

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE
AUTONOME**

periodo febbraio – aprile 2012

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012

Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo febbraio – aprile 2012

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
166	Legittimità costituzionale	Regione Siciliana	Stato	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni	Violazione art. 33, comma 2, Statuto della Regione siciliana (l. cost. 2/1948); art. 10 l. cost. 3/2001 con riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119, commi 1 e 4, e 120, comma 2, Cost.; principio di leale collaborazione.	6/12
167	Legittimità costituzionale	Stato	Sardegna	Turismo; edilizia ed urbanistica; tutela del paesaggio; ordinamento degli uffici	Violazione art. 3 statuto speciale; artt. 3, 41, 97, 117, comma 1, comma 2, lett. g) e s), 118, comma 3, e 120, comma 1 Cost.; art. 49 del TFUE	6/12
1	Legittimità costituzionale	Stato	Regione Siciliana	Pubblico impiego	Violazione artt. 3, 51, 81, comma 4, 97 e 117, comma 2, lett. l) Cost.	7/12
6	Legittimità costituzionale	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana	Regione Siciliana	Bilancio e contabilità; coordinamento della finanza pubblica.	Violazione art. 81, terzo e quarto comma, Cost..	8/12
7	Legittimità costituzionale	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Bilancio e contabilità; coordinamento della finanza pubblica.	Violazione artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104 e 107, titolo VI e in particolare artt. 75, 79, 81 e 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972); relative norme di attuazione: d.P.R. 305/1988; d.lgs. 266/1992, in particolare art. 2; d.lgs. 268/1992, in particolare artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17 e 18; legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), art. 2, comma 106; principio di ragionevolezza e di leale collaborazione.	8/12
8	Legittimità costituzionale	Valle d'Aosta	Stato	Bilancio e contabilità; coordinamento della finanza pubblica.	Violazione artt. 2, comma 1, lett. a) e b), p), q) e t); 3, comma 1, lett. a), e), ed f), 4, 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale (l. cost. 4/1948), e relative norme di	8/12

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012
		Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
					attuazione: l. 690/1981; d.lgs. C.P.S. 532/1946; D.P.R. 182/1982 e d. lgs. 434/1989; artt. 117, commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e art. 10 l. cost. 3/2001; l. 131/2003; principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.	
10	Legittimità costituzionale	Stato	Provincia autonoma di Bolzano	Assistenza e servizi sociali, immigrazione	Violazione artt. 3, 16, 34, 117, primo comma e secondo comma, lett. b), g) e m), 120 Cost; art. 8, primo comma, n. 1, 9, 10 e 25 del D.P.R. 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); artt. 27 ter, 29 comma 3 e 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001); art. 7 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)	9/12
12	Legittimità costituzionale	Provincia autonoma di Trento	Stato	Bilancio e contabilità; coordinamento della finanza pubblica.	Violazione art. 8, nn. 1), 9), 12), 14) e 20); art. 9, nn. 3), 7) e 8); artt. 16, 74, 87, 88, 103, 104 e 107; titolo VI e in particolare artt. 79, 80 e 81 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972); e relative norme di attuazione: d.lgs. 266/1992, in particolare artt. 2 e 4; d.lgs. 268/1992; artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost. e art. 10 l. cost. 3/2001; principio di leale collaborazione.	9/12
13	Legittimità costituzionale	Trentino-Alto Adige /Südtirol.	Stato	Bilancio e contabilità; coordinamento della finanza	Violazione artt. 103, 104 e 107, titolo VI e in particolare art. 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	9/12

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
				pubblica.	(d.P.R. 670/1972); e relative norme di attuazione: d.lgs. 268/1992 ; d.lgs. 266/1992, in particolare artt. 2 e 4); artt. 117 e 119 Cost. e art. 10 l. cost. 3/2001; principio di leale collaborazione.	
14	Legittimità costituzionale	Regione siciliana	Stato	Bilancio e contabilità	Violazione artt. 81 e 119, comma quarto Cost.; artt. 36 e 37 Statuto della Regione Siciliana.	9/12
15	Legittimità costituzionale	Regione Siciliana	Stato	Bilancio e contabilità	Violazione artt. 36 e 43 Statuto d'autonomia (l. cost. 2/1948) e art. 2 del D.P.R. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); principio di leale collaborazione.	10/12
21	Legittimità costituzionale	Stato	Sardegna	Ambiente; paesaggio e beni culturali; edilizia e urbanistica	Violazione artt. 9; 117, primo comma; 117, secondo comma, lettere l) e s) e 118, terzo comma Cost.; art. 3 dello statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna	11/12
25	Legittimità costituzionale	Stato	Friuli Venezia Giulia	Assistenza e servizi sociali	Violazione art. 6, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1); art. 3 e art. 117, secondo comma, lett. m) e quarto comma Cost.	12/12
30	Legittimità costituzionale	Stato	Trentino-Alto Adige	Assistenza e servizi sociali	Violazione art. 3 e art. 117, secondo comma, lett. b) ed l), e terzo comma Cost.	13/12
31	Legittimità costituzionale	Stato	Provincia autonoma di Bolzano	Caccia e ambiente	Violazione 1) artt. 8, comma primo, e 4 DPR 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), art. 117, commi secondo, lettera s), e primo, Cost., direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, in relazione agli artt. 2, comma 1, 12, comma	13/12

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
					5, 18, commi 1, 2, 5 e 6, nonché 19, comma 2, legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in relazione all'art. 5, commi 9 e 10, DPR 357/1997, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE; 2) art. 8, comma primo, Statuto speciale e art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., in relazione all'art. 1, comma 123, legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011) .	
33	Legittimità costituzionale	Regione Trentino-Alto Adige / Autonome Region Trentino-Südtirol	Stato	Bilancio e contabilità pubblica	Violazione artt. 4, n. 1), e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 670/1972); Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare artt. 69 e 79; artt. 103, 104 e 107 Statuto; relative norme di attuazione, tra le quali il d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt. 2 e 4), il d. lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare articoli 9, 10 e 10-bis); artt. 117, 118 e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. n. 3/2001; art. 2, comma 108, l. n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010); principio di leale collaborazione.	13/12
34	Legittimità costituzionale	Provincia autonoma di Trento	Stato	Bilancio e contabilità pubblica	Violazione artt. 8, nn. 1), 13) e 24); 9, nn. 9) e 10); 14 e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 670/1972); Titolo VI dello Statuto, e in particolare artt. 75, 79, 80, 81 e 82; artt. 103, 104 e 107 Statuto; relative norme di attuazione, tra le quali il d. lgs. 266/1992 (in particolare, artt. 2 e 4), il d. lgs. 268/1992 (in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19), il d.P.R. 115/1973 (in particolare art. 8), il d.P.R. 381/1974 (in particolare artt. 5, 7, 18 e da 33 a 37), il d.P.R. 235/1977 (in particolare art. 1-bis); artt. 117, 118 e	13/12

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
					119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. n. 3/2001; art. 2, comma 108, l. 191/2009 (Legge finanziaria 2010); principio di leale collaborazione.	
36	Legittimità costituzionale	Stato	Provincia autonoma di Bolzano	Sistema tributario e contabile; federalismo fiscale; istruzione; ambiente; tutela della concorrenza; pubblico impiego; coordinamento della finanza pubblica; ordinamento civile; ordine pubblico e sicurezza	Violazione art. 117, comma secondo, lett. e), l) e s) Cost.; art. 117, terzo comma, Cost.; art. 119, Cost.; art. 73, comma 1-bis, Statuto della Regione Trentino-Alto Adige	14/12
38	Legittimità costituzionale	Valle d'Aosta	Stato	Bilancio e contabilità pubblica	Violazione artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis, e 50, dello Statuto valdostano (l. cost. n. 4/1948); relative norme di attuazione, in particolare quelle di cui alla l. 690/1981; artt. 117, comma 3 e 4, 118, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. 3/2001; principio di ragionevolezza e di leale collaborazione.	14/12
39	Legittimità costituzionale	Regione siciliana	Stato	Bilancio e contabilità pubblica	Violazione artt. 14, lett. d), e) ed o), 17, lett. b), 36, 37 e 43 dello Statuto speciale (l. cost. 2/1948); art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. 1074/1965); artt. 81 e 119, comma 4, Cost., anche con riferimento all'art. 10, l. cost. 3/2001; principio di leale collaborazione.	14/12
40	Legittimità costituzionale	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Bilancio e contabilità pubblica	Violazione artt. 8, nn. 1); 9 e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 670/1972); Titolo VI dello Statuto, e in particolare	14/12

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
					artt. 75, 79, 80, 81, 82 e 83; artt. 103, 104 e 107 medesimo Statuto; relative norme di attuazione, tra le quali d. lgs. 266/1992, d. lgs. 268/1992 (in particolare artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19); art. 2, comma 108, l. 191/2009 (Legge finanziaria 2010); principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.	
47	Legittimità costituzionale	Sardegna	Stato	Bilancio e contabilità pubblica	Violazione artt. 3, 4, 5, 7 e 8 dello Statuto speciale della Sardegna (l. cost. 3/1948); artt. 3, 117 e 119 Cost.; principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.	16/12
50	Legittimità costituzionale	Friuli Venezia Giulia	Stato	Finanza regionale, enti locali, commercio	Violazione artt. 3, 53, 97, 117, co. 3, e 119 della Costituzione; artt. 4, 5, 8, 48, 49, 51, 54, 63 e 65 dello Statuto speciale adottato con l. cost. n. 1 del 1963; artt. 2, 9, 14 e 18 del d. lgs. 9/1997; art. 4 del d. lgs. 114/1965 e art. 1 del d. lgs. 265/2011; principio di leale collaborazione.	16/12
1	Conflitto di attribuzione	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Coordinamento della finanza pubblica; controlli.	Violazione Titolo VI e, in particolare, art. 79, comma 3, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972) e relative norma di attuazione: d.P.R. 305/1988, in particolare, art. 6, comma 3-bis; d. lgs. 266/1992, in particolare art. 4, comma 1; principio di ragionevolezza e di leale collaborazione	12/12
2	Conflitto di attribuzione	Sardegna	Stato	Coordinamento della finanza pubblica	Violazione artt. 1, comma 2, 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42/2009 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» (in riferimento all'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011); artt. 3, 4, 5, 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (l. cost. n. 3 del 1948);	12/12

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
					artt. 116, 117 (anche in riferimento alla direttiva 2003/96/CE) e 119 Cost.; principi di ragionevolezza e leale collaborazione.	
3	Conflitto di attribuzione	Sardegna	Stato	Coordinamento della finanza pubblica	Violazione legge n. 42/2009 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» (in riferimento all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011); artt. 3, 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (l. cost. n. 3/1948); artt. 117 (anche in riferimento alla direttiva 2003/96/CE) e 119 Cost.; principi di ragionevolezza e leale collaborazione.	12/12
31 e 32	Atto di promovimento per questione di legittimità costituzionalità	Tribunale di Trento	Provincia autonoma di Trento	Pubblico impiego	Violazione artt. 11 e 117, primo comma Cost., in relazione alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	11/12
37	Atto di promovimento per questione di legittimità costituzionalità	Tribunale di Palermo	Regione Siciliana	Elezioni	Violazione articoli 3 e 51 Cost.	12/12

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 166 del 1 dicembre 2011 (G.U. 6/2012)

Materia: demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni

Limiti violati: art. 33, comma 2 dello Statuto della Regione siciliana (l. cost. 2/1948); art. 10 legge cost. 3/2001 con riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119, commi 1 e 4, e 120, comma 2, della Cost.; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: artt. 45, comma 1, 47 e 48, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» (cd. Codice antimafia).

Annotazioni:

1) Asserita illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del d. lgs. 159/2011

Il censurato art. 45, comma 1, dispone l'acquisizione al patrimonio dello Stato, quale effetto automatico della confisca definitiva di prevenzione, dei beni confiscati; esso è illegittimo per contrasto con l'art. 33, comma 2, St. speciale, nella misura in cui il previsto effetto devolutivo prescinde dal considerare che, per alcuni beni espressamente indicati («le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo» e «le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale»), il citato art. 33 identifica immediatamente nella Regione siciliana l'Ente al quale la proprietà è attribuita.

2) Asserita illegittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, del d. lgs. 159/2011

Il censurato art. 48, comma 3, disciplina l'assegnazione e le modalità di gestione dei beni immobili sottratti alla criminalità organizzata, ponendo le Regioni e gli altri enti territoriali alla fine dell'elenco dei soggetti beneficiari dei beni confiscati, solo dopo che lo Stato non abbia esercitato la sua opzione a favore dei beni e, dunque, in termini residuali.

Al contrario, a parere della ricorrente, l'assegnazione dei suddetti beni andrebbe prioritariamente riconosciuta in favore del territorio al quale essi appartengono, e quindi in favore delle autonomie locali e della Regione interessate. Una diversa soluzione determina infatti la conseguenza paradossale di rendere il territorio doppiamente penalizzato, prima perchè sottoposto al giogo mafioso, poi perchè depauperato della fruizione collettiva di un bene proveniente dallo sfruttamento malavitoso.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In tal modo, inoltre, Regioni ed enti territoriali vengono sostanzialmente estromessi dalla gestione di beni che ricadono sul loro territorio, considerati i vincoli di destinazione connessi al trasferimento degli immobili e gli obblighi ai quali risultano assoggettati tutti gli enti territoriali che ne sono destinatari, tanto più in quanto a sovrintendere all'operato di detti enti è posta, dal d. lgs. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla quale è attribuito il potere di disporre «la revoca del trasferimento ovvero nomina di un commissario con poteri sostitutivi».

Da ciò deriva la violazione dei principi fondamentali sull'equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali dettati dall'art. 114 Cost.. Detta norma, per effetto dell'art. 10 l. cost. 3/2001, è invocabile anche da parte della Regione siciliana sia perché ne esalta l'autonomia, sia perché la violazione dell'art. 114, menomando i poteri riconosciuti al livello di governo locale, è potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali come ritenuto più volte dalla suprema Corte, che ha precisato che le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale per lesione delle attribuzioni degli enti locali (sent. nn. 298/2009, 169 e 95/2007, 417/2005 e 196/2004).

Per quanto attiene alla ricorrente, inoltre, il comma 3 dell'art. 48 non tiene conto delle competenze riconosciute a questa Regione che, in virtù del principio del parallelismo tra le funzioni legislative e amministrative, esercita funzioni in molteplici materie incise da detta disciplina, in primo luogo in materia di enti locali, ma anche afferenti a governo del territorio, assistenza, cultura e attività produttive.

Conseguentemente per i beni immobili confiscati in Sicilia non può invocarsi, a supporto del mantenimento allo Stato, la c.d. chiamata in sussidiarietà prevista dall'art.118 Cost., in quanto istituto che limitando l'autonomia regionale esula dal rinvio operato dall'art.10 l. cost. 3/2001. E così l'art. 48, omettendo la previsione della clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie con riferimento a quanto disposto dall'art. 10 della l. cost. 3/01, risulta lesivo dell'autonomia regionale.

Ma anche ammettendo, viceversa, che in base all'art. 10 l. cost. 3/01, l'art. 118 Cost. possa trovare ingresso nella Regione siciliana la disciplina in esame che pospone allo Stato, ai fini della destinazione di beni insistenti sul suo territorio, il Comune e a seguire Province e Regione sarebbe incostituzionale per violazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione recati dal medesimo art. 118, in ragione dell'assenza nel contesto normativo di una qualunque esplicitazione delle esigenze che giustificano la preferenza in favore dello Stato, in deroga al principio della devoluzione delle funzioni amministrative.

L'art. 48, comma 3, del codice antimafia va censurato anche per contrasto con i principi sanciti dal novellato art. 119 Cost., in particolare ai commi 1 e 4, per lesione della sfera di autonomia finanziaria e patrimoniale degli enti locali, le cui attribuzioni, come già accennato, la Regione è legittimata a difendere indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale.

Quanto infine alla violazione dell'art. 120 Cost., risulta evidente il mancato rispetto della condizione secondo cui «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» in caso di loro inadempienze. Infatti, mentre la norma costituzionale prevede che sia il Governo ad esercitare tale potere, sia pure

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nominando, non in via generale e preventiva, ma per il caso specifico, «un commissario», la disposizione del d. lgs. 159/11 consente all'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata di intervenire nei confronti di Regioni ed enti locali anche procedendo alla «nomina di un commissario con poteri sostitutivi». Inoltre, per l'esercizio del potere sostitutivo è richiesta la semplice inerzia degli enti e non il ricorrere delle «gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 120 Cost.».

3) Asserita illegittimità costituzionale dell'art. 47 del d. lgs. 159/2011

L'art. 47, rubricato «Procedimento di destinazione», è illegittimo nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni in ordine alla destinazione dei beni siti nel loro territorio, ai fini del bilanciamento dell'interesse dello Stato proprietario con quello della collettività direttamente danneggiata dal fenomeno criminale, per violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione.

La Corte cost. ha di recente ribadito che le potenzialità precettive di tale principio «si manifestano compiutamente negli ambiti di intervento nei quali s'intrecciano interessi ed esigenze di diversa matrice» (sent. 33/2011), come avviene nell'ambito su cui incide la disciplina del d. lgs. 159/11, ove si rinviene quella fitta trama di rapporti tra interessi statali, regionali e locali che determina, sul versante legislativo, una «concorrenza di competenze», cui consegue l'applicazione di quel «canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 167 del 1 dicembre 2011 (G.U. 6/2012)

Materia: turismo; edilizia ed urbanistica; tutela del paesaggio; ordinamento degli uffici

Limiti violati: Art. 3 statuto speciale; artt. 3, 41, 97, 117, comma 1, comma 2, lett. g) e s), 118, comma 3, e 120, comma 1 Cost.; art. 49 del TFUE

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: artt. 3, 5, commi 4 e 5, 8 , lettera b), e 9 legge Regione Sardegna 19/2011, (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico)

Annotazioni:

Lo Stato impugna varie disposizioni della legge della Regione Sardegna 19/2011.

In particolare viene impugnato l'**art. 3** che individua quali destinatari delle agevolazioni finalizzate alla promozione e realizzazione di campi da golf a) gli enti locali territoriali, gli altri enti pubblici e le loro forme associative, b) le società di capitali e consorzi di società anche con capitali misto pubblico/privato aventi sede legale nella Regione Sardegna, nonché le associazioni sportive regolarmente iscritte alla Federazione italiana golf.

In materia la Regione Sardegna ha competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 3, lett. p) dello statuto regionale, che riserva alla competenza esclusiva regionale la materia del «turismo e industria alberghiera», e dell'art. 10 della l. cost. 3/2001, che attribuisce la competenza esclusiva residuale in materia di commercio a tutte le regioni e province autonome, ivi incluse quelle a statuto speciale.

Nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva la Regione Sardegna è, tuttavia, tenuta a rispettare i limiti dell'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, il rispetto degli obblighi internazionali, di quelli comunitari e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, stante quanto previsto dall'art. 3 dello stesso statuto regionale e dall'art. 117, comma 1, della Cost.

La limitazione dei destinatari delle agevolazioni finalizzate alla realizzazione dei campi da golf alle società aventi sede legale in Sardegna eccede, secondo il ricorrente, da detti limiti perchè contrasta con la libertà di stabilimento (riconosciuta dall'art. 49 del TFUE), con il divieto di discriminazione tra i cittadini, la libertà di impresa in regime di concorrenza e la libera circolazione dei servizi (artt. 3, 41 e 120 Cost.).

In particolare, nell'escludere dalle agevolazioni delle società aventi sede legale in altri Stati dell'Unione europea, così come delle società italiane con sede legale in altre regioni, la limitazione in esame viola la libertà di stabilimento derivante dal diritto comunitario perchè integra una cosiddetta «discriminazione indiretta» tra i soggetti degli Stati appartenenti all'Unione europea.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tale forma di discriminazione si verifica quando la discriminazione e' fondata su un presupposto - come ad es. la residenza, o, per le persone giuridiche, la sede legale - che astrattamente puo' risultare integrato sia dai soggetti nazionali dello Stato membro che da soggetti degli altri Stati, ma di fatto risulta per la gran parte posseduto solo dai soggetti nazionali (nel ricorso si cita la copiosa giurisprudenza comunitaria in tema di divieto di discriminazione indiretta, a cominciare da Corte di Giustizia, sent. 20 marzo 1958, causa n. 2/56; Geitling Ruhrkoelhen; sent. 15 ottobre 1969, causa n. 15/69, Ugliola; sent. 12 febbraio 1974, causa n. 152/73; Sotgiu, ecc.).

La norma, con il richiedere il requisito della sede legale, urta, inoltre, anche contro la liberta' di stabilimento c.d. secondario, cioe' con la liberta' delle imprese di stabilire filiali, stabilimenti o sedi prive di personalita' giuridica in un altro Stato membro prevista dall'art. 49 TFUE a mente del quale il divieto di limitare la liberta' di stabilimento: «... si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro» (sulla figura del diritto allo stabilimento secondario viene citata ad esempio Corte di giustizia CE, sentenza del 30 settembre 2003, causa n. 167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, e Inspire Art Ltd: «Gli artt. 43 e 48 del trattato 25 marzo 1957 ostano ad una normativa nazionale, come la Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen, che subordina l'esercizio della liberta' di stabilimento a titolo secondario in tale Stato, da parte di una societa' costituita secondo la legislazione di un altro Stato membro, a determinate condizioni, relative al capitale minimo e alla responsabilita' degli amministratori, stabilite dal diritto societario nazionale per la costituzione di società. I motivi per cui la società e' stata costituita nel primo Stato membro, nonché il fatto che essa eserciti la sua attività esclusivamente, o quasi, nello Stato membro di stabilimento, non la privano, salvo che sia dimostrata caso per caso l'esistenza di un abuso, del diritto di avvalersi della libertà di stabilimento garantita dal trattato CE»).

Nel ricorso si eccepisce inoltre che nel distinguere ingiustificatamente tra società con sede legale nella regione e società prive di tale requisito la norma in esame contrasta anche con il divieto di discriminazione tra i cittadini, la libertà di impresa in regime di concorrenza e la libera circolazione dei servizi (artt. 3, 41 e 120 Cost.).

La disposizione in esame e', dunque, illegittima perchè eccede dai limiti delle competenze statutarie in materia di legislazione esclusiva di cui agli artt. 3 dello statuto e 117, comma 1 della Costituzione, violando gli artt. 49 del TFUE, e 3, 41, e 120 Cost..

Viene impugnato anche l'**art. 5, commi 4 e 5**, della legge regionale 19/2011 per contrasto con l'art. 3 dello statuto speciale e con gli artt. 117, comma 2, lett. s), e 118, comma 3, Cost.

Il comma 4 dell'art. impugnato, senza che in alcun modo la Stato abbia partecipato alla scelta a monte di adeguare il piano paesaggistico per la realizzazione delle strutture connesse ai campi da golf e di adeguarlo entro specifici limiti, stabilisce gia' in via legislativa che «la Regione e' autorizzata ad adeguare il Piano paesaggistico regionale nel senso di consentire la realizzazione nella fascia costiera, e solo oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il successivo comma 5, dispone, inoltre, in tema di procedimento per la modificazione in via amministrativa del piano paesaggistico che «per le finalità di cui al comma 4, si applica la procedura di cui all'art. 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (...) con i termini ridotti alla metà!». Tale disposizione disciplina, appunto, il procedimento di «aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale», che si conclude con una deliberazione della giunta, senza alcuna partecipazione dell'amministrazione statale, con la conseguenza che anche sotto l'aspetto procedimentale amministrativo di modificazione del piano l'art. 5 non attribuisce alcun ruolo allo Stato.

Si tratta di modifiche al piano paesaggistico che assumono già in linea programmatica particolare rilievo ove si consideri che, ai sensi dell'art. 19 delle norme tecniche di attuazione del PPR vigente, la «fascia costiera», così come perimetrata nella cartografia del PPR, rientra nella categoria dei beni paesaggistici d'insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo e che l'art. 20, comma 1, lettera b), n. 1), delle stesse N.T.A., stabilisce che nella fascia costiera «non è comunque ammessa la realizzazione di nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf».

In forza dell'art. 3, comma 1, lett. f), dello statuto e dell'art. 6, comma 2, del DPR 480/1975, di approvazione delle nuove norme di attuazione dello statuto medesimo, la Regione Sardegna dispone, nell'esercizio delle proprie competenze legislative esclusive in tema di edilizia ed urbanistica, anche del potere di intervenire in materia di tutela del paesaggio.

Sul piano legislativo la Regione nell'esercitare la propria competenza esclusiva è, tuttavia, tenuta ad osservare i limiti espressamente individuati nell'art. 3 dallo statuto in riferimento alle materie affidate alla potestà legislativa primaria della regione e cioè l'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

In relazione a quest'ultimo limite, nel ricorso viene richiamata la giurisprudenza costituzionale con cui la Corte nel decidere di un'impugnativa statale avverso una legge proprio della Regione Sardegna in materia paesaggistica (legge n. 8/2004) ha ritenuto che «il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali": e ciò anche sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto del legislatore della Regione Sardegna che eserciti la propria competenza statutaria nella materia "edilizia ed urbanistica»> (sentt. 536/2002 e 51/2006).

Il principio della pianificazione necessariamente congiunta (Stato-regione) sui beni paesaggistici, contenuto negli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con d.lgs. 42/2004 costituisce senz'altro una norma di grande riforma economico-sociale (o norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica), che si impone, in quanto tale, uniformemente su tutto il territorio nazionale, e dunque in tutte le regioni, ivi incluse quelle che godono di autonomia speciale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nella nuova disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio, introdotta dal codice del 2004, la pianificazione paesaggistica, come strumento di tutela dinamica del territorio, rappresenta il cuore del sistema, rispetto al quale ruotano sia i vincoli che gli strumenti autorizzatori e sanzionatori di gestione e controllo, e nel quale la partecipazione statale assume particolare rilievo in via preventiva soprattutto attraverso la pianificazione in conformita' a standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale.

La partecipazione statale in sede di pianificazione nel consentire di assicurare uniformita' di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali su tutto il territorio impedisce che le regioni, con propria legge regionale, possano adottare piani paesaggistici che compromettono il bene primario del paesaggio.

Viene richiamata la sentenza 164/2009 con cui la Corte ha avvalorato la natura di norma di grande riforma economico sociale del principio di pianificazione congiunta tra Stato e regione in materia paesaggistica accogliendo il ricorso in via d'azione dello Stato avverso una legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta in materia di tutela paesaggistica. In particolare in questa sent. la Corte ha ritenuto che la potesta' normativa della regione autonoma deve esercitarsi «in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale», qualificando norme «di grande riforma economico-sociale» le disposizioni della legge Galasso e l'elencazione delle aree tutelate per legge contenuta nell'odierno art. 142 del d. lgs. 42/2004.

Se la Corte non ha, infatti, dubitato della natura di «norma di grande riforma economico-sociale» in riferimento dell'elenco dei beni tutelati ope legis ex art. 142 del d.lgs. 42/2004, allo stesso modo tale qualificazione e' predicabile per il principio di pianificazione congiunta obbligatoria (Stato-regione) in tema di paesaggio atteso che essa condivide il medesimo fine di assicurare standard uniformi di tutela dei beni paesaggistici su tutto il territorio nazionale.

Sulla base di quanto premesso nel ricorso si eccepisce che le norme censurate sono illegittime perchè la vigente pianificazione paesaggistica, non può essere modificata se non secondo le modalità («intese» ed «accordi») previste dall'art. 143 del Codice, essendo quello della pianificazione congiunta un principio cardine del sistema di tutela del paesaggio, assicurato dal Codice in diretta attuazione del principio fondamentale espresso dall'art. 9, secondo comma, Cost..

Invero, la Regione Sardegna, con le disposizioni normative censurate, pretende di modificare unilateralmente, con lo strumento legislativo, le misure di tutela concordate con lo Stato e consacrate, in attuazione degli artt. 135 e 143 del Codice di settore, nel previgente piano paesaggistico del 2006, quando, invece, avrebbe dovuto concordare le modifiche nella appropriata sede della nuova concertazione di riforma e modifica congiunta del piano medesimo.

Vengono impugnati anche gli **artt. 8, lett.b), e 9** della legge regione Sardegna 19/2011, per contrasto con l'art. 3 dello statuto speciale e con gli artt. 97 e 117, comma 2, lett. g) e s) Cost..

Tali articoli prevedono che la documentazione relativa ai progetti preliminari per la realizzazione dei nuovi campi da golf sia sottoposta alle valutazioni di conferenze

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

istruttorie, alle quali partecipano, per quanto concerne il Ministero per i beni ambientali e culturali, la (sola) Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Segnatamente è previsto che: «L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 8 (tra cui il progetto preliminare del campo da golf; art. 8, lettera b) ... indice le conferenze di servizi istruttorie ... Alle conferenze partecipano i soggetti proponenti, i dirigenti competenti dei comuni e delle province interessate dagli interventi, e per la regione i componenti della Commissione di cui all'art. 11. E', inoltre, inviata a partecipare la Soprintendenza dei beni archeologici e paesaggistici territorialmente competente.».

Nel ricorso si eccepisce che tale iter autorizzativo interferisce con l'organizzazione delle competenze interne del Ministero per i beni e le attività culturali perchè, nella sua formulazione letterale, la legislazione regionale prevede la sola partecipazione della Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici e, di conseguenza, sembra escludere la partecipazione di altri organi del Ministero, e in particolare della Soprintendenza archeologica e della direzione regionale del Ministero, in contrasto con la disciplina statale sull'organizzazione interna del Ministero medesimo riservata alla fonte statale.

La formulazione delle disposizioni regionali e', inoltre, tale da ingenerare l'equivoco che l'espressione del parere nell'ambito della conferenza da parte della Soprintendenza, faccia venir meno il parere che deve essere reso dalla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del Codice, in ordine ai singoli progetti delle opere.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 1 del 5 gennaio 2012 (GU 7/2012)

Materia: pubblico impiego

Limiti violati: artt. 3, 51, 81, comma 4, 97 e 117, comma 2, lett. l) Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: artt. 1, commi 1, 2 e 9 , 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, 8 del disegno di legge n. 828-563-824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa) approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 dicembre 2011

Annotazioni:

Le disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1 e 2; 2; 3; 4; 5 e 7, comma 2, vengono impugnate per contrasto con l'art. 81, quarto comma Cost., in quanto prive di idonea copertura finanziaria per i nuovi maggiori oneri dalle stesse derivanti a carico del bilancio regionale.

Sul punto viene evidenziato che la Corte ha più volte chiarito che l'obbligo della copertura finanziaria imposto dall'art. 81 Cost., costituisce la garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrando tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.

Corollario del principio posto dall'art. 81 e' quello dell'equilibrio finanziario sostenibile, elaborato con chiarezza dalla costante giurisprudenza costituzionale, anche antecedentemente al trattato di Maastricht, di cui adesso il patto di stabilità e crescita costituisce il principale parametro esterno. La centralità di tale principio e' ancora più avvalorata dall'art. 119 della Costituzione che implica, ed esige, la stretta osservanza del principio della finanza pubblica responsabile e solidale a garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale.

Il principio dell'art. 81 e' stato reso concreto dal legislatore ordinario che ne ha indicato gli strumenti e le modalità di attuazione nell'art. 17 della legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) le cui disposizioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 Cost. e che si applicano alle regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica.

L'art. 17 della legge n. 196/2009 dispone, infatti, che in attuazione dell'art. 81, quarto comma Cost. ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente la spesa autorizzata e che alla stessa deve essere data copertura «esclusivamente» mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per le

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iniziative legislative in itinere o con la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spese o, ancora, con modificazioni legislative che comportino nuovi o maggiori entrate.

Il settimo comma dell'art. 17, inoltre, dispone che per le previsioni legislative in materia di pubblico impiego sia redatta una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti, sulla quantificazione degli oneri con quadro analitico di proiezioni decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari ed al comparto di riferimento. La relazione deve inoltre contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti ed indiretti che ne conseguono, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

A giudizio del ricorrente il legislatore siciliano, nell'individuare mezzi di copertura negli articoli 4, 5 e 7, secondo comma difforni da quelli previsti dall'art. 17 della legge n. 196/2009, si è sottratto alle fondamentali esigenze di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 si ispira, non garantendo per le nuove maggiori spese previste una copertura sufficientemente sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si intendono sostenere negli esercizi futuri.

Viene richiamata la sentenza n. 213/2008 con cui la Corte nel ribadire che il principio di cui all'art. 81, quarto comma Cost. è vincolante anche per le regioni a statuto speciale, ha specificato che una ragionevole indicazione dei mezzi di copertura deve sussistere in caso di spese pluriennali, come quelle introdotte dalla norma censurata per gli anni successivi, affinché il legislatore tenga conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e spese, la cui attuazione, in quanto riflettente sull'indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilità con tutti gli oneri già gravanti negli esercizi futuri.

L'art. 81 Cost. costituisce il parametro di riferimento per valutare l'attendibilità delle deliberazioni di spesa di lunga durata specie quando, come nel caso in questione, gli oneri che vanno a gravare negli esercizi futuri sono inderogabili e ciò al fine di evitare che i Parlamenti futuri siano costretti a far fronte, al di fuori di ogni margine di apprezzamento, ad oneri assunti in precedenza senza adeguata ponderazione dell'eventuale squilibrio futuro. L'art. 81 Cost. nella sostanza impone al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi provvedendo al reperimento di mezzi necessari per farvi fronte, obbligo a cui è venuto meno per le ragioni esposte il legislatore siciliano che ha autorizzato una spesa duratura destinata ad aumentare negli anni, senza dare copertura finanziaria sufficientemente sicura agli oneri derivanti.

Nel ricorso viene eccepito il contrasto con l'art. 81 Cost. anche degli artt. 5 e 7, comma 2, in quanto entrambe le disposizioni, per reperire le risorse necessarie a dare copertura alle nuove spese, non ricorrono alle modalità prescritte dell'art. 17 della legge n. 196/2009, ma fanno mero riferimento alle disponibilità esistenti sulle U.P.B. indicate nel bilancio pluriennale, con ciò comportando l'automatico definanziamento di precedenti interventi non indicati a cui erano preordinate le risorse ora utilizzate.

Viene richiamata la sent. 16/1961 con cui la Corte ha ritenuto che la previsione in bilancio di fondi destinati ad una spesa, ove sia contemplata da una legge meramente formale come è quella del bilancio, non assolve di per sé sola all'obbligo costituzionale dell'indicazione della sua copertura.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne deriva che, per definizione, una legge sostanziale introduttiva di nuove e maggiori spese non può trovare nelle previsioni di bilancio il titolo giuridico corrispettivo della spesa e che l'esistenza in bilancio di uno o più capitoli relativi ad una o più spese da portare in riduzione per far fronte alla nuova, non può, di per se sola, significare che per quelle spese sia soddisfatta l'esigenza dell'indicazione della corrispondente copertura che esige l'art. 81, quarto comma della Costituzione .

Viene impugnato anche il comma 9 dell'art. 1 con cui si stabilisce, in difformità dall'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità comunque denominate spettanti al personale dirigenziale di ruolo per incarichi aggiuntivi siano corrisposte nella misura del 50% direttamente a tale personale. In base al terzo comma dell'art. 24 del d. lgs. 165 per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti in ragione del loro ufficio, o comunque conferite dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

Il legislatore regionale nell'introdurre regole e modalità diverse in materia di omnicomprensività della retribuzione ai dirigenti interviene nel campo dei rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile e, invadendo la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l).

L'art. 8, infine, si ritiene censurabile sotto il profilo della violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Esso infatti consente l'istaurarsi «ope legis» di rapporti di lavoro per almeno 51 giorni, con soggetti di diverse qualifiche, comprese tra la seconda e la settima fascia funzionale, che nel triennio 2007-2009 hanno prestato servizio con compiti amministrativi nei consorzi di bonifica.

La norma, nell'introdurre l'avvio o la prosecuzione di contratti di lavoro con determinati soggetti che in passato hanno prestato servizio per un qualunque periodo di tempo compreso nel triennio preso a riferimento, non tiene in alcun conto ne' le reali esigenze operative degli enti in questione, non essendo sufficiente la generica indicazione dello svolgimento di compiti istituzionali, ne' , tantomeno, le necessarie ordinarie procedure di selezione pubblica del personale anche per rapporti di breve durata. La disposizione pertanto configura un ingiustificato privilegio in favore di determinati soggetti, di cui si consolida la condizione di precariato, ed alimentando negli stessi l'aspettativa di una futura stabilizzazione, si pone in evidente contrasto con i precetti posti dagli articoli 3, 51 e 97 Cost. in tema di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e di selezione pubblica, in condizione di eguaglianza, per l'accesso ai pubblici uffici.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 6 del 12 gennaio 2012 (G.U. 8/2012)

Materia: bilancio e contabilità; coordinamento della finanza pubblica.

Limiti violati: art. 81, terzo e quarto comma, Cost..

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: artt. 7, 9 e 14 del disegno di legge n. 829 - Norme stralciate dal titolo «Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di

sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 28 dicembre 2011.

Annotazioni:

In generale:

il ricorrente ritiene che gli artt. 7, 9 e 14 del ddlr 829/2011 vadano censurati per contrasto con il principio posto dall'art. 81 Cost., che si traduce nella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio (*ex multis* sent. C.C. n. 359/2007) e nella necessità che la copertura di nuove spese, come quelle previste dai suddetti articoli, sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con le spese che si intende effettuare (sent. C.C. n. 141/2010).

Il precetto dell'art. 81 Cost. è, peraltro, applicabile anche alle Regioni poiché in «*subiecta materia*» trova pieno vigore il principio unitario, espresso dall'art. 5 Cost., nonché dall'art. 1 dello Statuto speciale siciliano, in forza del quale la legislazione regionale deve svolgersi nell'osservanza delle superiori direttive della disciplina giuridica dello Stato. La suprema Corte ha anche espressamente affermato che il principio di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (sent. n. 213/2008), e che vi soggiace anche il legislatore siciliano (sent. n. 359/2007).

Pertanto le Regioni non possono esimersi né dall'obbligo di copertura che «deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono sull'esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo» (sent. n. 1/1996), né dall'obbligo di mantenere nei propri bilanci un equilibrio finanziario sostenibile, che l'art. 81, in particolare il quarto comma, esige, in vista anche della stretta correlazione in cui l'attività e le risorse dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi (*ex plurimis* sent. C. C. n. 54/1958, n. 123/1975, n. 331/1988, n. 26/1991, n. 446/1994).

In particolare:

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'art. 7 impugnato prevede che, per le finalità di cui alla l.r. 11/2009 (crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese), alla maggiore spesa per l'esercizio 2011 si provveda con riduzioni di pari importo del fondo istituito dall'art. 3 della l.r. 15/2001.

A sostegno del ricorrente, tale mezzo di copertura della maggior spesa non è un mezzo idoneo e costituisce un artificio contabile privo di attendibilità riguardo all'effettiva esistenza di mezzi finanziari (il fondo è indisponibile per espressa previsione dello stesso art. 3, l.r. 15/2001; i residui attivi del fondo sono di dubbio titolo e di improbabile riscossione).

Esso, inoltre, non è riconducibile ad alcuna delle modalità di attuazione dell'art. 81 Cost. contemplate dall'art. 17 della l. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), le cui previsioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 Cost. e che si applicano alle Regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica.

L'art. 9 censurato modifica l'art. 132 della l.r. 4/2003, in materia di fondo di garanzia del personale della formazione professionale, sopprimendo la previsione che la spesa connessa al finanziamento del fondo venga determinata annualmente dalla legge finanziaria ed in essa trovi copertura.

Il previsto venir meno della quantificazione annuale dello stanziamento e della correlata indicazione dei mezzi con cui far fronte agli oneri previsti, consentirebbe l'iscrizione diretta nel bilancio di nuove e maggiori spese prive di specifica e puntuale copertura, in contrasto con l'art. 81, terzo e quarto comma, Cost..

Sottolinea il ricorrente come la suprema Corte, con costante giurisprudenza, non ha ritenuto idonea la copertura di spese di carattere permanente, come quella di cui trattasi, con il richiamo a capitoli già previsti in bilancio (sent. n. 123/1975), richiamo che, peraltro, sarebbe in tal caso pure formalmente assente.

La Corte ha altresì affermato in proposito che l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa non può ritenersi assolto mediante l'iscrizione della stessa in bilancio, essa infatti non produce, e non potrebbe produrre, alcun effetto di per sé ove non trovi corrispondenza in una preesistente legge sostanziale, che preveda la quantificazione della spesa, nonché i mezzi per farvi fronte (sent. n. 31/1961).

E' invero tautologico e non risolutivo, ai fini del rispetto dell'art. 81 Cost., legittimare la mancata indicazione della copertura della spesa nella legge di autorizzazione con l'inserzione della stessa nelle successive leggi di bilancio. L'iscrizione della spesa nei documenti finanziari degli anni successivi sarebbe, infatti, sorretta da una previsione legislativa (id est l'art. 132 l.r. 4/2003) priva dell'indispensabile indicazione dei mezzi di copertura, in evidente contrasto con il principio risultante dal combinato disposto dal terzo e quarto comma dell'art. 81 Cost. che, sostanzialmente impone al legislatore l'obbligo di farsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi.

L'art. 14 impugnato prevede una proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della l.r. 2/2002, volte a favorire la ricomposizione fondiaria e consistenti nell'esenzione dalle imposte di bollo e catastale e nella riduzione dell'imposta di registro ed ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni agricoli.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il ricorrente denuncia la mancata indicazione da parte del legislatore regionale di idonei elementi per la determinazione e valutazione del minore gettito, con conseguente presumibile insufficienza delle risorse individuate per farvi fronte. Il legislatore pertanto si sarebbe sottratto all'obbligo posto dall'art. 81 Cost. di dare adeguata ed attendibile copertura alle nuove e/o maggiori spese o minori entrate che andranno a gravare sugli esercizi futuri, compromettendo così l'equilibrio e la solidità del bilancio. L'esigenza imposta dalla costante interpretazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. non costituisce un vincolo per i Parlamenti futuri ma, piuttosto, tende ad evitare che gli stessi siano costretti a far fronte, al di fuori di ogni margine di apprezzamento, ad oneri assunti in precedenza senza adeguata ponderazione dell'eventuale squilibrio futuro (sent. C.C. n. 25/1993).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 7 del 13 gennaio 2012 (G.U. 8/2012)

Materia: bilancio e contabilità; coordinamento della finanza pubblica.

Limiti violati: artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104 e 107, titolo VI e in particolare artt. 75, 79, 81 e 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello st. speciale per la regione T.A.A. per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello st. speciale per il T.A.A., concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in particolare art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello st. speciale per il T.A.A. in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17 e 18; legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), art. 2, comma 106; principio di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)».

Annotazioni:

L'art. 32 impugnato detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definendo per ciascuna (unilateralmente da parte del legislatore statale) l'entità complessiva e il riparto *pro quota* del concorso aggiuntivo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica e determinando, in coerenza con il suddetto riparto, il saldo programmatico concordato dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze; assoggetta gli enti locali dei territori delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, all'obiettivo complessivo del patto di stabilità interno degli enti locali, con previsione di automatica applicazione delle regole generali per gli enti locali; estende automaticamente il regime delle Regioni ordinarie alle autonomie speciali in caso di mancato accordo di queste ultime con il Ministro dell'economia; individua unilateralmente le misure sanzionatorie collegate al mancato rispetto delle previsioni del Patto.

1 - La ricorrente denuncia anzitutto l'introduzione di modifiche non concordate al sistema di relazioni finanziarie delineato nel c.d. Accordo di Milano siglato nel 2009 dal Governo, dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome; con tale Accordo si è dato vita, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, l. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, prevedendo, nel contempo, che la

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

modificazione del Titolo VI dello Statuto speciale, recante appunto le disposizioni di carattere finanziario, avrebbe potuto essere realizzata solo attraverso la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello Statuto medesimo, che ammette il ricorso alla legge ordinaria solo in presenza di concorde richiesta del Governo, della Regione e delle Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza.

Per la ricorrente è evidente che l'art. 32 impugnato introduce modificazioni al complesso delle disposizioni da lei stessa concordate con il Governo, operando al di fuori dei meccanismi concordati e sanciti in espressa disposizione normativa e statutaria.

2 – In secondo luogo, la Provincia sostiene il contrasto dell'art. 32 con le disposizioni statutarie e di attuazione disciplinanti il concorso del Governo, della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, evidenzia come in forza del Titolo VI dello Statuto speciale, essa gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province Autonome, in applicazione dell'art. 104 dello Statuto di autonomia.

Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione di una specifica disciplina, recata dall'art. 79, del concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'Ordinamento comunitario, dal Patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Lo stesso art. 79 individua poi le misure con cui concorrere al conseguimento dei suddetti obiettivi e precisa che dette misure possono essere modificate solo con la speciale procedura prevista dall'art. 104 Statuto.

L'art. 75 Statuto attribuisce alle Province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto stesso e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto ...), e, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate, mentre la normativa di attuazione statutaria disciplina tassativamente le ipotesi di riserva del gettito all'Erario (artt. 9, 10 e 10-bis, d.lgs. n. 268/1992).

Ancora, l'art. 83 Statuto prevede che la Provincia di Bolzano adegui la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, con esclusione, quindi, di ogni ipotesi di applicazione in via automatica di disposizioni di matrice statale, che illegittimamente comprimerebbe le prerogative della Provincia, tanto più considerato che la normativa di attuazione statutaria assegna alle Province autonome la potestà di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (art. 16, d.lgs. n. 268/1992), e che, in linea generale, prevede unicamente in capo alla Provincia l'onere di adeguamento alle disposizioni statali, nei limiti di cui agli artt. 4 e 5, Statuto (art. 2, d.lgs. n. 266/1992).

Ora, l'art. 32, l. 183/2011, interviene, con tutta evidenza, sul complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nel 2009 con il già citato Accordo di Milano, al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e al processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale. L'illegittimità costituzionale dell'art. 32 discende, in via immediata, dalla natura di legge ordinaria che è sua propria, legge adottata al di fuori del necessario meccanismo dell'intesa, in violazione dell'art. 104 Statuto, nonché del principio di leale collaborazione di cui è espressione l'art. 107 Statuto.

3 – La ricorrente lamenta poi l'inosservanza del meccanismo della preventiva intesa in applicazione dell'art. 104 Statuto anche sotto il profilo dell'automatica estensione, operata dall'art. 32 impugnato, delle disposizioni dettate per le Regioni ordinarie anche alla Provincia di Bolzano.

In tal modo la norma travalica i precisi confini posti dall'art. 79, comma 1, Statuto, il quale espressamente prevede che trovino applicazione alla Provincia solo le disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, e quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno previste dallo Statuto speciale, da cui discende esplicitamente l'inapplicabilità alla ricorrente delle misure adottate per le altre Regioni.

Conseguentemente, la norma censurata viola, altresì, il disposto del comma 2 del medesimo art. 79, che espressamente assoggetta al già esaminato meccanismo di cui all'art. 104 Statuto, la modificazione delle misure recate dal precedente comma 1.

Sulla indefettibilità di tale meccanismo, la suprema Corte si è espressa chiaramente, affermando che l'art. 104 Statuto consente sì di modificare con legge ordinaria le norme relative all'autonomia finanziaria, introducendo dunque una deroga alla regola prevista dall'art. 103 Statuto, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, purché però vi sia la concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province e cioè sia rispettato il principio consensuale (sent. n. 133/2010).

4 – L'art. 32 violerebbe altresì l'art. 2, d.lgs. n. 266/1992 (norme di attuazione concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), che, nelle materie attribuite alla competenza provinciale, nel disciplinare il rapporto tra l'ordinamento statale e l'ordinamento provinciale, prevede, in capo alla Provincia, unicamente l'onere di adeguare la propria legislazione alle norme statali, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione (o nel più ampio stabilito) e nei limiti di cui agli artt. 4 e 5, Statuto (e cioè, in caso di competenza esclusiva provinciale, solo ove le norme statali possano qualificarsi come «norme fondamentali delle riforme economiche e sociali»; in caso di competenza concorrente, in presenza di disposizioni qualificabili come «principi fondamentali»).

Nelle more dell'adeguamento, per espressa previsione del citato art. 2, d.lgs. n. 266/1992, restano applicabili le norme provinciali.

Ma con la disposizione di cui all'art. 32, l. 183/2011, è prevista l'immediata applicazione delle norme dettate per le Regioni ordinarie anche alle Province autonome e ciò benché siffatte disposizioni, oltre a ingerire nel peculiare regime di autonomia finanziaria riconosciuto alla Provincia stessa dal Titolo VI dello Statuto e dalle relative norme di attuazione (d.lgs. n. 268/1992, in particolare articolo 16), dispongono in materie riservate alla competenza provinciale esclusiva e concorrente, quali l'ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n. 1, St.), la finanza locale (artt. 80 e 81, St.), la sanità (art. 9, n. 10, St.) e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

quindi in materie per cui sarebbe ammissibile, in applicazione dei citati artt. 4 e 5 Statuto, l'imposizione di un obbligo di adeguamento alle norme di riforma economico sociale o, al più, in presenza di materia a competenza concorrente, ai «principi fondamentali» dettati dal legislatore statale.

E, benché il legislatore stesso pretenda di qualificare le disposizioni recate dall'art. 32 come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», esse nella sostanza non ne presentano il carattere dichiarato e pertanto non sono vincolanti per le autonomie speciali (Corte cost. n. 229/2011 e 482/1995).

5 – Ancora, con i commi da 17 a 26, l'art. 32 impugnato si spinge fino a definire tipologia e contenuto delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per la Provincia e per gli enti locali del suo territorio.

Però è l'art. 79, comma 3, Statuto che attribuisce alla Provincia il potere di definire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno per i propri enti locali e le relative funzioni di coordinamento, in relazione alla competenza statutaria spettante alla provincia stessa in materia di finanza locale (artt. 80 e 81, St. e relativa norma di attuazione statutaria di cui al d.lgs. n. 268/1992, in particolare articoli 17 e 18, nonché art. 79, comma 2, St. e d.P.R. n. 305/1988).

Il legislatore statale, quindi, è intervenuto ancora una volta unilateralmente individuando, per il tramite di specifiche misure sanzionatorie, gli strumenti per garantire il rispetto degli obblighi discendenti dal Patto di stabilità e l'art. 32 risulta pertanto nuovamente censurabile per violazione dei già citati artt. 103, 104, e 107 Statuto..

6 – La disposizione censurata appare, infine, irragionevole in quanto incidente su ambiti di riconosciuta competenza provinciale sancita dal nuovo testo dell'art. 79 Statuto, che costituisce il risultato di un incontro di volontà dello Stato e della Provincia autonoma, concretizzato nel già citato accordo di Milano.

La norma è altresì irragionevole per la generica previsione di cui al comma 14, che prevede, unicamente però con riferimento alle misure di cui ai commi da 11 a 13, che l'attuazione delle stesse debba avvenire nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, quando poi essa detta norme di dettaglio, in aperto conflitto con il peculiare regime di autonomia che spetta alla Provincia di Bolzano, proprio in ragione dello Statuto.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 8 del 16 gennaio 2012 (G.U. 8/2012)

Materia: bilancio e contabilità; coordinamento della finanza pubblica.

Limiti violati: artt. 2, comma 1, lett. a) e b), p), q) e t); 3, comma 1, lett. a), e), ed f), 4, 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale (l. cost. 4/1948), e relative norme di attuazione di cui alla l. 690/1981, al d.lgs. C.P.S. 532/1946, al D.P.R. 182/1982 e al d. lgs. 434/1989; artt. 117, commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e 10 della l. cost. 3/2001; l. 131/2003; principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

Ricorrente/i: Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: art. 4, comma 102, art. 8, commi 3 e 4, art. 14, commi da 1 a 6, e art. 32, commi 10, 17, 19, 22, 23, 24, 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)».

Annotazioni:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 102, l. 183/2011:

l'art. 4, comma 102, impugnato, modifica l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 («Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»), estendendo anche agli enti locali e alle camere di commercio l'obbligo - inizialmente previsto con riferimento alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio Sanitario nazionale - di riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale assunto a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile.

La ricorrente, dopo aver ricordato di aver già impugnato il citato art. 9, comma 28, dinanzi alla suprema Corte, con ricorso non ancora deciso, e ribadendo l'interesse alla suddetta impugnativa, afferma l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 102, sotto diversi profili.

La Regione premette che, per costante giurisprudenza costituzionale, non possano essere considerate ricadenti tra i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che intervengono a fissare vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Norme di tale natura – quali appunto il citato art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 e l'art. 4, comma 102, impugnato - arrecano un ingiustificato *vulnus* all'autonomia finanziaria di spesa della Regione, salvaguardata a livello costituzionale.

Per la legge dello Stato, infatti, è legittimo fissare unicamente un "*limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa*" (sentt. nn. 36/2004 e 417/2005).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inoltre, *"la previsione, da parte della legge statale, di limiti all'entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.), perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò in una indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi"* (sent. nn. 417 e 449 del 2005).

Pertanto, l'art. 4, comma 102:

- viola l'art. 117, terzo comma, e l'art. 119, secondo comma, Cost., i quali garantiscono, ai sensi dell'art. 10 della l. cost. 3/2001, la sfera di autonomia finanziaria della Regione, arrestando la competenza statale esclusivamente alla determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica;
- precludendo alla Regione e agli enti pubblici regionali la possibilità di assumere nuovo personale o mantenere i rapporti contrattuali in essere, oltre il limite fissato con legge statale, incide in maniera diretta e puntuale su un aspetto dello "stato economico" del personale, violando l'art. 2, comma 1, lett. a), Statuto, che riconosce alla V.d.A. la potestà legislativa primaria in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale", nonché l'art. 4 Statuto, in forza del quale la Regione esercita, *in subjecta materia*, le rispettive funzioni amministrative;
- ponendo un vincolo diretto e puntuale ad una voce di spesa riguardante gli enti locali regionali, viola l'art. 3, comma 1, lett. f), Statuto, che attribuisce alla ricorrente la potestà di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di "finanze regionali e comunali";
- estendendo alle CCIAA l'obbligo di riduzione della spesa di cui sopra, viola gli artt. 2, comma 1, lett. a), e 3, comma 1, lett. f), Statuto, e l'art. 1, del d. lgs. C.P.S. 532/1946 ("Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi"), per effetto del quale è stato soppresso l'allora ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta, le cui funzioni sono state devolute alla Regione.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, l. 183/2011:

Il comma 3 dell'art. 8 dispone in materia di debito pubblico degli enti territoriali, prevedendo a carico degli stessi l'obbligo di riduzione del debito a decorrere dal 2013 e rinviando la definizione della percentuale annua di riduzione del debito ammessa e delle modalità di attuazione dell'obiettivo medesimo ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Il citato art. 8, comma 3, non dovrebbe applicarsi alla ricorrente, non contenendo alcun riferimento espresso alle Regioni ad autonomia speciale.

Ove così non fosse, la norma sarebbe costituzionalmente illegittima sotto diversi profili:

- la disciplina da essa recata andrebbe ad incidere nell'ambito delle modalità e dei limiti di indebitamento regionale, rimesso alla normativa di attuazione di cui alla l. 690/1981 ("Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta" - art. 11), che ha innovato il quadro dei rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una nuova disciplina

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dell'ordinamento finanziario della Regione. Il successivo d. lgs. 320/1994 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta") ha poi statuito, all'art. 1, che *"Le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta [...], nonché l'ordinamento finanziario della regione [...], possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale"*.

Anche la Corte cost. ha riconosciuto che *"le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto"*, prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle (sent. n. 133/2010);

- l'obbligo di riduzione del debito imposto dalla norma censurata incide direttamente negli ambiti dell' "ordinamento degli enti locali" e delle "finanze locali", con conseguente violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f), Statuto, i quali garantiscono, rispettivamente, la potestà legislativa regionale nelle indicate materie;

- l'art. 8, comma 3, demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione della percentuale annua di riduzione del debito pubblico, nonché delle modalità con le quali tale obiettivo deve essere raggiunto, esorbita dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia e viola la competenza concorrente regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica: alla Regione, infatti, non viene lasciato alcun argine marginale di adeguamento alla disciplina posta dallo Stato (in tal modo la norma viola anche gli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. 3/2001);

- la circostanza che l'attuazione del principio di riduzione delle possibilità di indebitamento sia demandata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, non può dirsi di per sé sufficiente a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione, che trova diretto fondamento negli articoli 5 e 120 Cost. (C. Cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503/2000; n. 282/2002; n. 303/2003).

Tenuto conto che tutto il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali deve essere retto dal principio dell'accordo, la previsione di un mero parere della Conferenza unificata si traduce in una violazione del richiamato principio costituzionale di leale collaborazione, essendo del tutto inidonea ad assicurare l'effettivo raccordo tra i diversi livelli territoriali di governo;

- l'aver rimesso ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'attuazione del principio di riduzione dell'indebitamento, lede altresì l'art. 118 Cost.

Come rilevato dalla Corte cost., infatti, nelle materie che esulano dalla competenza esclusiva statale, quale è quella di cui trattasi, la legge dello Stato può legittimamente attrarre funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, solo previo rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle relative funzioni (sent. n. 278/2010, n. 76/2009, nn. 165 e 88 del 2007, n. 214/2006, n. 151/2005) i quali, come noto, non possono essere considerati alla stregua di *"mere formule verbali capaci con la loro sola evocazione di modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto costituzionalmente stabilito"* (sent. 6/2004).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da ciò consegue, sempre secondo la Corte, che l'attrazione in sussidiarietà può giustificare una deroga al riparto costituzionale delle competenze solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata, accorda, tra l'altro, di cui non vi è traccia nella disciplina statale impugnata.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, l. 183/2011:

Il comma 4 dell'art. 8 stabilisce che gli Enti inadempienti all'obbligo di riduzione del debito di cui al già visto comma 3, sono assoggettati a talune fattispecie sanzionatorie previste dal d. lgs. 149/2011 per il mancato rispetto del patto di stabilità interno; poiché il d. lgs. è già stato impugnato dalla Regione, con ricorso n. 2514/2011 (non ancora deciso), essa ne richiama in tale sede i motivi e profili di censura, in particolare la sua inapplicabilità alle Autonomie speciali.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma da 1 a 6, l. 183/2011:

I commi da 1 a 6 dell'art. 14 prevedono – sia pure con significative esclusioni (ad esempio per quanto concerne le iniziative produttive in zone soggette a vincolo) - l'estensione sperimentale sull'intero territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2013, della disciplina delle c.d. "zone a burocrazia zero".

In breve, il contenuto della disciplina statale relativa alle suddette zone prevede la costituzione di un Ufficio locale del Governo su richiesta della Regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; all'Ufficio è demandato, in via esclusiva e all'unanimità, il rilascio di tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti avviati su richiesta di parte per l'inizio di nuove iniziative produttive.

La ricorrente segnala che la disciplina delle "zone a burocrazia zero", già prevista per il Meridione d'Italia dal d.l. 78/2010, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte cost. con sent. n. 232/2011, atteso che la stessa non aveva previsto adeguati meccanismi di raccordo tra lo Stato e le Regioni.

Sebbene i commi da 1 a 6 censurati non contengano alcun riferimento alle Autonomie speciali, l'impugnativa viene proposta per l'ipotesi che la disciplina censurata sia applicabile alla ricorrente.

La Regione denuncia in particolare la possibilità che l'Ufficio locale del Governo, ove costituito, istruisca e concluda procedimenti amministrativi riguardanti ambiti materiali di competenza delle Regioni, in quanto ciò comporterebbe la lesione delle competenze legislative e delle funzioni amministrative spettanti alla Regione nelle materie indicate dalla Cost. e dallo Statuto e, quindi, la violazione degli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., letti congiuntamente all'art. 10 l.cost. 3/2001, degli artt. 2, comma 1, lettere a), p), q) e t), e 4, dello Statuto speciale, che garantiscono alla Valle d'Aosta le suddette competenze e funzioni, rispettivamente in materia di ordinamento degli uffici, artigianato, industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio, fiere e mercati.

Risulta leso, per le stesse ragioni, anche l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e), Statuto, che riconosce alla ricorrente la potestà di emanare norme legislative di integrazione e attuazione delle leggi statali in materia di "industria e artigianato" e "utilizzo delle miniere".

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La ricorrente censura poi il comma 5 dell'art. 14 che attribuisce all'Ufficio locale del Governo il potere sostitutivo nei casi di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti incardinati presso lo SUAP.

Il riconoscimento di tale potere lede le competenze legislative della Regione, nelle materie più sopra indicate, atteso che la sostituzione governativa avviene al di fuori delle ipotesi previste dalle disposizioni statutarie e di attuazione, con particolare riferimento all'art. 4, del D.P.R. 182/1982, che subordina espressamente l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti della Valle ai casi di "*accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari*", previa assegnazione all'amministrazione regionale di un congruo termine per provvedere.

Il riconoscimento del potere sostitutivo esorbita altresì dalle ipotesi e dai presupposti che consentono la sostituzione dello Stato alla Regione (art. 120 Cost.).

Ne' è stato previsto, sempre in violazione dell'art. 120 Cost., nonché degli artt. 118 Cost. e 8, l. 131/2003 ("Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3") che l'esercizio di siffatto potere sia esercitato nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione (Corte cost., sentt. n. 383/2005 e n. 165/2011).

5) Illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 10, l. 183/2011:

Il comma 10 dell'art. censurato prevede un concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal d.l. 78/2010; l'entità di tale contributo finanziario gravante su ciascuna autonomia speciale è determinata unilateralmente dal legislatore statale, a prescindere da qualsivoglia accordo con la Regione ricorrente.

La disposizione, pertanto, risulta manifestamente illegittima per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione. Tale violazione, infatti, si riflette direttamente sulla lesione della particolare autonomia finanziaria di cui la Regione gode in base agli artt. 2, comma 1, lett. a), e, comma 1, lett. f), 12, 48 bis e 50 dello Statuto e della relativa normativa di attuazione (l. 690/1981), in base ai quali occorre privilegiare, nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, il metodo dell'accordo. La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire più volte, del resto, che "*il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo*" (sent. n. 74/2009), la quale è "espressione" della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (sent. n. 82/2007; sent. n. 353/2004).

Il comma 10 viola altresì il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost, poiché omette di enunciare i criteri di riparto tra le diverse Regioni a Statuto speciale del contributo agli obiettivi di finanza pubblica, ed è in contrasto con il riparto di cui al d.l. 78/2010, condiviso dalle autonomie speciali.

6) Illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 17, l. 183/2011:

L'art. 32, comma 17, prevede che le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni e dei rispettivi enti locali siano definite, a partire dall'anno 2013, attraverso il sistema dell' "accordo integrato" tra Stato e Regioni.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siffatta previsione, tuttavia - ove ritenuta applicabile alle Regioni a Statuto speciale - si pone in contrasto con quanto stabilito dalle precedenti leggi finanziarie statali (oltre che con i commi 11, 12, 13 e 14 della stessa l. 183/2011), in base alle quali il concorso delle Autonomie speciali e dei relativi enti locali alla manovra finanziaria va definito attraverso il diverso strumento dell' "accordo separato" tra singola Regione speciale e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale ultimo metodo è considerato l'unico in grado di assicurare un "dialogo" diretto tra l'Ente regionale e lo Stato idoneo a garantire la particolare autonomia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto Speciale; pertanto, non essendo stato previsto dall'art. 32, quest'ultimo lede l'autonomia finanziaria della Regione di cui ai agli artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto e della relativa normativa di attuazione (l. 690/1981 e d. lgs. 434/1989).

La norma è illegittima anche ove demandata ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata, la disciplina delle modalità per la stipula del suddetto "accordo integrato", anche con riguardo agli enti locali regionali, poiché in tal modo essa viola il principio di leale collaborazione, tenuto conto che il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali deve essere retto dal principio dell'accordo.

Inoltre, poiché la previsione di un mero parere della Conferenza unificata non appare idonea ad assicurare l'effettivo raccordo tra i diversi livelli territoriali di governo, il comma 17 censurato lede la competenza concorrente della Valle in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui artt. 117 comma terzo, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. 3/2001.

Parimenti lesa è l'art. 118 Cost., come rilevato dalla suprema Corte, infatti, nelle materie, quale è quella di cui trattasi, che esulano dalla competenza esclusiva statale, la legge dello Stato può attrarre funzioni amministrative e regolarne l'esercizio solo previo rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle relative funzioni (sentt. n. 278/2010, n. 76/2009, n. 165 e n. 88 del 2007, n. 214/2006, n. 151/2005).

In tale ambito materiale, peraltro, ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost., lo Stato non può esercitare alcun potere regolamentare, trattandosi, come noto, di materia che esula dalla competenza legislativa esclusiva statale.

7) Illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 19, 22, 23, 24 e 25, l. 183/2011:

I commi 19, 22, 23, 24 e 25, dell'art. 32, della legge impugnata, introducano delle modifiche al d.lgs. 149/2011 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, all'art. 7 di tale decreto.

La ricorrente, avendo già impugnato il d. lgs. 149/2011 con ricorso n. 157/2011, non ancora deciso, ne richiama qui i motivi e i profili di censura proposti.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 10 del 17 gennaio 2012 (GU n. 9/2012)

Materia: assistenza e servizi sociali, immigrazione

Limiti violati: artt. 3, 16, 34, 117, primo comma e secondo comma, lett. b), g) e m), 120 Cost; art. 8, primo comma, n. 1, 9, 10 e 25 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); artt. 27 ter, 29 comma 3 e 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001); art. 7 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: artt. 1, comma 3, lett. g) secondo periodo, ultima parte, 6, comma 3, lett. e) e comma 6, 10, comma 2, 12, comma 4, 13, comma 3, 14, commi 3 e 5, 16, commi 2, 3 e 4 della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri)

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato varie disposizioni della legge provinciale di Bolzano 12/2011 relativa all'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri.

In primo luogo viene censurato l'art. 6 per aver previsto nella composizione della Consulta provinciale per l'immigrazione anche una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano; così facendo, la norma provinciale di fatto ha attribuito funzioni obbligatorie, quali la partecipazione ai lavori della Consulta, ad organi dello Stato e, prima ancora, ha obbligato tali organi a designare il proprio rappresentante nella Consulta. La norma provinciale è ritenuta, pertanto, lesiva dell'art. 117, comma 2 lett. g) Cost., il quale attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. La norma impugnata violerebbe altresì l'art. 8, c. 1 n. 1 dello Statuto della Regione autonoma Trentino Alto Adige che attribuisce alle province la potestà di emanare norme legislative relative all'organizzazione amministrativa dei soli organi della provincia stessa. Richiama, a tale proposito, le sentt. 134/2001 e 30/2006 in cui la Corte ha sottolineato che, pur nell'auspicio che «*si sviluppino forme di collaborazione tra apparati statali, regionali,*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

provinciali, tali forme di collaborazione e di coordinamento non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, ma devono trovare fondamento e presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordo tra gli enti interessati”.

L'art. 10 della legge impugnata, relativo all'assistenza sociale a favore dei cittadini stranieri, dopo alcune disposizioni di principio, stabilisce che alle prestazioni sociali “di natura economica” hanno accesso i soli cittadini stranieri non UE in possesso del requisito di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile nella provincia di Bolzano. Tale previsione, prefigurata come possibilità generale e astratta nell'art. 1, comma 3, lett. g) secondo periodo, ultima proposizione, contrasterebbe innanzitutto con l'art. 3 della Costituzione: da un lato, perchè costituisce una disciplina manifestamente contraddittoria e irragionevole rispetto all'impianto sistematico della stessa disciplina provinciale dell'accesso degli stranieri all'assistenza; dall'altro, perchè pone una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche. Per quanto riguarda la ragionevolezza, proprio i più rilevanti servizi sociali (quelli a contenuto economico) vengono subordinati all'ulteriore requisito dei cinque anni in Provincia quando la durata minima della residenza o dimora non ha alcun collegamento necessario con l'entità del bisogno o con il grado di emarginazione. Anche con riferimento al principio di uguaglianza, la mera durata della residenza o dimora stabile non è circostanza idonea a differenziare in modo sostanziale le diverse situazioni di bisogno o di emarginazione. Non lo sarebbe neppure la durata della situazione di bisogno o di emarginazione, visto che tali situazioni vanno comunque valutate nella loro consistenza e gravità intrinseca, di cui la durata può solo essere, ma non necessariamente è, un indice significativo. Il ricorrente richiama a tal fine le sentenze della Corte 40 e 61 del 2011, afferenti ad analoghe disposizioni di altre regioni, rilevando che la disposizione impugnata sarebbe altresì lesiva dell'art. 8 n. 25 e dell'art. 4 dello Statuto della regione autonoma Trentino Alto Adige, non essendo stati rispettati i limiti posti dallo Statuto dall'esercizio della potestà legislativa della Provincia di Bolzano, che sono, oltre alla Costituzione e agli obblighi internazionali, i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e le norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica (anche se il ricorrente richiama, a tale proposito, le norme statali che costituiscono principi fondamentali della materia dell'assistenza pubblica, quali l'art. 41 del d.lgs. 286/1998 e l'art. 80, comma 19, della legge 388/2000, che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno). Infine, la disposizione impugnata violerebbe anche l'art. 117, comma 2 lett. m) Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni sociali.

L'art. 12, relativo alle politiche abitative e di accoglienza viene ugualmente impugnato in quanto ritenuto illegittimo per aver posto un'equiparazione soltanto apparente tra cittadini residenti nel territorio provinciale e stranieri. L'oggetto specifico della disposizione è, infatti, il ricongiungimento familiare, che è una situazione giuridica di diritto condizionato configurabile soltanto in relazione a famiglie composte integralmente da stranieri extracomunitari, di cui uno sia residente nel territorio nazionale, mentre gli altri membri risiedono all'estero. Tale situazione non è invece a priori configurabile in

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

relazione a famiglie composte integralmente da cittadini italiani o dell'Unione, residenti nel territorio nazionale, o a famiglie composte da un membro cittadino italiano o dell'Unione residente nel territorio nazionale, e da altri membri cittadini stranieri, residenti o meno che siano nel territorio nazionale. In tutte queste altre situazioni, infatti, il diritto del membro della famiglia non residente di ricongiungersi con il membro residente nel territorio nazionale che sia cittadino italiano o dell'Unione non può essere, e non è, assoggettato ad alcuna restrizione. Ne discende pertanto che la disposizione in esame si risolve in una forma di disciplina diretta da parte della legge provinciale di alcune delle condizioni a cui il ricongiungimento viene subordinato; in particolare delle condizioni inerenti all'alloggio e al reddito annuo minimo, contravvenendo così all'art. 117 comma 2 lett. b) Cost., il quale attribuisce alla competenza statale esclusiva la legislazione in materia di «b) immigrazione. La materia esula quindi del tutto dalla competenza provinciale. La disposizione viola, inoltre, gli artt. 8, 9 e 10 dello Statuto, poiché nessuna delle previsioni di competenza legislativa contenute in tali articoli attribuisce alla provincia di Bolzano competenze in materia di disciplina dell'immigrazione. La materia del ricongiungimento familiare è infatti interamente regolata dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. 286/1998, che impone allo straniero che richiede il ricongiungimento di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato sulla base di parametri specificamente indicati nello stesso comma, e stabilisce inoltre che i requisiti relativi all'alloggio siano accertati dai competenti uffici comunali.

Anche l'art. 13, relativo alla formazione professionale per adulti e politiche del lavoro e che interviene pertanto nella materia di competenza provinciale della formazione professionale, è ritenuto illegittimo dal ricorrente, per aver previsto che la Provincia promuove l'attuazione sul suo territorio della Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, rientrando pertanto nella competenza esclusiva statale in materia di immigrazione di cui all'art. 117, secondo comma, lett. b) Cost. Infatti, lo Stato ha attuato la Direttiva con il d.lgs. 17/2008, prevedendo un'articolata disciplina sostanziale e procedurale dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri per finalità di ricerca scientifica, che esclude del tutto competenze regionali o provinciali, e inserisce tale particolare fattispecie nella cornice sistematica della normativa generale sull'immigrazione. La disposizione non ha mai formato oggetto di censura da parte delle regioni o delle province autonome, la cui estraneità alla materia è quindi inoppugnabile. Ciò serve, ai fini del ricorso, ad escludere che la legittimità costituzionale della disposizione provinciale impugnata possa essere sostenuta facendo leva sulla clausola in essa contenuta secondo la quale la provincia promuove l'attuazione della Direttiva «per quanto di sua competenza». Non possono infatti sussistere competenze provinciali in una materia che attiene esclusivamente e integralmente all'immigrazione.

Analoghe previsioni discriminatorie sarebbero contenute nell'art. 14 della legge impugnata, intitolato al diritto allo studio: anche in questo caso vengono richiesti particolari requisiti agli studenti stranieri o alle loro famiglie ai fini dell'accesso ai contributi provinciali, più in particolare cinque anni di residenza ininterrotta in provincia di Bolzano. Le censure sono pertanto le medesime già illustrate nel secondo motivo, relativo all'assistenza sociale, vale a dire irragionevolezza e disparità di trattamento con

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

conseguente violazione dell'art. 3 Cost., ed, in aggiunta, anche dell'art. 34, terzo e quarto comma Cost., giusta i quali *«I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegnate alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso»*. Le disposizioni in esame comporterebbero infine violazione diretta del diritto allo studio, garantito dall'art. 34 Cost., nella misura in cui si traducono, per gli stranieri regolarmente residenti da meno di cinque anni o per i loro figli, in un ostacolo insormontabile ad intraprendere taluni percorsi di studio, qualora tali percorsi siano possibili soltanto frequentando l'università (comma 5) o scuole fuori provincia (comma 3), e a questo fine siano indispensabili le provvidenze di assistenza scolastica previste dalla legislazione provinciale. Per le medesime ragioni sarebbero poi costituzionalmente illegittime le previsioni dell'art. 16 commi 3 e 4 della legge impugnata, che adeguano la legge provinciale 7/74 sull'assistenza scolastica e la legge provinciale 9/2004 sul diritto allo studio universitario a quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'art. 14 censurati. Le ragioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni presupposte si estendono quindi per derivazione alle disposizioni dipendenti recate dall'art. 16 commi 3 e 4 nella parte in cui introducono il requisito della residenza quinquennale per gli stranieri extracomunitari.

Il ricorso ha ad oggetto anche l'art. 16 della legge impugnata che introduce, ai fini della concessione di sovvenzioni per l'apprendimento di lingue straniere, il requisito per i cittadini UE della residenza da almeno un anno nella provincia di Bolzano. Tale disposizione violerebbe innanzitutto l'art. 117, primo comma Cost., nella parte in cui prevede che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto, fra gli altri, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Il cittadino dell'Unione regolarmente residente nel territorio nazionale non può infatti subire alcun trattamento discriminatorio rispetto al cittadino italiano, pena la violazione diretta del principio di non discriminazione (art. 18 TFUE) e del principio di libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione (art. 45 TFUE), che trovano oltretutto puntuale disciplina nella Direttiva 2004/38/CE sull'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'Unione, attuata con il d.lgs. 30/2007. Analogamente ai motivi di censura riferiti agli artt. 10 e 14 della legge impugnata, il requisito della residenza minima di un anno comporta poi violazione dell'art. 3 Cost.

Quale censura di chiusura, il ricorrente ritiene che tutte le disposizioni impugnate che prevedono requisiti temporali minimi di residenza in provincia di entità maggiore di quelli previsti per le analoghe prestazioni dai principi della legislazione nazionale e comunitaria violano gli artt. 16 Cost. (libertà di circolazione all'interno del territorio nazionale) e 120 Cost. (divieto per le regioni e province autonome di introdurre restrizioni anche indirette alla libera circolazione delle persone e al loro ingresso nei territori regionali o provinciali).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 12 del 18 gennaio 2012 (G.U. 9/2012)

Materia: bilancio e contabilità; coordinamento della finanza pubblica.

Limiti violati: art. 8, nn. 1), 9), 12), 14) e 20); art. 9, nn. 3), 7) e 8); artt. 16, 74, 87, 88, 103, 104 e 107; titolo VI e in particolare artt. 79, 80 e 81 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); e relative norme di attuazione: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in particolare artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale); artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. 3/2001; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: artt. 4, comma 90; 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4; 14, commi da 1 a 6; 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)».

Annotazioni:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 90, l. 183/2011

Il comma 89 dell'art. 4 dispone il trasferimento (a partire dal 2013), dal Ministero della salute alle Regioni e alle Province autonome, delle competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante. Il comma 93 statuisce che tale trasferimento di funzioni sia operato per le autonomie speciali con norme di attuazione in conformità degli statuti.

In contraddizione con il comma 93, l'impugnato comma 90 dispone invece che al trasferimento delle suddette funzioni assistenziali si provvederà con regolamento statale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Per la ricorrente è evidente che i due metodi di trasferimento suddetti sono incompatibili, ma mentre quello previsto dal comma 93 (norme di attuazione) è corretto e legittimo, poiché conforme all'art. 107 Statuto di autonomia, quello del comma 90 (regolamento statale) è illegittimo, in quanto il disposto dell'art. 4 l. 183/2011 ricade in una materia di competenza provinciale, e ciò sia che la si guardi in una prospettiva meramente statutaria, in base all'art. 9, n. 10) Statuto («igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera»), sia che la si consideri nella prospettiva della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.: materia che è stata ritenuta dalla Corte

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cost. - ai sensi dell'art. 10 l. cost. 3/2001 - più ampia della competenza statutaria (sentt. 162/2007 e 240/2007).

Il comma 90 è dunque illegittimo perchè viola la competenza della provincia in materia di sanità e la sfera di competenza riservata dall'art. 107 Statuto alle norme di attuazione del medesimo.

Infine, il comma 90 prevede un regolamento statale in materia provinciale, così violando il principio di esclusione dei regolamenti statali nelle materie regionali, risultante dall'art. 117, sesto comma, Cost. e dall'art. 2 d. lgs. n. 266/1992.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4, l. 183/2011

Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che *«le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 (dell'art. 8) costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione»*. Nello specifico, i commi 1, 2 e 3 primo periodo (non impugnati dalla ricorrente) limitano la possibilità di indebitamento degli enti locali e delle Regioni.

Il terzo periodo del comma 3 prescrive che con decreto ministeriale non regolamentare, sentita la conferenza unificata, sono stabilite le modalità di attuazione della riduzione del debito.

Il comma 4, a sua volta, prevede l'applicabilità, in caso di inadempimento da parte dei suddetti enti degli obblighi di riduzione, delle misure sanzionatorie di cui al d. lgs. 149/2011 per la violazione del patto di stabilità interno.

La ricorrente precisa di proporre l'impugnazione solo per l'ipotesi che le suddette norme, stante il loro tenore generale, siano applicabili anche alla Provincia.

Quanto al secondo periodo del comma 3, la Provincia rileva che i commi 1 e 2 dell'art. 8 non contengono affatto «principi fondamentali» di coordinamento della finanza pubblica e, dunque, risultano violati gli stessi articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. richiamati proprio nell'art. 8, comma 3.

Si tratta invece di disposizioni che fissano limiti precisi e rigidi alla possibilità di indebitamento degli enti locali e delle regioni, non suscettibili di autonomo ulteriore svolgimento da parte delle regioni, risultando dunque assente il carattere necessario affinché una norma possa qualificarsi come un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (sentt. Corte cost. n. 390/2004, n. 417/2005, n. 169/2007, n. 159/2008 e n. 297/2009). Inoltre, tali limiti non sono neppure caratterizzati da quella transitorietà o temporaneità che in alcuni casi costituisce una giustificazione per limiti precisi (sent. n. 300/2004).

Anche il terzo periodo del comma 3 viola la logica dell'art. 117, terzo comma, Cost., poiché invece di lasciare alle regioni l'attuazione del primo periodo del comma 3, affida ad un d.m. il compito di dettare le norme di dettaglio attuative: anch'esso, dunque, non può essere considerato un principio fondamentale.

Infine, dall'illegittimità del comma 3, secondo e terzo periodo, discende quella del comma 4 dell'art. 8 (sempre per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.): infatti, in base a costante giurisprudenza costituzionale, le sanzioni possono essere legittimamente

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

previste dallo Stato per la violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza, ma non per la violazione di norme di dettaglio.

I commi 3 e 4 violerebbero anche l'art. 74 Statuto, che disciplina specificamente la possibilità per la Provincia di ricorrere all'indebitamento, stabilendone anche il limite. Infatti, il comma 3 pretende di aggiungere altri limiti, mediante illegittima diversa norma puntuale (art. 8, comma 2) e mediante illegittimo rinvio ad un d.m. per la riduzione del debito. Il contrasto del comma 4 è consequenziale.

I suddetti commi ledono poi l'art. 79 Statuto, che regola in maniera precisa, esaustiva ed esclusiva i modi in cui le province assolvono gli «*obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale*», espressamente disponendo che detti modi possono essere modificati esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 Statuto.

Poiché, quindi, la Provincia è soggetta al regime speciale di cui all'art. 79, con espressa esclusione dell'applicabilità delle norme valevoli per le regioni ordinarie e, in particolare, di quelle relative al patto di stabilità (comma 3 dell'art. 79), i commi 3 e 4 censurati ledono tale disposizione, poiché dettano norme di coordinamento della finanza pubblica con scopi di stabilizzazione finanziaria. Come più volte confermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, l'art. 79 ha pieno rango di statuto speciale, ed il legislatore ordinario non può alterare unilateralmente l'assetto dei rapporti in materia finanziaria disegnato dallo Statuto, assimilando la posizione delle province autonome a quella delle regioni ordinarie.

Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e regioni speciali è dominato dal principio dell'accordo, pienamente riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale (sentt. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010).

Ancora, poiché l'art. 8, comma 3, secondo e terzo periodo, pretende di vincolare gli enti locali della Provincia con norme dettagliate in materia di indebitamento, risulta violato l'art. 80, comma 1, Statuto, in base al quale «le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5, in materia di finanza locale», e risulta violata altresì la relativa norma di attuazione che assegna alla provincia il potere di provvedere a definire i limiti dell'indebitamento degli enti locali (art. 17, comma 3, d. lgs. 268/1992).

In via consequenziale, anche il comma 4 - in quanto norma sanzionatoria - si pone in contrasto con tali disposizioni.

Il terzo periodo del comma 3, infine, è affetto da ulteriori, specifiche illegittimità. Infatti, benché esso parli di «decreto di natura non regolamentare», l'atto cui si rinvia ha carattere sostanzialmente normativo (è generale, astratto ed innovativo), per cui la norma impugnata contempla una fonte secondaria statale in materie provinciali (coordinamento della finanza pubblica e finanza locale), in contrasto con il principio di esclusione dei regolamenti statali nelle materie regionali, risultante dalla giurisprudenza costituzionale, dall'art. 117, comma 6, Cost. e, per la Provincia, anche dall'art. 2 d.lgs. 266/1992.

Qualora si ritenesse che il d.m. in questione sia un atto non normativo, il terzo periodo del comma 3 si porrebbe in contrasto con l'art. 4 d.lgs. n. 266/1992, che esclude l'esercizio di funzioni amministrative statali in materie di competenza provinciale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In via subordinata, la norma sarebbe comunque illegittima perché prevede il solo parere della conferenza unificata invece dell'intesa, che - in virtù del principio di leale collaborazione - si rende necessaria data la chiara incidenza del d.m. in materia di coordinamento della finanza pubblica di competenza concorrente.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi da 1 a 6, l. 183/2011

I commi da 1 a 6 dell'art. 14 stabiliscono l'applicazione, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, su tutto il territorio nazionale, della disciplina delle c.d. "zone a burocrazia zero", di cui all'art. 43 del d.l. 78/2010 e prevedono la costituzione e disciplinano le funzioni e le procedure dell'Ufficio locale del Governo, quale organo destinato ad adottare in via esclusiva tutti i "*provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte*" e relativi a "*nuove iniziative produttive, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica*".

Per la ricorrente la disposizione pone anzitutto problemi interpretativi, poiché, quando è stata approvata, era già intervenuta la sent. Corte cost. n. 232/2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 d.l. n. 78/2010, nella parte in cui è destinato «*ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale*». Dunque, poiché l'art. 43 non si applica a tali materie, anche l'art. 14, che ad esso fa riferimento per definire il proprio ambito di applicazione, non può riferirsi ad esse.

Poiché il tenore dell'art. 14 non consente di escludere che esso si applichi anche alle autonomie speciali, la Provincia propone il presente ricorso in via tuzioristica.

Le norme censurate, infatti, come emerge anche dalla citata sent. 232/2011, intervengono in svariate materie di competenza provinciale, quali l'urbanistica, l'artigianato, le fiere e i mercati, le miniere, cave e torbiere, il turismo e l'industria alberghiera, l'agricoltura, il commercio, gli esercizi pubblici, l'incremento della produzione industriale (artt. 8 e 9 Statuto). In tutte queste materie la Provincia dispone anche della potestà amministrativa (art. 16 Statuto).

Inoltre, è da tener conto anche del potenziale impatto della nuova disciplina statale sulla normativa organica, già vigente nella Provincia, in materia di procedimenti amministrativi e che disciplina anche lo sportello unico per le attività produttive (l.p. 23/1992).

Poiché le norme censurate regolano in modo dettagliato i procedimenti amministrativi relativi alle iniziative produttive, affidando la competenza a deciderli ad un ufficio statale, esse ledono chiaramente le competenze legislative ed amministrative della Provincia nelle materie sopra elencate ed in quella dell'organizzazione amministrativa.

Per le materie per le quali siano applicabili le norme statutarie, sono violati gli artt. 8, 9 e 16 Statuto, per «l'esproprio» della competenza a regolare i procedimenti amministrativi e della stessa funzione amministrativa; qualora, invece, si ritenga operante l'art. 10 l. cost. 3/2001 o si ricada in una «nuova» materia, risulteranno violati l'art. 117, terzo e quarto, e l'art. 118 Cost., sempre per l'invasione della competenza provinciale a regolare i procedimenti amministrativi nelle proprie materie e per assenza dei presupposti della «chiamata in sussidiarietà», come evidenziato dalla citata sent. n. 232/2011.

A sostegno dell'illegittimità dell'art. 14 l. 183/2011, la ricorrente richiama l'argomentazione delle censurate illegittimità dell'art. 43 del dl 78/2010, dal quale il

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

primo art. si discosta solo per il carattere transitorio. In primo luogo, la Corte ha respinto la tesi difensiva secondo la quale l'art. 43 andrebbe ricondotto alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ovvero - in via subordinata - a quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, osservando che esso *«prescrive una disciplina di dettaglio in tema di trattazione e definizione di procedimenti amministrativi, del tutto estranea alla evocata materia»* del coordinamento finanziario.

La Corte ha poi evidenziato che l'art. 43 prevede un'attribuzione generalizzata ed astratta ad un organo statale di un insieme indifferenziato di funzioni e destinata ad avere vigore in tutti i procedimenti amministrativi concernenti le "nuove iniziative produttive", a prescindere dalla materia nel cui contesto hanno rilievo tali procedimenti. Appurato ciò, la Corte ha ritenuto pertanto fondata la censura basata sull'art. 118, primo comma, Cost., *«in ragione della assenza nel contesto dispositivo di una qualsiasi esplicitazione, sia dell'esigenza di assicurare l'esercizio unitario perseguito attraverso tali funzioni, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, di detta avocazione rispetto al fine voluto ed ai mezzi predisposti per raggiungerlo, sia della impossibilità che le funzioni amministrative de quibus possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori»*.

I commi censurati violano anche le norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 266/1992 ed in particolare l'art. 2, che nelle materie di potestà legislativa provinciale vieta la diretta operatività della legislazione statale, prescrivendone invece il recepimento nei sei mesi e nei limiti in cui esso risulti dovuto e l'art. 4, che stabilisce che la legge non può attribuire agli organi statali, nella materie di competenza delle province autonome, funzioni amministrative diverse da quelli spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

Infine, sono violati il principio di ragionevolezza e quello di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), perchè la norma dichiara di voler ridurre gli oneri amministrativi ma, in realtà, li aggrava dato che gli organi normalmente competenti sono sostituiti con un ufficio necessariamente composto dai rappresentanti dei quattro livelli istituzionali, che devono decidere all'unanimità. Ne risulta una disciplina farraginosa, che verosimilmente renderebbe più difficili nuove iniziative produttive.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, l. 183/2011

L'art. 32 impugnato detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

– In particolare il **comma 1 dell'art. 32** stabilisce che, *«ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione»*.

Il comma 1 si pone in insanabile conflitto con l'art. 79 Statuto, il cui contenuto, già ricordato nel punto 2), qui si richiama.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dunque, risulta chiaramente che la Provincia è soggetta al regime speciale di cui all'art. 79 Statuto, con espressa esclusione dell'applicabilità delle norme valevoli per le Regioni ordinarie e, in particolare, di quelle relative al patto di stabilità. Il legislatore ordinario non può alterare unilateralmente l'assetto dei rapporti in materia finanziaria disegnato dallo Statuto, assimilando la posizione di questa Provincia a quella delle Regioni ordinarie.

– **Il comma 10 dell'art. 32** regola il concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal d.l. 78/2010, con determinazione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entità del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale.

Lo Stato definisce quindi unilateralmente con legge ordinaria il riparto fra le autonomie speciali del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, violando il principio consensuale che domina i rapporti tra Stato e autonomie speciali in materia finanziaria.

Inoltre, il comma 10 viola l'art. 79 Statuto perché i modi in cui la Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o sono fissati direttamente dallo stesso art. 79 o vanno concordati tra Stato e Provincia, sempre in base all'art. 79 (comma 3).

Corrispondentemente, è violato l'art. 104 Statuto, che richiede il consenso della Provincia per la modifica delle norme del Titolo VI dello Statuto stesso.

Il riparto previsto dal comma 10 appare altresì privo di qualsiasi enunciazione di criterio e quindi meramente «potestativo» da parte dello Stato.

– **Il comma 12 dell'art. 32** dispone che la Regione e le Province autonome concordano annualmente il saldo programmatico con il Ministero dell'economia e delle finanze; determina il contenuto di tale accordo e prevede che, in sua mancanza, si applichino le disposizioni stabilite per le regioni ordinarie.

Tale norma conferma la fondatezza della censura avanzata contro il comma 10, perché lo stesso legislatore statale prevede che il saldo programmatico vada concordato, però, poi, il comma 12 impone all'accordo un contenuto vincolato, corrispondente alla somma indicata nel comma 10.

La contraddittorietà interna del comma 12 implica che esso, oltre a violare il principio consensuale in materia di finanza delle autonomie speciali e l'art. 79 Statuto, sia anche irragionevole (art. 3 Cost.), poiché la Provincia, chiamata a concludere un accordo, in realtà si vede imposta la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Anche la previsione che, in caso di mancato accordo, si applichino le disposizioni stabilite per le regioni ordinarie è illegittima, poiché sono nuovamente violati il principio consensuale in materia di finanza delle autonomie speciali e gli artt. 79 e 104 Statuto, oltre al principio di leale collaborazione.

Infatti, il legislatore statale non può prevedere che l'applicazione delle norme relative alle Regioni ordinarie scatti semplicemente «*in caso di mancato accordo*», dato che ciò «*vanifica la previsione dell'intesa, in quanto attribuisce ad una delle parti un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata [...] dalla paritaria codeterminazione dell'atto*» (sent. Corte cost. n. 121/2010); è invece necessario che il legislatore preveda meccanismi paritetici volti a superare il dissenso (sent. n. 383/2005).

– **Il comma 13 dell'art. 32** stabilisce che le autonomie speciali, che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscano, per gli enti locali dei

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rispettivi territori, mediante accordi con il Ministro dell'economia, le modalità attuative del patto di stabilità interno; l'assoggettamento dei predetti enti locali all'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali del restante territorio nazionale; l'estensione, in caso di mancato accordo tra Governo e autonomie speciali, delle disposizioni del patto di stabilità relativo a questi ultimi.

La disposizione censurata è illegittima, sotto diversi profili.

Nel prevedere che la Provincia definisca il patto di stabilità per gli enti locali del proprio territorio mediante accordi con il Ministro dell'economia, viola l'art. 79, comma 3, per le ragioni illustrate in precedenza.

Per la diretta applicazione ai medesimi enti locali di norme statali in materia di finanza locale essa lede gli artt. 80 (competenza della Prov. in materia di finanza locale) e 81 (accordo tra Prov. e Comuni sulle finanze dei Comuni) Statuto e le relative norme di attuazione (art. 17 d.lgs. 268/1992). Si sovrappone anche all'art. 3 l.p. 36/1993, che attua le succitate disposizioni, stabilendo che *«in sede di definizione dell'accordo previsto dall'art. 81 dello statuto speciale sono stabilite, oltre alla quantità delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e agli altri enti locali, le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al patto di stabilità interno»*.

La norma viola altresì l'art. 2 d.lgs. 266/1992, che subordina la diretta applicazione di sopravvenute norme statali all'accertamento da parte della Corte cost. del mancato adeguamento della legislazione provinciale.

Infine - assoggettando anche gli enti locali del territorio della Provincia all'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali del restante territorio nazionale - si pone in contrasto con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 32, comma 14, secondo la quale l'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle autonomie speciali e delle relative norme di attuazione.

- **Il comma 16 dell'art. 32** statuisce il concorso delle autonomie speciali al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

Questa disposizione viola l'art. 79 Statuto per le ragioni già esposte in relazione all'art. 32, comma 1, in particolare la ricorrente denuncia la sovrapposizione delle legge ordinaria alla disciplina statutaria che regola il concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica. E poiché le misure di cui all'art. 79 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 Statuto, anche tale norma rimane violata.

- **Il primo periodo del comma 17 dell'art. 32** stabilisce che *«a decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali»*.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'impugnativa è proposta per l'ipotesi che la norma sia vincolante e non meramente facoltizzante per la ricorrente.

Essa è illegittima perché ancora una volta la disciplina posta dalla legge ordinaria si sovrappone a quella del più volte citato art. 79 Statuto, che specificamente regola per la Provincia le modalità di stipulazione del patto di stabilità ed il concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

E' incongrua, poiché non si comprende la previsione che sul contenuto dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome dovrebbe registrarsi un previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie, o con i rappresentanti delle associazioni degli enti locali (a meno che non si ritenga - cosa che per la ricorrente non risulta però dalla norma - che tale ulteriore accordo sia richiesto soltanto sulla parte che riguarda gli enti locali).

– **Il terzo periodo del comma 17 ed i commi 19, 22, 24, 25 e 26 dell'art. 32** dettano condizioni per l'adempimento da parte della Provincia degli obiettivi del patto di stabilità interno e prevedono i casi di violazione del patto e le relative sanzioni.

Per la ricorrente anche tali disposizioni sono illegittime per violazione dell'art. 79 Statuto, che pone le regole per la definizione del patto di stabilità, precisando che «*non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale*» (comma 3), del già illustrato principio consensuale che domina i rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali e degli artt. 103, 104 e 107 Statuto, che richiedono o il procedimento di revisione costituzionale o comunque un procedimento concertato per la modifica o attuazione del Titolo VI dello Statuto.

In particolare poi, poiché il primo periodo del comma 17 fa riferimento agli «*obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, ... delle province autonome ...e degli enti locali del territorio*», le norme sopra illustrate potrebbero essere intese come applicabili anche in relazione agli obblighi concernenti il patto di stabilità degli enti locali.

In questo caso, esse violerebbero nello specifico l'art. 79, comma 3, Statuto in base al quale spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali e la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti stessi.

Sarebbero violati altresì l'art. 80 Statuto, che garantisce competenza legislativa alle province in materia di finanza locale e l'art. 17, comma 3, d.lgs. 268/1992, che attribuisce alle province il potere di disciplinare «*con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale*». Tale potestà legislativa è stata attuata con la l.p. 36/1993. Le norme in questione, dunque, pretendono di sovrapporsi con diretta applicabilità ad una disciplina già vigente in provincia, con conseguente violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 266/1992.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 13 del 18 gennaio 2012 (G.U. 9/2012)

Materia: bilancio e contabilità; coordinamento della finanza pubblica.

Limiti violati: artt. 103, 104 e 107, titolo VI e in particolare art. 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); e relative norme di attuazione, in particolare d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in particolare artt. 2 e 4); artt. 117 e 119 Cost. in combinato disposto con art. 10 l. cost. 3/2001; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Trentino Alto-Adige/Südtirol

Oggetto del ricorso: art. 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)».

Annotazioni:

L'art. 32 impugnato detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

1 – In particolare il **comma 1 dell'art. 32** stabilisce che, *«ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione»*.

Il comma 1 si pone in insanabile conflitto con l'art. 79 Statuto che disciplina ormai in modo preciso ed esclusivo le regole secondo le quali la Regione e le Province assolvono gli *«obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale»*. Esso dispone altresì che tali misure possono essere modificate esclusivamente con la particolare procedura prevista dall'art. 104 Statuto. Inoltre, nel comma 3 l'art. 79 stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilità e prevede espressamente che *«non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale»*. Ed il comma 4 ribadisce che *«le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo»*.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dunque, risulta chiaramente che la Regione è soggetta al regime speciale di cui all'art. 79 Statuto, con espressa esclusione dell'applicabilità delle norme valevoli per le Regioni ordinarie e, in particolare, di quelle relative al patto di stabilità. Il legislatore ordinario non può alterare unilateralmente l'assetto dei rapporti in materia finanziaria disegnato dallo Statuto, assimilando la posizione di questa Regione a quella delle Regioni ordinarie.

Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali è dominato dal principio dell'accordo, pienamente riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale (sentt. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010).

2 – Il comma 10 dell'art. 32 regola il concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal d.l. 78/2010 (e di cui al d.l. 98/2011), con determinazione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entità del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale.

Lo Stato definisce quindi unilateralmente con legge ordinaria il riparto fra le autonomie speciali del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, violando il principio consensuale che domina i rapporti tra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria.

Inoltre, il comma 10 viola l'art. 79 Statuto perché i modi in cui la Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o sono fissati direttamente dallo stesso art. 79 o vanno concordati tra Stato e Regione, sempre in base all'art. 79 (comma 3). Corrispondentemente, è violato l'art. 104 Statuto, che richiede il consenso della Regione per la modifica delle norme del Titolo VI dello Statuto stesso.

Il riparto previsto dal comma 10 appare altresì privo di qualsiasi enunciazione di criterio e quindi meramente «potestativo» da parte dello Stato; si osserva che, se per quanto attiene il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 14 d.l. 78/2010, le autonomie speciali avevano comunque condiviso autonomamente tra loro il riparto, un'analogha condivisione non vi è stata con riferimento al concorso aggiuntivo, né è ravvisabile - nel comma 10 - una semplice riproposizione del riparto interno allora concordato tra le autonomie speciali.

3 – Il comma 12 dell'art. 32 dispone che la Regione e le Province autonome concordano annualmente il saldo programmatico con il Ministero dell'economia e delle finanze, determina il contenuto di tale accordo e prevede che, in sua mancanza, si applichino le disposizioni stabilite per le regioni ordinarie.

Tale norma conferma la fondatezza della censura avanzata contro il comma 10, perché lo stesso legislatore statale prevede che il saldo programmatico vada concordato, però, poi, il comma 12 dispone che l'accordo deve avere un contenuto vincolato, corrispondente alla somma indicata nel comma 10.

La contraddittorietà interna del comma 12 implica che esso, oltre a violare il principio consensuale in materia di finanza delle Regioni speciali e l'art. 79 Statuto, sia anche irragionevole (art. 3 Cost.), poiché la Regione viene chiamata a concludere un accordo, ma in realtà si vede imposta la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Anche la previsione che, in caso di mancato accordo, si applichino le disposizioni stabilite per le regioni ordinarie è illegittima, poiché sono nuovamente violati il principio consensuale in materia di finanza delle Regioni speciali e gli artt. 79 e 104 Statuto, oltre al principio di leale collaborazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infatti, il legislatore statale non può prevedere che l'applicazione delle norme relative alle Regioni ordinarie scatti semplicemente «in caso di mancato accordo», dato che ciò *«vanifica la previsione dell'intesa, in quanto attribuisce ad una delle parti un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata [...] dalla paritaria codeterminazione dell'atto»* (sent. Corte cost. n. 121/2010); è invece necessario, come messo in luce dalla giurisprudenza costituzionale, che il legislatore preveda meccanismi paritetici volti a superare il dissenso (sent. n. 383/2005).

Il comma 12 si pone infine in contrasto anche con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 32, comma 14, secondo la quale l'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e delle relative norme di attuazione.

4 – Il comma 16 dell'art. 32 statuisce il concorso delle autonomie speciali al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

Questa disposizione viola l'art. 79 per le ragioni già esposte in relazione all'art. 32, comma 1, in particolare la ricorrente denuncia la sovrapposizione della legge ordinaria alla disciplina statutaria che regola il concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica. E poiché le misure di cui all'art. 79 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 Statuto, anche tale norma rimane violata.

5 – Il primo periodo del comma 17 dell'art. 32 stabilisce che «a decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali».

L'impugnativa è proposta per l'ipotesi che la norma sia vincolante e non meramente facoltizzante per la ricorrente.

Essa è illegittima perché ancora una volta la disciplina posta dalla legge ordinaria si sovrappone a quella dello Statuto, ed in particolare del più volte citato art. 79, che specificamente regola per questa Regione le modalità di stipulazione del patto di stabilità ed il concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

E' incongrua, in quanto non si comprende perché sul contenuto dell'accordo tra lo Stato e le Regioni dovrebbe registrarsi un previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie, o con i rappresentanti delle associazioni degli enti locali (a meno che non si ritenga - cosa che per la ricorrente però non risulta affatto dalla norma - che tale ulteriore accordo sia richiesto soltanto sulla parte che riguarda gli enti locali).

6 – Il terzo periodo del comma 17 ed i commi 19, 22, 24, 25 e 26 dell'art. 32 dettano condizioni per l'adempimento da parte della Regione degli obiettivi del patto di stabilità interno, prevedono i casi di violazione del patto e le relative sanzioni.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per la ricorrente anche tali disposizioni sono illegittime per violazione dell'art. 79 Statuto, che pone le regole per la definizione del patto di stabilità, precisando che «*non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale*» (comma 3), del già illustrato principio consensuale che domina i rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali e degli artt. 103, 104 e 107 Statuto, che richiedono o il procedimento di revisione costituzionale o comunque un procedimento concertato per la modifica o attuazione del Titolo VI dello Statuto.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 14 del 12 gennaio 2012 (GU 9/2012)

Materia: bilancio e contabilità

Limiti violati: artt. 81 e 119, comma quarto Cost.; artt. 36 e 37 Statuto della Regione Siciliana

Ricorrente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: Tabella 2 del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012- 2014», recante «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze» - unita' di voto 2.4

Annotazioni:

Ai fini di una maggior chiarezza espositiva, il ricorrente ritiene utile riassumere il contesto normativo presupposto alla tabella impugnata dal quale e' ampiamente desumibile la violazione prospettata.

L'articolo 1, comma 143, della legge 662/1996 dispone che «a decorrere dall'anno 1997 la misura del concorso della Regione siciliana al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e' elevata «al 42,5%».

Con la successiva legge 296/2006, all'articolo 1, comma 830, e' stato previsto che «Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009».

I successivi commi 831 ed 832 dello stesso articolo, a loro volta, hanno rispettivamente previsto: la sospensione delle riportate disposizioni fino alla data del 30 aprile 2007, data entro la quale si auspicava il raggiungimento di un'intesa finalizzata all'emanazione di nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, alla cui mancata concretizzazione si correlava la fissazione per l'anno 2007, del concorso della Regione alla suddetta spesa sanitaria nella misura del 44,09% (inferiore quindi dello 0,76% rispetto alla percentuale destinata ad applicarsi in caso di acquisizione della prefigurata intesa); la retrocessione alla Regione siciliana, da disporsi in sede di definizione delle norme di attuazione statutaria richiamate dal precedente comma 831, di una percentuale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo sul territorio regionale; detta retrocessione, secondo quanto testualmente sancito dalla citata norma, «aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nel ricorso si osserva che la semplice lettura delle disposizioni surriportate evidenzia come la disciplina del 1996 costituisca norma a regime, destinata ad operare per un periodo di tempo infinito, a meno che nuove disposizioni, temporanee o con effetti permanenti, non dispongano diversamente.

La norma del 2006, viceversa, per espresso e testuale dettato della medesima, costituisce eccezione, temporaneamente limitata, a quanto in via ordinaria disposto in materia di cofinanziamento regionale della spesa sanitaria, ed e' - rectius, era - destinata a trovare applicazione per il tempo dalla stessa specificatamente individuato.

Nessuna altra interpretazione appare possibile, poiché diversamente opinando, e cioè ritenendo che la disposizione che aumenta la compartecipazione della Regione siciliana al 49,11% debba trovare applicazione non soltanto per l'anno 2009, come letteralmente sancito, si lederebbe il fondamentale canone di ermeneutica giuridica sancito all'articolo 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale», secondo cui «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse».

La surriportata quantificazione nello stato di previsione della spesa del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'unità di voto 2.4 «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa Sanitaria» omette, pertanto, di dare integrale copertura agli oneri relativi alla compartecipazione alla spesa sanitaria della Regione siciliana, in misura pari alla differenza con la quota di pertinenza regionale pari al 42,5% secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 830, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ed, invero, le minori risorse, sopra evidenziate, allocate nel bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 evidenziano che lo stanziamento iscritto nella citata unità di voto 2.4 non contempla in alcun modo gli effetti, posti a carico dello Stato, dalle disposizioni contenute nel comma 830 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che, come e' noto, pongono a carico dello Stato una maggiore compartecipazione alla spesa sanitaria regionale.

Infatti, per effetto del disposto normativo sopra richiamato, lo stanziamento dell'unità di voto 2.4 previsto nel Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 avrebbe dovuto registrare un incremento stimato in circa 600 milioni di euro, pari all'importo che, nell'anno 2011, ha trovato copertura finanziaria, a seguito d'intesa con lo Stato, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate. (FAS -oggi Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale).

Peraltro, la legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), non dispone, come previsto dai commi 831 e 832 dell'art. 1 della legge 296/2006, la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, circostanza questa che avrebbe potuto giustificare una minore allocazione di risorse nella voce di bilancio di cui e' cenno.

Ciò determina l'effetto di una sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla Regione in base all'art. 36 dello statuto ed al DPR 1074/1965.

Tale circostanza si desume agevolmente dalla comparazione fra le due tabelle relative, rispettivamente, all'anno finanziario 2012 ed all'anno finanziario 2011. Nella prima di esse il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014»,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ammonta a 8.833.324.987,00 euro, mentre il corrispondente stanziamento iscritto nell'anno finanziario 2011 ammonta a 11.599.324.987,00 euro, con un decremento, quindi, pari a 2.766.000.000,00 euro.

L'esame di tali tabelle comporta la quantificazione del vulnus arrecato anche alla Regione siciliana la quale e' già titolare «di tutto il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato dalle disposizioni statutarie richiamate», e deve destinare parte di esso, secondo la suindicata tabella, ad alimentare anche la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte della Regione per la percentuale non coperta dallo Stato. Tale maggiore compartecipazione alla spesa sanitaria posta a carico della Regione risulta illegittima in quanto il meccanismo in questione e' lesivo degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e delle relative norme attuative, oltre che delle richiamate disposizioni della finanziaria del 1997, in quanto pregiudica la possibilità per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza di risorse finanziarie.

Ciò in quanto determina «un grave squilibrio finanziario» a carico del bilancio creando un'alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte come risulta dall'esame comparato delle tabelle dei bilanci di previsione statale e regionale; in tal modo si concretizza la violazione dei parametri evocati potendosi quantificare il grave vulnus alle finanze della Regione siciliana (sent 145/2008) in misura proporzionale alla diminuita partecipazione della stessa alla ripartizione del fondo seppure questo sia indicato complessivamente per tutte le regioni.

La Tabella in questione e' ritenuta lesiva anche degli artt. 81 e 119 4° comma Cost. in relazione all'art. 10 della l. cost. 3/2001 oltre che del principio di leale collaborazione che deve informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni. Tale art. 10 stabilisce, infatti, che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» e, pertanto, l'art. 119, deve ritenersi applicabile anche alla Regione Sicilia nella misura in cui a tale disposizione e' correlato un onere di contribuzione dello Stato alle funzioni alla stessa attribuite.

La riduzione dello stanziamento finanziario, che coinvolge la ricorrente, avrebbe dovuto essere quantomeno determinato sentita la Regione ricorrente, nel rispetto del principio di leale collaborazione che, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 15 del 19 gennaio 2012 (G.U. 10/2012)

Materia: bilancio e contabilità.

Limiti violati: artt. 36 e 43 dello Statuto d'autonomia (l. cost. 2/1948) e art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: art. 28, comma 2, e art. 32, commi 10, 11, 16 e 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)».

Annotazioni:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, l. 183/2011

Per effetto del censurato art. 28, comma 2, lo Stato riserva a favore del bilancio statale l'aumento del gettito del contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto nei processi (di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art.), senza però farne salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla Regione, nemmeno per la quota sostitutiva dell'imposta di bollo, in tal modo ledendo le attribuzioni statutarie in materia finanziaria (art. 36 Statuto e art. 2 DPR 1074/1965).

Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria erariale (sent. Corte cost. n. 73/2005), ne consegue la spettanza alla Regione del suindicato incremento per i processi celebrati in Sicilia.

Inoltre, la riserva al bilancio statale è riferita a non meglio individuati interventi nel settore giustizia e non a specifiche finalità, che configurerebbero il requisito della clausola di destinazione richiesta dall'art. 2 DPR 1074/1965 per potersi fare eccezione al principio devolutivo - da esso stabilito - di tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale.

Viene lesa altresì il principio di leale collaborazione per quanto riguarda le nuove entrate (riserva allo Stato del maggior gettito derivante dai maggiori importi fissati per il contributo unificato nei giudizi di impugnazione ed in quelli in cui aumenta il valore a seguito di proposizione della riconvenzionale), poiché la disposizione non prevede la partecipazione della Regione al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei relativi proventi riscossi in Sicilia.

La suprema Corte ha più di una volta dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'assenza di una tale previsione, che appunto viola il «*principio di leale collaborazione, dal momento che le clausole di riserva all'erario di nuove entrate costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali riscosso nel*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

territorio della medesima, e la loro attuazione incide, dunque, direttamente sulla effettività della garanzia dell'autonomia finanziaria regionale» (sentt. n. 228/2001 e nn. 98, 347 e 348 del 2000).

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 10 e 11, l. 183/2011

Nel comma 10 censurato è quantificato unilateralmente da parte dello Stato il concorso della Regione alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quello del 2010.

La ricorrente censura la norma per la violazione del principio dell'accordo tra Stato ed autonomie speciali in materia finanziaria, mediante Conferenza Stato-Regioni e del principio di leale collaborazione.

Secondo un principio costantemente affermato dalla Corte *«l'illegittimità della condotta dello Stato risiede nel mancato tentativo di raggiungere l'intesa, che richiede, in applicazione del principio di leale cooperazione, che le parti abbiano dato luogo ad uno sforzo per dar vita all'intesa stessa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo»* (sent. n. 255/2011).

La suprema Corte ha costantemente affermato anche: *«che il principio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni: la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti..., attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti [...]. Una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione è attualmente il sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse»* (sent. n. 31/2006 e n. 116/1994). Ed ha avvertito il Governo che, ogniqualvolta intenda provvedere, nonostante il mancato raggiungimento dell'intesa con le regioni, ha l'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni di interesse nazionale che lo hanno determinato a decidere unilateralmente (sent. n. 204/1993).

Anche il comma 11, che prevede, per le regioni a statuto speciale, l'obbligo di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10, e stabilisce l'obbligo di trasmettere la proposta di accordo al suddetto Ministro, lede il principio dell'accordo e quello di leale collaborazione, stante la previsione della detrazione dal livello complessivo delle spese della somma degli importi di cui al comma 10, importi non concordati fra Stato e Regione e non compresi nell'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 14 del medesimo art., il quale fa salvi gli statuti di autonomia solo per l'attuazione dei commi 11, 12 e 13 e non appunto del comma 10 cui il comma 11 rinvia.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 16, l. 183/2011

La norma in questione dispone un aggravio di spese per le regioni a statuto speciale mediante la generica attribuzione dell'esercizio di funzioni statali senza che vengano individuate e impinguate le risorse finanziarie per farvi fronte e mediante un indefinito rinvio a specifiche norme di attuazione statutaria volte unicamente a precisare le modalità e l'entità del risparmio per il bilancio dello Stato, da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detta previsione incide sulle disponibilità finanziarie della Regione, sottraendo risorse da questa destinate allo svolgimento di proprie funzioni al fine di destinarle all'esercizio di funzioni statali genericamente indicate.

La norma risulta, pertanto, non conforme ai parametri degli artt. 36 e 43 Statuto, nonché al principio di leale collaborazione, che deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, l. 183/2011

Il comma 22 prevede l'immediata applicabilità alle regioni a statuto speciale dei meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 7, comma 1, del d. lgs. 149/2011.

La norma è lesiva delle prerogative statutarie in quanto i suoi contenuti sanzionatori non sono mitigati dalla clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale prevista invece dall'art. 13 del medesimo d. lgs. 149/2011, che ha indotto la Sicilia a non impugnare il citato art. 7 in sede di proposizione del ricorso avverso talune norme del citato d. lgs..

La norma si profila, pertanto, lesiva degli artt. 36 e 43 Statuto, in quanto sottrae risorse finanziarie alla Regione siciliana per destinarle, in caso di comminazione di sanzioni, a fini diversi e non prevede che i suoi contenuti possano essere concordati in sede di Commissione paritetica.

E' altresì, lesiva del principio di leale collaborazione in quanto adottata in assenza della previa intesa che deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 21 del 2 febbraio 2012 (GU 11/2012)

Materia: ambiente; paesaggio e beni culturali; edilizia e urbanistica

Limiti violati: artt. 9; 117, primo comma; 117, secondo comma, lettere l) e s) e 118, terzo comma Cost.; art. 3 dello statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 7, comma 1, lettera f; 18 e 23, commi 6 e 7, legge della Regione autonoma della Sardegna del 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico).

Annotazioni:

Lo Stato ritiene illegittimi gli artt. 7, 18 e 23 della legge della Regione Sardegna 21/2011 recante *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico”*.

1) Per quanto attiene all'art.7, comma 1, lett. f) ritiene che esso violi gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In proposito evidenzia infatti che, sebbene la Regione Sardegna abbia potestà legislativa primaria in materia di urbanistica ed edilizia, (art. 3, comma 1, let. t) dello Statuto), e sia titolare di competenza esclusiva in materia di «piani territoriali paesistici», (art. 6, comma 2, del d.P.R. 480/1975 recante Nuove norme di attuazione dello Statuto), è comunque tenuta ad osservare, nell'esercizio della propria competenza esclusiva, i limiti espressamente individuati nell'art. 3 dello Statuto in riferimento alle materie affidate alla potestà legislativa primaria della Regione e cioè: l'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

In relazione a tale ultimo limite la difesa erariale richiama la giurisprudenza della Corte ove si afferma che il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali", anche sulla base del titolo di competenza legislative nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettere s), Cost., comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto del legislatore della Regione Sardegna che eserciti la propria competenza statutaria nella materia "edilizia ed urbanistica" (C.Cost. n. 51/2006).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La l.r.21/2011 impugnata, che interviene sulla l.r. 4/2009 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), apporta modifiche alla disciplina degli interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente (art. 2), di ampliamento per le costruzioni in zona agricola (art. 3), di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva (art. 4) e di demolizione e ricostruzione (art. 5). L'art. 7, comma 1, lettera f), della l.r. 21/2011 prevede, inoltre, che gli interventi edilizi di cui ai novellati artt. 2, 3, 4, 5 e all'art. 6 (riferito al patrimonio edilizio pubblico) sono realizzabili "in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti", ma anche in deroga "alle vigenti disposizioni normative regionali". E' fatto "salvo il rispetto delle disposizioni del codice civile e i diritti dei terzi".

Secondo il ricorrente tale disposizione è suscettibile di essere interpretata secondo un'accezione talmente ampia da ricomprendere nella deroga anche normative che afferiscono ad ambiti di legislazione statale esclusiva.

Infatti l'ampia deroga potrebbe comprendere l'uso del territorio stabilito dal piano paesaggistico regionale, con la conseguenza di ridurre, incostituzionalmente, la tutela paesaggistica allo stesso livello degli strumenti urbanistici ed edilizi, per la realizzazione del piano casa.

Questo sarebbe in contrasto con la norma di grande riforma economico-sociale di cui all'art. 5 dei d.l. 70/2011 (convertito in l.106/2011), che ha posto i principi fondamentali sui cosiddetti "piani-casa" chiarendo che resta fermo il rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio e ciò in linea con i contenuti dell'intesa, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 1 aprile 2009, che ha fissato gli ambiti e i limiti di intervento generali dei piani casa regionali, salvaguardando le reciproche competenze dello Stato e delle regioni nelle materie della tutela ambientale e dell'urbanistica.

Secondo il ricorrente quindi, la legge impugnata, nel consentire una deroga generale alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia senza tener conto della disciplina paesaggistica statale ed in particolare dei vincoli paesaggistici, contrasta con i principi di tutela dei beni paesaggistici contenuti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio violando gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., di cui tali disposizioni costituiscono diretta attuazione.

Inoltre l'art. 7, comma 1, lett. f), ad avviso del ricorrente contrasta anche con i principi dell'ordinamento civile e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettera 1) Cost., in quanto non impone il rispetto del DM 1444/1968, che contiene disposizioni in materia di distanze e altezze degli edifici.

In proposito la difesa erariale richiama la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto gli articoli 8 e 9 di detto DM, in tema di distanze tra edifici, un principio inderogabile della materia anche per le regioni speciali, e in particolare richiama la giurisprudenza della stessa Corte che già con sent.120/1996 ha ritenuto che "la predetta norma sulle distanze tra edifici, deve considerarsi integrativa di quelle previste dal codice civile (art. 873 cod. civ. e segg.)" e che le disposizioni sulle distanze fra costruzioni presidiano non solo la tutela degli interessi dei due frontisti ma anche il rispetto di una serie di esigenze

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

generali, tra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio. Secondo la suprema Corte è una normativa che prevale sulla potestà legislativa regionale in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze.(cfr. CCost. 232/2005).

In ultimo il ricorrente ritiene che l'art. 7, comma 1, lettera f), nella sua ampia accezione derogatoria delle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e in generale delle "vigenti disposizioni normative regionali", consente che gli interventi edilizi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 possano realizzarsi senza far salve le misure di controllo dell'urbanizzazione stabilite dalla normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti causati da determinate sostanze pericolose e previste dal d.lgs. 334/1999, attuativo della direttiva 96182/CE (Seveso).

Tale inderogabile normativa statale trova fondamento nella disciplina recata dalla direttiva 96/82/CE, ed in particolare dall'art. 12 che stabilisce misure in materia di controllo dell'urbanizzazione, pertanto secondo il ricorrente la norma impugnata viola l'art. 117, comma 1, Cost. nella misura in cui contrasta con la normativa comunitaria e l'art. 117, comma 2 lett. s), Cost. e nella misura in cui dispone in modo difforme della normativa nazionale di riferimento afferente alle materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

2) La difesa erariale ritiene altresì illegittimo l'art. 18 della l.r. 21/2011 per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost. ove prevede che, dopo la prima applicazione, (fase nella quale si applica il DPR 139/2010(Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche)) la Giunta regionale, per gli interventi di lieve entità, possa individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel DPR 139/2010. Secondo il ricorrente la disposizione è irragionevole e in evidente contrasto con le disposizioni del Codice del paesaggio e in particolare della disciplina sull'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice stesso che costituisce una norma di grande riforma economico-sociale in quanto assicura, in una fase delicata come quella della tutela preventiva, una uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, e dunque in tutte le regioni, incluse quelle che godono di autonomia speciale. La norma regionale quindi così disponendo, incide secondo il ricorrente sulla potestà legislativa che appartiene in via esclusiva alla Stato.

3) Anche l'articolo 20, secondo lo Stato, è illegittimo per contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Tale articolo modifica la l.r. 22/1984 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), riformulando l'art. 4-bis, come inserito dalla l.r.3/2009. La nuova formulazione dell'art. 4-bis, prevede che *«nelle aziende ricettive all'area aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti devono:*

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento."

Secondo il ricorrente però non spetta alla normativa regionale qualificare alcuni interventi come paesaggisticamente irrilevanti, ampliando la previsione dell'articolo 149 del Codice del paesaggio. Inoltre l'estensione dell'ambito degli interventi qualificati come paesaggisticamente irrilevanti, contenuta nella nuova formulazione dell'art. 4-bis (la precedente si limitava agli "allestimenti mobili di pernottamento"), pone seri problemi di impatto paesaggistico. La previsione infatti riguarda importanti aree dal punto di vista paesaggistico, posto che per "aziende ricettive" si intendono i villaggi turistici e i campeggi, inoltre il DPR 139/2010, attuativo dell'art. 146 del Codice del paesaggio, comprende fra gli interventi soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica, anche se in forma semplificata, quelli sostanzialmente coincidenti con quelli che la legge impugnata intende "liberalizzare", mentre il Piano Paesaggistico Regionale detta per la "Fascia costiera" una disciplina di tutela che esclude la realizzazione di detti interventi.

Anche in questo caso quindi, appare evidente al ricorrente l'irragionevolezza della disposizione regionale ed il contrasto con le disposizioni del Codice del paesaggio e segnatamente dell'autorizzazione ex art. 146, che costituisce una norma di grande riforma economico-sociale.

4) In ultimo secondo il ricorrente è illegittimo l'art. 23, commi 6 e 7, in quanto eccede dalle competenze statutarie di cui all'art. 3 dello statuto e contrasta con gli articoli 117, comma 2 lettera s), e 118, terzo comma, Cost..

Ad avviso della difesa erariale il principio della pianificazione necessaria Stato-Regione sui beni paesaggistici, di cui agli artt. 135 e 143 del Codice del paesaggio costituisce una norma di grande riforma economico-sociale (o norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica), che si impone, in quanto tale, uniformemente su tutto il territorio nazionale, e quindi in tutte le regioni, incluse quelle che godono di autonomia speciale.

L'articolo 23, commi 6 e 7, della l.r. impugnata, sostituendo l'art. 5, commi 4 e 5, della l.r. 19/2011, ha previsto che la Giunta regionale sia autorizzata ad adeguare il Piano paesaggistico regionale consentendo la realizzazione nella fascia costiera, entro la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf e disponendo che per tali finalità si applica la procedura di cui all'art. 11 della l.r. 4/2009, che si conclude con una deliberazione della Giunta.

Nella nuova disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio, introdotta dal codice del 2004, la pianificazione paesaggistica costituisce lo strumento di tutela dinamica del territorio, rispetto al quale ruotano sia i vincoli che gli strumenti autorizzatori e sanzionatori di gestione e controllo, e nel quale la partecipazione statale assume particolare rilievo in via preventiva soprattutto attraverso la pianificazione in conformità a standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale. Tale partecipazione quindi impedisce nella sostanza che le regioni possano con propria legge adottare piani paesaggistici che compromettano il bene primario del paesaggio.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secondo il ricorrente l'art. 23 commi 6 e 7 (come peraltro l'art. 5 commi 4 e 5 della l.r. 11/2011 già oggetto di impugnativa) contrasta con la norma di grande riforma economico-sociale di cui agli artt. 135 e 143 del d.lgs. 42/2004 sulla pianificazione congiunta Stato-Regione in materia di piani paesaggistici.

Il comma 6, infatti, senza che in alcun modo lo Stato abbia partecipato alla scelta di adeguare il piano paesaggistico per la realizzazione delle strutture connesse ai campi da golf e di adeguarlo entro specifici limiti, stabilisce già in via legislativa che il piano va adeguato e fissa le distanze dalla battigia.

Inoltre i commi 6 e 7, dispongono, secondo quale procedimento e quali tempi il piano paesaggistico deve essere modificato in via amministrativa, escludendo, anche sotto l'aspetto procedimentale amministrativo di modificazione del piano, qualsiasi ruolo dello Stato.

Ad avviso del ricorrente le norme censurate sono illegittime perché la vigente pianificazione paesaggistica, non può essere modificata se non secondo le "intese" e gli "accordi" previsti dall'articolo 143 del Codice, posto che il principio della pianificazione congiunta costituisce un cardine del sistema di tutela del paesaggio, assicurato dal Codice in attuazione del principio fondamentale espresso dall'art. 9, secondo comma, Cost. Nella sostanza ad avviso dello Stato la regione Sardegna pretende di modificare unilateralmente con legge le misure di tutela concordate con lo Stato e contenute, in attuazione degli artt. 135 e 143 del Codice del paesaggio, nel piano paesaggistico del 2006 anziché concordare le modifiche in sede di nuova concertazione di riforma e modifica congiunta del piano medesimo.

La disposizione impugnata inoltre, eliminando in radice forme di intesa e di coordinamento tra la Regione e lo Stato viola secondo il ricorrente anche l'art. 118, comma terzo, Cost, che affida alla competenza legislativa statale le "forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali".

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 25 del 14 febbraio 2012 (GU 12/2012)

Materia: assistenza e servizi sociali

Limiti violati: art. 6, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1); art. 3 e art. 117, secondo comma, lett. m) e quarto comma Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.)

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento a vari articoli della legge regionale FVG 16/2011 che dispongono modifiche alla normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali. Più in particolare, le disposizioni impugnate consentono l'accesso a provvidenze sociali relativamente agli ambiti attinenti alla famiglia (artt. 2, 3, e 5), alla casa (artt. 6 comma 1 e 7) e allo studio (art. 8). Le disposizioni predette stabiliscono, poi, quali siano i soggetti destinatari delle misure, prevedendo che, oltre ai cittadini italiani, esse vadano estese anche ai cittadini dell'Unione europea e loro familiari e agli extracomunitari cc.dd. «soggiornanti di lungo periodo», ai sensi del d.lgs. 3/2007, mentre gli extracomunitari che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero altra misura di protezione c.d. «sussidiaria» ai sensi del d.lgs. 251/2007 sono destinatari delle sole norme relative agli ambiti familiari e dello studio, non quindi di quelle in materia di abitazione. Per tutti i soggetti è richiesto, altresì, il possesso del requisito della residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi. Quale norma di chiusura, infine, l'art. 9 amplia la platea dei soggetti beneficiari delle provvidenze sociali, includendovi anche gli extracomunitari muniti di permesso di soggiorno non inferiore a un anno e ai minori iscritti nel documento di soggiorno medesimo, purché in possesso dell'ulteriore requisito della residenza in Italia da almeno cinque anni.

Le disposizioni regionali citate vengono impugnate in quanto ritenute foriere di una doppia discriminazione tra i possibili fruitori delle provvidenze sociali: la prima tra soggetti che abbiano o non abbiano la residenza regionale temporalmente protratta richiesta; la seconda tra i fruitori indicati nei singoli articoli e gli extracomunitari di cui all'art. 9, per i quali ultimi è richiesto, come detto, l'ulteriore requisito della residenza in Italia da almeno cinque anni. Tali disposizioni, ad avviso del ricorrente, finiscono con l'eccedere i limiti della competenza legislativa regionale sotto due distinti profili.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In primo luogo eccederebbero la competenza legislativa integrativa in materia di assistenza sociale attribuita alla regione Friuli Venezia Giulia dall'art. 6, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale (l. cost. 1/1963), il quale prevede che «la Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie: ... 2) lavoro, previdenza e assistenza sociale», onde quella della «assistenza sociale» e' materia da considerarsi di competenza statale mentre la Regione ha competenza solo integrativa e attuativa.

In secondo luogo le disposizioni censurate eccederebbero dalla più ampia competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie dall'art. 117, quarto comma, Cost., da estendersi anche al Friuli Venezia Giulia in base alla clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della l. cost. 3/2001; tale competenza va infatti esercitata entro i limiti di cui alla lett. m) dell'art. 117, secondo comma Cost. che riserva allo Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” come più volte ribadito dalla Corte della quale il ricorrente richiama numerosi precedenti (sent. 10/2010 che a sua volta richiama sentt. 168 e 124 del 2009; 168 e 50 del 2008). Pertanto, ogni disposizione che crea differenziazioni di trattamento tra i beneficiari delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali si pone in contrasto, ad avviso del ricorrente, con le garanzie di uniformità riservate alla legislazione statale.

Le disposizioni regionali impugnate comportano la esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta, con ulteriore discriminazione per taluni extracomunitari. Il ricorrente richiama la sentenza 40/2011 della Corte con la quale e' già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 6/2006 relativa alla disciplina del sistema socio-assistenziale regionale, così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 24/2009, per il chiaro contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto le discriminazioni ivi individuate contrastavano *«con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza»*.

Analogamente al predetto art. 4 della legge regionale 6/2006 dichiarato incostituzionale, anche le disposizioni della legge 16/2011 introdurrebbero, in aperta violazione dell'art. 3 Cost., un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta negli anni) e gli altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale), che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare. Inoltre, quanto all'attribuzione delle prestazioni assistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, il ricorrente richiama la sentenza della Corte 61/2011 nella quale essa ha affermato che *«una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» e che la asserita necessita' di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe in senso diametralmente opposto a quello indicato dalla Corte con costante giurisprudenza.

Sotto quest'ultimo profilo il ricorrente lamenta, in aggiunta, l'aperto contrasto dell'art. 9 della legge regionale 16/2001 con l'art. 41 del d.lgs. 286/1998 e con l'art. 80, comma 19, della legge 388/2000 che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 30 del 23 marzo 2012 (GU 13/2012)

Materia: assistenza e servizi sociali

Limiti violati: art. 3 e art. 117, secondo comma, lett. b) ed l), e terzo comma Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 3, comma 3 e art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale Trentino-Alto Adige 14 dicembre 2011, n. 8 (Legge finanziaria 2012)

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato due disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8/2011. In primis viene censurato per violazione dell'art. 3 e dell'art. 117, secondo comma, lett. b) Cost., l'art. 3, comma 3 della citata legge regionale in quanto, nel modificare la normativa regionale in materia di famiglia e previdenza regionale, opera una distinzione, ai fini dell'erogazione dell'assegno regionale al nucleo familiare, tra cittadini italiani (per i quali e' richiesta la sola residenza nella Regione) e cittadini stranieri extracomunitari (per i quali e' richiesto, invece, il possesso della residenza in Regione da almeno cinque anni). Tale previsione non appare in linea, ad avviso del ricorrente, con l'art. 41 del d.lgs. 286/98 (T.U. immigrazione) e con l'art. 80, comma 19, della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Pertanto la previsione regionale in esame, nella misura in cui subordina l'attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso da parte dei cittadini stranieri extracomunitari, anche legalmente soggiornanti sul territorio statale, dell'ulteriore requisito della residenza in Regione per un periodo minimo ininterrotto di cinque anni, comporta l'ingiustificata esclusione dal contributo di intere categorie di persone, così violando il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Anche in questo caso, come nel ricorso 25/2012 avverso analoga disposizione della Regione Friuli Venezia Giulia, il ricorrente richiama i precedenti della Corte in materia, in primis la sentenza 40/2011 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 4 della LR 6/2006 come modificato dalla LR 24/2009), per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto l'esclusione dei cittadini extracomunitari fondata sull'esclusivo criterio della nazionalità così come dei cittadini comunitari e italiani fondata sul criterio dell'anzianità di residenza, crea delle distinzioni arbitrarie in relazione alla natura e agli scopi dei benefici sociali previsti, volti ad affrontare situazioni di bisogno e di disagio riferibili alla persona in quanto tale. Proprio, dunque, la natura e le funzioni dei benefici sociali interessati dalla normativa

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

discriminatoria fa sì che non possono essere tollerate distinzioni fondate sulla cittadinanza o su particolari tipologie di residenza.

Analogamente il ricorrente richiama la sentenza 61/2011 della Corte, relativa all'attribuzione delle prestazioni assistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, in cui la Corte ha affermato che *«una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini»* e che la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe in senso diametralmente opposto a quello indicato dalla Corte con costante giurisprudenza. Infatti, sebbene ad avviso della Corte (sent. 61/2011, 187/2010 e 306/2008) al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali che regolino l'ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia, tali norme devono però costituire pur sempre il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi di rango costituzionale, implicati dalle scelte legislative in materia di disciplina dell'immigrazione: ad avviso del ricorrente, la disparità di trattamento operata dalla norma regionale impugnata riguarderebbe proprio l'ambito di materia dell'immigrazione, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. b) Cost.

Viene altresì impugnato l'art. 7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica e secondo comma, lett. l) del medesimo articolo. Le disposizioni regionali contrasterebbero infatti in primis con l'art. 9, comma 21 d.l. 78/2010 in base al quale, con evidente intento di contenimento della spesa pubblica, *«Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte per gli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.»* Inoltre, la disciplina regionale invaderebbe la competenza in materia di ordinamento civile riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. risultando evidente, ad avviso del ricorrente, che il profilo degli inquadramenti dei lavoratori contrattualizzati e delle conseguenze economiche degli stessi attiene alla disciplina del rapporto di impiego contrattualizzato alle dipendenze di enti pubblici perchè fissa un limite generale ed uniforme all'autonomia contrattuale delle parti riguardo ad un elemento essenziale del rapporto di lavoro quale, appunto, l'effetto economico dell'inquadramento dei dipendenti nell'ambito dell'area di appartenenza. La ratio dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 e' infatti quella di incidere sull'autonomia negoziale collettiva dell'intero settore del pubblico impiego contrattualizzato, per l'esigenza di garantire l'uniformità sull'intero territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati; regole che, come tali, si impongono anche alle regioni a statuto speciale (Corte cost. sentenze 82/1998, 352/2001, 282/2004, 50/2005, 106/2005, 234/2005, 95/2007).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 31 del 23 febbraio 2012 (G.U. 13/12)

Materia: caccia e ambiente

Limiti violati: 1) artt. 8, comma primo, e 4 DPR 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), art. 117, commi secondo, lettera s), e primo, Cost., direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, in relazione agli artt. 2, comma 1, 12, comma 5, 18, commi 1, 2, 5 e 6, nonché 19, comma 2, legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in relazione all'art. 5, commi 9 e 10, DPR 357/1997, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE; 2) art. 8, comma primo, Statuto speciale e art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., in relazione all'art. 1, comma 123, legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011)

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 11, 15 e art. 7, comma 5, legge Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14 (Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica)

Annotazioni:

Il ricorrente premette, in via generale, che nonostante la Provincia autonoma di Bolzano abbia potestà legislativa primaria in materia di caccia e di parchi per la protezione della flora e della fauna, ai sensi dell'art. 8, comma primo, numeri 15 e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, spetta, in via esclusiva, allo Stato disciplinare l'ambiente nella sua interezza, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., garantendo, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela inderogabile da altre discipline di settore.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerendo ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto (Corte cost. sent. 151/1986 e 210/1987) prevale sulla disciplina dettata dalle Regioni o Province autonome, in materie di propria competenza e in riferimento ad altri interessi, rappresentando un limite alla disciplina regionale e provinciale (Corte cost. sent. 380/2007).

Poiché l'esercizio dell'attività venatoria rientra pacificamente nella nozione di ambiente ed ecosistema, incidendo la stessa sulla tutela della fauna e sull'equilibrio dell'ecosistema, il legislatore provinciale, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria, sarebbe tenuto al rispetto degli standards minimi e uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., e, in particolare, dalla legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

omeoterma e per il prelievo venatorio), cui la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale, oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento (direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici- rectius direttiva 2009/147/CE, che abroga la direttiva 79/409/CEE-, direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e direttiva 88/22/CEE), secondo quanto dispone l'art. 4, comma primo, dello Statuto e l'art. 117, comma primo, Cost..

Il ricorrente richiama, in particolare, la giurisprudenza costituzionale che pacificamente riconduce la selezione delle specie cacciabili e dei periodi aperti all'attività venatoria alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservati alla competenza esclusiva dello Stato (ex plurimis, Corte cost. 2/2012; 191/2011, 226/2003; 536/2002).

Ciò premesso, si evidenziano i motivi di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente, in relazione alle disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14/2011, oggetto di impugnazione:

1) con riguardo alle disposizioni di legge di cui alle lettere da a) a f), di seguito individuate, violazione dei vincoli statutari posti al legislatore provinciale dall'art. 8, comma primo, che richiama l'art. 4 DPR 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige), violazione della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, in relazione agli artt. 2, comma 1, 12, comma 5, 18, commi 1, 2, 5 e 6, nonché 19, comma 2, legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in relazione all'art. 5, commi 9 e 10, DPR 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):

a) art. 2, comma 1, legge provinciale 14/2011, recante modifica al comma 1 dell'art. 2 legge provinciale 14/1987 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), nella parte in cui esclude dalla definizione di fauna selvatica i piccioni domestici inselvatichiti, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 2, comma 1, legge 157/1992, secondo cui fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale;

b) art. 2, comma 2, legge provinciale 14/2011, recante modifica alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'art. 4 legge provinciale 14/1987, nella parte in cui prevede particolari periodi di caccia per le specie volpe, cinghiale, lepre bianca e pernice bianca, differenziati e maggiori rispetto a quanto previsto dall'art. 18, commi 1 e 2, legge 157/1992;

c) art. 2, comma 3, legge provinciale 14/2011, che inserisce il comma 1 bis all'art. 4 legge provinciale 14/1987, nella parte in cui differenzia il periodo di caccia per alcune specie (lepre comune, merlo, cesena e tordo bottaccio) in zone fruttu-viticole determinate e consente la caccia tutti i giorni della settimana, in contrasto con quanto previsto dall'art. 18, comma 1 (per i periodi di caccia) nonché commi 5 e 6 (per il principio del silenzio

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

venatorio nei giorni di martedì e venerdì e per il limite massimo di tre giornate di caccia settimanali) della legge 157/1992;

d) art. 2, comma 5, legge provinciale 14/2011, che sostituisce l'art. 13 legge provinciale 14/1987, nella parte in cui prevede l'esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso, ponendosi in contrasto con l'art. 12, comma 5, legge 157/1992 che prevede le forme di esercizio venatorio in via esclusiva (a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata);

e) art. 2, comma 11, legge provinciale 14/2011, che aggiunge il comma 3 all'art. 29 legge provinciale 14/1987, nella parte in cui prevede che l'Assessore competente in materia di caccia predisponga un piano di controllo della specie nutria (*Myocastor coypus*) da attuarsi dal Corpo forestale e dagli agenti venatori, in violazione dell'art. 2, comma 1, legge 157/1992, che considera detta specie fauna selvatica italiana oggetto di tutela, e dell'art. 19, comma 2, della citata legge statale, che disciplina le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica, prevedendo la possibilità di autorizzare l'abbattimento per i fini ivi previsti solo dopo che l'ISPRA (ex INFS) abbia verificato l'inefficacia dell'utilizzo di metodi ecologici di controllo;

f) art. 7, comma 5, legge provinciale 14/2011, che sostituisce il comma 6 dell'art. 22 legge provinciale 6/2010 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni), nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di approvazione relativi a opere o progetti che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa dispongono le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000, ponendosi in contrasto con l'art. 5, commi 9 e 10, DPR 357/1997, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, e con l'articolo 6, comma 4, direttiva 92/43/CEE, che prevedono l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea delle predette misure di compensazione per il tramite del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

2) con riguardo alla disposizione di legge di cui alla lettera g), di seguito individuata, violazione dei vincoli statuari posti al legislatore provinciale dall'art. 8, comma primo, Statuto speciale, violazione della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., in relazione all'art. 1, comma 123, legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011):

g) art. 2, comma 15, legge provinciale 14/2011, che aggiunge l'art. 36 bis alla legge provinciale 14/1987, nella parte in cui prevede che il fondo di garanzia istituito dall'associazione dei cacciatori e destinato a indennizzare i danni arrecati alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica cacciabile sia alimentato da un contributo finanziario annuale dovuto da ogni titolare di un permesso annuale o d'ospite, nella misura compresa tra il cinque e il dieci per cento della tassa di concessione annuale per la licenza di porto di fucile per uso di caccia, ponendosi in contrasto con l'art. 1, comma 123, legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011).

In particolare, detta disposizione statale conferma fino all'attuazione del federalismo fiscale la sospensione del potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tributi, delle addizionali delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

Secondo il ricorrente, la legge provinciale introdurrebbe un nuovo tributo, con ciò violando, oltre alle competenze statutarie della Provincia, l'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., che riserva il sistema tributario alla competenza legislativa esclusiva statale (Corte cost. 451/2007, 412/2006, 413/2006 e 455/2005) e ponendosi in contrasto con la disposizione statale sopra richiamata finalizzata ad un riequilibrio finanziario complessivo, nell'ambito di un complesso percorso di risanamento della finanza pubblica a cui tutti gli enti territoriali, compresi quelli ad autonomia speciale, sono chiamati a partecipare.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 33 del 28 febbraio 2012 (G.U. 13/2012)

Materia: bilancio e contabilità pubblica.

Limiti violati: artt. 4, n. 1), e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 670/1972); Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare artt. 69 e 79; artt. 103, 104 e 107 del medesimo Statuto; relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt. 2 e 4), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare articoli 9, 10 e 10-bis); artt. 117, 118 e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 legge costituzionale n. 3/2001; art. 2, comma 108, legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010); principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione Trentino-Alto Adige/Autonome Region Trentino-Südtirol

Oggetto del ricorso: art. 22, comma 3; art. 28, comma 3; art. 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Annotazioni:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, d.l. 201/2011

L'art. 22, comma 3, impone alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali situati nel loro territorio di adeguare i propri ordinamenti in modo che gli enti pubblici (o comunque gli organismi strumentali) sottoposti alla loro vigilanza abbiano organi di amministrazione e controllo costituiti da un numero fisso e ridotto di componenti (5 o 3 membri), in adeguamento a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, d.l. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

La Corte costituzionale (sent. nn. 182/2011 e 159/2008) ha rilevato che "*interventi analoghi per i contenuti a quelli operati dalle diverse disposizioni dell'art. 6 del d.l. 78/2010*", costituiscono "*un'indebita compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni*".

Secondo la Corte, l'art. 6 "*può rispettare il riparto concorrente della potestà legislativa in tema di coordinamento della finanza pubblica, solo a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale*".

Ne risulta che l'art. 6 d.l. 78/2010 "*non intende imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica in quanto stabilisce, rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano le*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale solo come limite complessivo di spesa".

Da tali considerazioni risulta chiaramente l'illegittimità di una norma che impone alle Regioni e alle Province autonome il rispetto di un vincolo (il numero fisso dei componenti degli organi), che si traduce in un limite non transitorio e che non lascia alle stesse alcun margine di scelta, indicando già il modo per conseguire il risparmio.

E' dunque evidente che l'art. 6, comma 5, non può essere considerato principio di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, non può far scattare un dovere di adeguamento.

Dunque, poiché l'art. 22, comma 3, contiene una norma che è chiaramente volta al coordinamento finanziario, la sua applicazione alla Regione si pone in contrasto con l'art. 79 Statuto, che già disciplina in modo dettagliato ed esaustivo le modalità e le misure con cui la Regione concorre agli obiettivi di finanza pubblica.

Il contrasto tra l'art. 22, comma 3, e l'art. 79 Statuto comporta anche la violazione degli artt. 103, 104 e 107 Statuto e del principio di leale collaborazione, perché una fonte primaria ordinaria, adottata unilateralmente, non è abilitata a derogare ad una norma statutaria, adottata con la speciale procedura di cui all'art. 104 Statuto.

Né le conclusioni muterebbero qualora si considerasse prevalente la materia "organizzazione amministrativa", perché la Regione ha competenza legislativa primaria in tale materia, compresa l'organizzazione degli enti collegati (art. 4, n. 1, Statuto). L'art. 22, comma 3, viola questa norma, perché pretende di vincolare la Regione, in materia regionale, ad una norma di dettaglio, che - come sopra visto - non può essere qualificata come principio fondamentale e, dunque, non può condizionare la potestà concorrente e tanto meno quella primaria.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, d.l. 201/2011

L'art. 28 ha ad oggetto il concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa. In particolare, il comma 3, prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 l. 42/2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui; che con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio; che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.

Si è, dunque, di fronte ad un'ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, la quale si aggiunge a quelle previste dall'art. 14, d.l. 78/2010, dall'art. 20, comma 5, d.l. 98/2011 e dall'art. 1, comma 8, d.l. 138/2011, come ripartiti dal comma 10 dell'art. 32 l. 183/2011 (già oggetto di impugnazione da parte della Provincia).

Al contrario, le disposizioni dello Statuto, a partire dal fondamentale art. 69, sono rivolte ad assicurare alla Regione le finanze necessarie all'esercizio delle funzioni ed è chiaro che la devoluzione statutaria di percentuali dei tributi riscossi nella regione non avrebbe alcun

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

senso, se poi fosse consentito alla legge ordinaria dello Stato di riportare all'erario tali risorse, per di più con determinazione unilaterale e meramente potestativa.

L'art. 28, comma 3, si pone poi in contrasto con l'art. 79 Statuto: le risorse spettanti alla Regione non possono essere semplicemente "acquisite" dallo Stato, quando la Regione stessa concorre al risanamento della finanza pubblica nei modi direttamente previsti dall'art. 79, che detta un regime speciale, che non può essere alterato unilateralmente dal legislatore ordinario.

Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali è dominato dal principio dell'accordo, pienamente riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010).

Corrispondentemente, è violato l'art. 104 Statuto, che richiede il consenso della Regione per la modifica delle norme del Titolo VI dello Statuto stesso.

Inoltre, è violato l'art. 107 Statuto, perché una fonte primaria pretende di vincolare il contenuto delle norme di attuazione.

E', poi, specificamente illegittimo il terzo periodo dell'art. 28, comma 3, là dove prevede il criterio del riparto dell'accantonamento ("*proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 200-72009*"), poiché tale criterio non risulta in alcun modo pariteticamente concordato tra Stato e Regioni speciali ed è pertanto in contrasto con il principio consensuale stabilito espressamente nello Statuto per la determinazione del patto di stabilità.

Infine, risulta illegittimo il quarto periodo dell'art. 28, comma 3, secondo il quale, in relazione al riparto della sottrazione complessiva di risorse tra le diverse autonomie speciali, "*per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2*".

Posto che il richiamato comma 2 stabilisce che "*l'aliquota di cui al comma 1*" (cioè l'aumento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF, regolata dall'art. 6 d.lgs. n. 68/2011, da 0,9 % a 1,23 %) "*si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano*", la disposizione appare oscura, ma sembra interpretabile nel senso che la quota del taglio previsto nell'art. 28, comma 3 (€ 860 milioni), che dovrebbe essere addossata alla Regione Siciliana, deve essere ridotta in corrispondenza alle minori risorse del Fondo sanitario destinate alla Regione stessa.

Posto che di ciò si tratti, è chiaro che in questo modo si altererebbe addirittura in peggio per la ricorrente il criterio proporzionale di cui al comma 3 e si addosserebbe irragionevolmente alle altre autonomie speciali una quota parte del finanziamento della spesa sanitaria della Regione Siciliana.

Ne risulterebbe la violazione dell'art. 3 Cost. e la lesione dell'autonomia finanziaria e amministrativa della Regione, perché essa verrebbe chiamata a contribuire al finanziamento parziale della sanità siciliana, con inevitabili ripercussioni sulle proprie funzioni amministrative e sulla propria autonomia di spesa.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 48 d.l. 201/2011

L'art. 48 prevede che le maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. impugnato siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

europea; che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione; che, ferme restando le disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonché quelle recate dallo stesso art. 48, con le norme statutarie sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del d.l. impugnato per le autonomie speciali.

Maggiori entrate erariali deriveranno, ad esempio, dall'art. 10 (a seguito dell'emersione della base imponibile) e dall'art. 18 (che aumenta le aliquote Iva).

Ad avviso della ricorrente la riserva di tali maggiori entrate all'erario è illegittima anzitutto per violazione dell'art. 69, comma 2, lett. b) Statuto, il quale garantisce alla Regione una precisa compartecipazione all'Iva.

Neppure sussistono i requisiti previsti dalle norme di attuazione di cui al d.lgs. 268/1992 (art. 9) per la destinazione all'erario della suddetta riserva (quali la finalità diversa dal raggiungimento del riequilibrio della finanza pubblica; il gettito destinato alla copertura di spese non continuative e che non rientrano nelle competenze provinciali; il gettito quantificabile e temporalmente delimitato); e, al di fuori dei rigorosi presupposti di cui al citato art. 9, le risorse possono essere riservate allo Stato solo attraverso lo strumento dell'accordo (artt. 10 e 10-bis stesso d.lgs. 268/1992).

La determinazione della quota in questione dovrebbe pur sempre rispettare il principio di leale collaborazione e, in particolare, il principio consensuale che domina le relazioni finanziarie fra lo Stato e le Regioni speciali. Lo Stato avrebbe dovuto cercare l'accordo con la Regione, non potendo unilateralmente alterare le regole sulle compartecipazioni e gli strumenti con cui la Regione partecipa al risanamento finanziario, disciplinati dall'art. 79 dello Statuto.

Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali è dominato dal principio dell'accordo, pienamente riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale (vd. sent. cit. sub 1)).

Ancora, l'art. 48, riservando le maggiori entrate "*alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea*", si pone in contrasto con l'art. 79 Statuto, che - come sopra già visto - configura un sistema completo di concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica, non derogabile se non con le modalità previste dallo Statuto stesso.

Infine, proprio perchè agli artt. 69 e 79 Statuto e al d.lgs. 268/1992 si è derogato con una fonte primaria "ordinaria" (un decreto-legge convertito), l'art. 48 viola anche gli artt. 103 (che prevede il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche dello Statuto), 104 (che prevede la possibilità di modificare "le norme del titolo VI ... con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province") e l'art. 107 (che disciplina la speciale procedura per l'adozione delle norme di attuazione dello Statuto) dello Statuto speciale.

Anche il secondo periodo dell'art. 48, comma 1, ove è disposto che con apposito decreto del Ministero dell'economia sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione, essendo una norma che regola l'attuazione del primo periodo, è affetto dai medesimi vizi sopra illustrati.

Esso è poi censurabile specificamente per violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione dell'intesa con la Regione in relazione al decreto che stabilisce

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le modalità di individuazione del maggior gettito, poiché si tratta di intervenire su risorse che spetterebbero alla Provincia, in una materia quindi dominata dal principio consensuale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 34 del 28 febbraio 2012 (G.U. 13/2012)

Materia: bilancio e contabilità pubblica.

Limiti violati: artt. 8, nn. 1), 13) e 24); 9, nn. 9) e 10); 14 e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 670/1972); Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare artt. 75, 79, 80, 81 e 82; artt. 103, 104 e 107 del medesimo Statuto speciale; relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt. 2 e 4), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19), il d.P.R. 115/1973 (in particolare art. 8), il d.P.R. 381/1974 (in particolare artt. 5, 7, 18 e da 33 a 37), il d.P.R. 235/1977 (in particolare art. 1-bis); artt. 117, 118 e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 legge costituzionale n. 3/2001; art. 2, comma 108, legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010); principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: art. 13, commi 11 e 17, terzo e quarto periodo; art. 14, comma 13-bis, terzo e quarto periodo; art. 22, comma 3; art. 28, comma 3; art. 43, comma 8; art. 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Annotazioni:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 11 e comma 17, terzo e quarto periodo, d.l. 201/2011

L'art. 8, comma 1, del d. lgs. 23/2011 (in attuazione delle legge delega 42/2009 in materia di federalismo fiscale) ha istituito l'imposta municipale propria (IMUP), stabilendo che essa sostituisce oltre all'ICI, già destinata ai Comuni, imposte destinate alla Provincia (l'Irpef fondiaria e le addizionali provinciali e comunali).

L'art. 13 impugnato regola l'anticipazione sperimentale dell'IMUP, stabilendo che (comma 1) l'istituzione di tale imposta è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del d. lgs. 23/2011, in quanto compatibili.

Il riferimento a "*tutti i comuni del territorio nazionale*" induce a ritenere che l'art. 13 si applichi anche nella regione Trentino-Alto Adige.

Lo Stato quindi trasforma determinati tributi erariali in tributi locali e la Provincia non ha titolo per contestare tale operazione, infatti lo Statuto assicura determinate quote di compartecipazione sui tributi erariali e se lo Stato vi rinuncia, in favore della finanza comunale, tale rinuncia vale anche per la quota spettante alla Provincia di Trento. Tale conclusione però opera sino a che le risorse siano realmente attribuite ai comuni, come

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

avviene nel disegno normativo originario dell'IMUP (artt. 8 e 9, d.lgs. 23/2011); ove invece il reddito dell'imposta "municipale" viene assegnato allo Stato, come accade con le nuove disposizioni dell'art. 13, commi 11 e 17, d.l. 201/2011, ne risulta un complessivo ed illegittimo impoverimento del sistema locale.

Nel citato comma 11, infatti, è prevista la riserva allo Stato sull'IMUP *«della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria»*.

Dal comma 11 risulta, dunque, che l'IMUP è un'imposta per metà municipale e per metà erariale, in quanto i contribuenti versano direttamente allo Stato metà dell'importo.

L'indipendenza dell'imposta erariale da quella comunale risulta anche dalla circostanza che ad essa non si applichino le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni e la natura "erariale" della quota di IMUP riservata allo Stato è confermata espressamente dall'ultimo periodo del comma 11, appena citato, secondo il quale *"le attività di accertamento e riscossione dell'imposta **erariale** sono svolte dal comune"*.

In base poi al successivo comma 17 dell'art. 13 risulta che lo Stato non solo si trattiene la metà "riservata" dell'importo, ma intende appropriarsi di tutto il maggior gettito, cioè di ogni importo eccedente le entrate che affluivano ai comuni della Provincia di Trento in base alle norme previgenti ed intende farlo acquisendo tali fondi dalla Provincia.

Infatti, il comma 17, terzo periodo, dispone che *"... le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio"*.

Dunque, lo Stato ha provveduto a ristrutturare le imposte "immobiliari" e a rideterminare le basi imponibili, ma - nel periodo 2012-2014 - i maggiori incassi derivanti da questa operazione sono interamente destinati allo Stato, che in parte li riceve direttamente dai contribuenti in base alla riserva di cui al comma 11, in parte li riceve dalla Provincia con i meccanismi di "recupero" o "accantonamento" di cui al comma 17.

Un tanto precisato, la ricorrente in primo luogo censura il **comma 11**, nella parte in cui considera tributo erariale la quota del 50% dell'IMUP, per contrasto con l'art. 75, comma 1, lett. g), Statuto.

L'art. 75, infatti, destina alla Provincia i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici, percepite nei rispettivi territori provinciali.

Poiché la quota di IMUP riservata allo Stato dall'art. 13, comma 11, rientra tra le entrate tributarie erariali di cui alla citata lett. g), i nove decimi di essa sono destinati alla Provincia, quando invece il comma 11 impugnato contraddice tale destinazione e l'assenza di clausole di salvaguardia rende difficoltosa un'interpretazione conforme a Statuto.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad avviso della ricorrente, inoltre, in relazione alla quota erariale dell'IMUP, non sussistono i requisiti previsti dalle norme di attuazione di cui al d.lgs. 268/1992 (art. 9) per la riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi (quali la finalità diversa dal raggiungimento del riequilibrio della finanza pubblica; il gettito destinato alla copertura di spese non continuative e che non rientrano nelle competenze provinciali; il gettito quantificabile e temporalmente delimitato); e, al di fuori dei rigorosi presupposti di cui al citato art. 9, le risorse possono essere riservate allo Stato solo attraverso lo strumento dell'accordo (artt. 10 e 10-bis stesso d.lgs. 268/1992).

Il comma 11 dell'art. 13 è censurato, in secondo luogo, nella parte in cui riserva ai comuni le attività di accertamento e riscossione e assegna agli stessi le maggiori entrate connesse a tali attività, poiché regola direttamente un'attività di accertamento di tributi (la quota di IMUP avente natura erariale) nel territorio provinciale, in violazione dell'art. 82 Statuto, ove è stabilito che *"le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali"*; una disciplina integrativa è poi contenuta nell'art. 13 d.lgs. n. 268/1992.

Sotto lo stesso profilo, il comma 11 viola altresì l'art. 75, comma 1, lett.g) Statuto, poiché le maggiori entrate cui la norma censurata si riferisce sono entrate erariali rientrati tra quelle di cui all'art. statutario, per cui i 9/10 delle stesse spettano alla Provincia.

Tale censura trova conferme anche nella sent. Corte cost. n. 152/2011, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, d.l. 40/2010, *"nella parte in cui stabilisce che le entrate derivanti dal recupero dei crediti d'imposta «sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario», anche con riferimento a crediti d'imposta inerenti a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana [...] posto che tale gettito, lungi dal costituire frutto di una nuova entrata tributaria erariale, non è altro che l'equivalente del gettito del tributo previsto (al di fuori dei casi nei quali è concesso il credito d'imposta), che compete alla Regione sulla base e nei limiti dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965"*.

Quanto al censurato **comma 17** dell'art. 13, esso sembra disporre (la ricorrente ne denuncia la formulazione oscura) che lo Stato non solo trattiene la parte erariale dell'IMUP (in base al comma 11), ma incamera dalla Provincia anche l'imposta comunale, per tutto l'importo eccedente le entrate che affluivano ai comuni in base alle norme previgenti.

In particolare, il terzo e quarto periodo del comma citato prevedono che, con le procedure stabilite dall'art. 27 della l. 42/2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

Il terzo e quarto periodo del comma 17 violano l'art. 75 Statuto e gli artt. 9 e 10 d.lgs. 268/1992, perché producono l'effetto di "far tornare" nelle casse statali risorse spettanti alla Provincia e ad essa affluite in attuazione delle regole finanziarie poste dallo Statuto e dalle norme di attuazione. Un tanto sia nel caso si ritenga che il comma 17 produca

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'effetto di avocare allo Stato le risorse che prima spettavano alla Provincia a titolo di compartecipazione all'Irpef fondiaria (art. 75 St.) e di addizionali provinciale e comunale (art. 80, comma 1-ter), sia nel caso in cui si ritenga che la Provincia dovrebbe assicurare il recupero allo Stato del maggior gettito con le proprie risorse ordinarie.

Inoltre, essi violano l'art. 79 Statuto perchè l'avocazione è disposta con il fine del concorso al risanamento della finanza pubblica, quando la stessa norma statutaria configura un sistema completo di concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica, non derogabile se non con le modalità previste dallo Statuto stesso.

Ancora, essi violano gli artt. 103, 104 e 107 Statuto, proprio perchè pretendono di derogare agli artt. 75 e 79 Statuto e al d.lgs. 268/1992 con una fonte primaria "ordinaria". L'art. 107 Statuto è violato anche perchè il comma 17, terzo periodo, pretende di vincolare unilateralmente il contenuto delle norme di attuazione.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 13-bis, terzo e quarto periodo, d.l. 201/2011

Il comma 1 dell'art. 14 d.l. 201/2011 istituisce, a decorrere dal 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il comma 13 del medesimo art. prevede una maggiorazione alla tariffa di cui al precedente comma 8, la quale può essere ulteriormente aumentata dai consigli comunali in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove esso è ubicato. Il comma 13 bis, terzo e quarto periodo, prevede che, con le procedure stabilite dall'art. 27 della l. 42/2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurino il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al medesimo art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

Dunque, in base al comma 13-bis, la Provincia di Trento dovrebbe versare al bilancio dello Stato - a "compenso" di maggiori entrate dei Comuni - risorse dal proprio bilancio.

Tali trasferimenti al bilancio dello Stato di entrate che spettano alla Provincia non hanno alcun fondamento statutario, anzi violano lo Statuto, che assegna determinate entrate alla Provincia affinché essa ne disponga per l'esercizio delle proprie funzioni.

Per il concorso ai bisogni della finanza pubblica sono previsti appositi meccanismi dall'art. 79 Statuto, mentre l'art. 14, comma 13-bis, terzo e quarto periodo, stravolge unilateralmente l'assetto statutario dei rapporti tra Stato e Provincia in materia finanziaria, violando l'art. citato.

Il comma 13-bis viola anche l'art. 75 Statuto – che, come visto, garantisce alla Provincia precise compartecipazioni ai tributi erariali - e gli artt. 9 e 10 d.lgs. 268/1992, perché pretende di avocare allo Stato risorse di spettanza provinciale, al di fuori dei casi previsti.

Infine, proprio perchè agli artt. 75 e 79 Statuto e al d.lgs. 268/1992 si è derogato con una fonte primaria "ordinaria" (un decreto-legge convertito), l'art. 14 viola anche gli artt. 103 (che prevede il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche dello Statuto), 104 (che prevede la possibilità di modificare "le norme del titolo VI ... con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province") e l'art. 107 (che disciplina la speciale procedura per l'adozione delle norme di attuazione dello Statuto) dello Statuto speciale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, d.l. 201/2011

L'art. 22, comma 3, impone alle Province autonome e agli enti locali situati nel loro territorio di adeguare i propri ordinamenti in modo che gli enti pubblici (o comunque gli organismi strumentali) sottoposti alla loro vigilanza abbiano organi di amministrazione e controllo costituiti da un numero fisso e ridotto di componenti (5 o 3 membri), in adeguamento a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, d.l. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

La Corte costituzionale (sent. nn. 182/2011 e 159/2008) ha rilevato che *"interventi analoghi per i contenuti a quelli operati dalle diverse disposizioni dell'art. 6 del d.l. 78/2010"*, costituiscono *"un'indebita compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni"*.

Secondo la Corte, l'art. 6 *"può rispettare il riparto concorrente della potestà legislativa in tema di coordinamento della finanza pubblica, solo a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale"*.

Ne risulta che l'art. 6 d.l. 78/2010 *"non intende imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica in quanto stabilisce, rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale solo come limite complessivo di spesa"*.

Da tali considerazioni risulta chiaramente l'illegittimità di una norma che impone alle Regioni e alle Province autonome il rispetto di un vincolo (il numero fisso dei componenti degli organi), che si traduce in un limite non transitorio e che non lascia alle stesse alcun margine di scelta, indicando già il modo per conseguire il risparmio.

E' dunque evidente che l'art. 6, comma 5, non può essere considerato principio di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, non può far scattare un dovere di adeguamento.

L'art. 22, comma 3, quindi, pretendendo di vincolare la Provincia ad una norma di dettaglio, che - come visto - non può essere qualificata come principio fondamentale e, dunque, non può condizionare la potestà concorrente e tanto meno quella primaria, viola la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di organizzazione amministrativa, compresa quella degli enti collegati (art. 8, n. 1, St.) e la potestà legislativa concorrente in materia di finanza locale (art. 80, St., integrato dall'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 268/1992).

Inoltre, poiché l'art. 22, comma 3, contiene una norma che è chiaramente volta al coordinamento finanziario, la sua applicazione alla Provincia si pone in contrasto con l'art. 79 Statuto, che già disciplina in modo dettagliato ed esaustivo le modalità e le misure con cui la Provincia concorre agli obiettivi di finanza pubblica. L'art. 22 inoltre parifica le Province autonome alle Regioni ordinarie, mentre l'art. 79 in più punti esclude l'applicazione alle Province delle misure valevoli per le altre Regioni.

Ancora, in relazione agli enti ed organismi sottoposti alla vigilanza degli enti locali situati nella provincia, l'art. 22, comma 3, viola l'art. 79, comma 3, secondo e terzo periodo, in

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

quanto nel potere di coordinamento finanziario degli enti locali è chiaramente ricompreso quello di coordinamento finanziario degli enti strumentali degli enti locali.

Il contrasto tra l'art. 22, comma 3, e l'art. 79 Statuto comporta anche la violazione degli artt. 103, 104 e 107 Statuto e del principio di leale collaborazione, perché una fonte primaria ordinaria, adottata unilateralmente, non è abilitata a derogare ad una norma statutaria, adottata con la speciale procedura di cui all'art. 104 Statuto

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, d.l. 201/2011

L'art. 28 ha ad oggetto il concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa. In particolare, il comma 3, prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 l. 42/2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui; che con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio; che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.

Si è, dunque, di fronte ad un'ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, la quale si aggiunge a quelle previste dall'art. 14, d.l. 78/2010, dall'art. 20, comma 5, d.l. 98/2011 e dall'art. 1, comma 8, d.l. 138/2011, come ripartiti dal comma 10 dell'art. 32 l. 183/2011 (già oggetto di impugnazione da parte della Provincia).

In più, viene disposto un taglio di risorse anche a carico degli enti locali situati nei territori delle autonomie speciali dotate di competenza in materia di finanza locale. Quest'ultimo taglio, in realtà, incide sempre sulla Provincia, come risulta dal terzo periodo del comma 3 e dall'art. 81, comma 2, Statuto, che vincola la Provincia a finanziare adeguatamente i comuni e, comunque, in base alla giurisprudenza costituzionale, le Regioni sono legittimate a difendere davanti alla Corte anche l'autonomia finanziaria dei comuni (sentt. 298/2009, 278/10, 169/2007, 95/2007, 417/2005, 196/2004, 533/2002).

L'art. 28, comma 3, si pone in contrasto con l'art. 79 Statuto: le risorse spettanti alla Provincia non possono essere semplicemente "acquisite" dallo Stato, quando la Provincia stessa e gli enti locali concorrono al risanamento della finanza pubblica nei modi direttamente previsti dall'art. 79, che detta un regime speciale, che non può essere alterato unilateralmente dal legislatore ordinario.

Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali è dominato dal principio dell'accordo, pienamente riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale (sentt. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010).

Corrispondentemente, è violato l'art. 104 Statuto, che richiede il consenso della Provincia per la modifica delle norme del Titolo VI dello Statuto stesso.

Inoltre, è violato l'art. 107 Statuto, perché una fonte primaria pretende di vincolare il contenuto delle norme di attuazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ancora, è violato l'art. 75 Statuto, perchè la norma censurata diminuisce l'importo che spetta alla Provincia a titolo di partecipazioni, in base allo stesso art. 75.

E', poi, specificamente illegittimo il terzo periodo dell'art. 28, comma 3, là dove prevede il criterio del riparto dell'accantonamento ("*proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 200-72009*"), poiché tale criterio non risulta in alcun modo pariteticamente concordato tra Stato e Regioni speciali ed è pertanto in contrasto con il principio consensuale stabilito espressamente nello Statuto per la determinazione del patto di stabilità.

Infine, risulta illegittimo il quarto periodo dell'art. 28, comma 3, secondo il quale, in relazione al riparto della sottrazione complessiva di risorse tra le diverse autonomie speciali, "*per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2*".

Posto che il richiamato comma 2 stabilisce che "*l'aliquota di cui al comma 1*" (cioè l'aumento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF, regolata dall'art. 6 d.lgs. n. 68/2011, da 0,9 % a 1,23 %) "*si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano*", la disposizione appare oscura, ma sembra interpretabile nel senso che la quota del taglio previsto nell'art. 28, comma 3 (€ 860 milioni), che dovrebbe essere addossata alla Regione Siciliana, deve essere ridotta in corrispondenza alle minori risorse del Fondo sanitario destinate alla Regione stessa.

Posto che di ciò si tratti, è chiaro che in questo modo si altererebbe addirittura in peggio per la ricorrente il criterio proporzionale di cui al comma 3 e si addosserebbe irragionevolmente alle altre autonomie speciali una quota parte del finanziamento della spesa sanitaria della Regione Siciliana.

Ne risulterebbe la violazione dell'art. 3 Cost. e la lesione dell'autonomia finanziaria e amministrativa della Provincia, perché essa - oltre a finanziare la propria sanità con il proprio bilancio - verrebbe chiamata a contribuire al finanziamento parziale di quella siciliana, con inevitabili ripercussioni sulle proprie funzioni amministrative e sulla propria autonomia di spesa.

5) Illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 8, d.l. 201/2011

L'art. 43 introduce norme concernenti le grandi dighe. Il comma 8 censurato prevede che, ai fini del mantenimento della sicurezza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, entro il 30 giugno, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi, le grandi dighe per le quali siano necessarie ed urgenti l'adozione di interventi, nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi e che le Regioni e le Province autonome nei cui territori sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico individuano i siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione degli interventi eseguiti.

Per la ricorrente la norma è illegittima, perché si traduce nell'interferenza degli organi statali in un complesso di beni e di funzioni di propria competenza statutaria e che essa gestisce nel quadro definito dallo Statuto e dalle norme di attuazione (che prevedono anche ruoli statali, ma non i compiti previsti dall'impugnato art. 43, comma 8).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Provincia è titolare di competenza legislativa primaria, nonché delle connesse funzioni amministrative, in materia di "opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche" (art. 8, n. 13, e art. 16 St.) e la prevenzione è proprio l'oggetto e l'ambito dell'art. 43, comma 8; in materia di "opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria" (art. 8, n. 24, e art. 16 St.), mentre per le opere di prima e seconda categoria opera la delega integrativa previste dalle norme di attuazione (art. 7 d.P.R. 381/1974). Essa è altresì titolare di potestà legislativa concorrente e delle funzioni amministrative in materia di "utilizzo delle acque pubbliche" (art. 9, n. 9, e art. 16 St.). L'art. 14, comma 3, Statuto integra tale previsione disponendo che l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra Stato e Provincia (e il Piano è operante dal 2006).

Le norme statutarie sono state attuate da diversi decreti legislativi, sia in relazione ai beni che in relazione alle funzioni (d.P.R. 115/1973 e d.P.R. 381/1974).

La competenza della Provincia nella materia de qua è stata anche confermata dalla suprema Corte, che, nella sent. 109/2011, avente ad oggetto una legge statale che attribuiva funzioni ad organi statali per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico, ha richiamato la competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 13, Statuto, osservando che *"a tale nozione (con particolare riguardo al concetto di 'prevenzione') è riconducibile anche il rischio idrogeologico, ancorché esso non formi oggetto di una previsione specifica, considerata anche la competenza legislativa attribuita alla provincia in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 9, dello statuto di autonomia"*. La Corte ha anche richiamato l'art. 14 Statuto e l'art. 1 d.P.R. 381/1974, sopra citati.

Dunque, l'art. 43 comma 8 viola le norme statutarie e di attuazione sopra citate.

Per le stesse ragioni esso si pone in contrasto anche con l'art. 4, d.lgs. 266/1992, in base al quale *"nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione"* e con l'art. 2 stesso d. lgs., secondo il quale nelle materie di competenza provinciale spetta alla legge provinciale di recepire la legislazione statale, in quanto tale recepimento sia dovuto.

6) Illegittimità costituzionale dell'art. 48 d.l. 201/2011

L'art. 48 prevede che le maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. impugnato siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea; che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione; che, ferme restando le disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonché quelle recate dallo stesso art. 48, con le norme statutarie sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del d.l. impugnato per le autonomie speciali.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad avviso della ricorrente la riserva di tali maggiori entrate all'erario è illegittima anzitutto per violazione dell'art. 75 Statuto, il quale – come già visto – garantisce alla Provincia ben precise partecipazioni a tutti i tributi erariali.

Neppure sussistono i requisiti previsti dalle norme di attuazione di cui al d.lgs. 268/1992 (art. 9) per la destinazione all'erario della suddetta riserva (quali la finalità diversa dal raggiungimento del riequilibrio della finanza pubblica; il gettito destinato alla copertura di spese non continuative e che non rientrano nelle competenze provinciali; il gettito quantificabile e temporalmente delimitato); e, al di fuori dei rigorosi presupposti di cui al citato art. 9, le risorse possono essere riservate allo Stato solo attraverso lo strumento dell'accordo (artt. 10 e 10-bis stesso d.lgs. 268/1992).

Ancora, l'art. 48, riservando le maggiori entrate "*alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea*", si pone in contrasto con l'art. 79 Statuto, che - come sopra già visto - configura un sistema completo di concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica, non derogabile se non con le modalità previste dallo Statuto stesso.

Infine, proprio perchè agli artt. 75 e 79 Statuto e al d.lgs. 268/1992 si è derogato con una fonte primaria "ordinaria" (un decreto-legge convertito), l'art. 48 viola anche gli artt. 103 (che prevede il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche dello Statuto), 104 (che prevede la possibilità di modificare "le norme del titolo VI ... con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province") e l'art. 107 (che disciplina la speciale procedura per l'adozione delle norme di attuazione dello Statuto) dello Statuto speciale.

Anche il secondo periodo dell'art. 48, comma 1, ove è disposto che con apposito decreto del Ministero dell'economia sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione, essendo una norma che regola l'attuazione del primo periodo, è affetto dai medesimi vizi sopra illustrati.

Esso è poi censurabile specificamente per violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione dell'intesa con la Provincia in relazione al decreto che stabilisce le modalità di individuazione del maggior gettito, poiché si tratta di intervenire su risorse che spetterebbero alla Provincia, in una materia quindi dominata dal principio consensuale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 36 del 28 febbraio 2012 (G.U. 11/2012)

Materia: sistema tributario e contabile; federalismo fiscale; istruzione; ambiente; tutela della concorrenza; pubblico impiego; coordinamento della finanza pubblica; ordinamento civile; ordine pubblico e sicurezza

Limiti violati: art. 117, comma secondo, lett. e), l) e s) Cost.; art. 117, terzo comma, Cost.; art. 119, Cost.; art. 73, comma 1-bis, Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 2, comma 6; 7, comma 4; 9, comma 1; 17, comma 1; 18, comma 2; 24, commi 1 e 2; 32, comma 1; 34, legge Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Legge Finanziaria 2012)

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art 2, comma 6 della legge in epigrafe, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, sia ridotta di tre punti percentuali. Ad avviso del ricorrente, tale previsione consiste in una modificazione dell'aliquota dell'imposta eccedente rispetto a quanto consentito in materia di tributi dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 670/1972), ed al contempo sarebbe lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di «sistema tributario» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

In particolare, la modifica delle aliquote sarebbe consentita alle sole regioni a statuto ordinario, in virtù dell'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 68/2011 («Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», attuativo del c.d. federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009), mentre sarebbe preclusa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. Infatti il comma 5 dell'art. 17 del d.lgs. n. 68/2011 contemplava, in origine, anche gli enti regionali a statuto speciale e quelli provinciali di Trento e Bolzano, ma il relativo riferimento è stato abrogato dall'art. 28, comma 11-bis, del decreto-legge n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011).

Pertanto, l'intervento della Provincia sulle aliquote dell'imposta risulta violativo dell'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che consente alle Province Autonome di modificare aliquote fiscali solo «relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 7, comma 4 della legge in epigrafe, che prevede che a determinare l'obiettivo complessivo di saldo finanziario dei

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comuni concorrano le economie di spesa risultanti dall'istituzione di unioni di Comuni e da altre forme di collaborazione tra Comuni per l'esercizio di servizi di interesse generale. Secondo il ricorrente, la norma sarebbe in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica (oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché parametro di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost.) dal momento che le economie di spesa cui la norma provinciale fa menzione non sono quantificabili a priori e non possono utilmente concorrere a determinare l'obiettivo complessivo di saldo finanziario dei comuni.

Il ricorrente lamenta inoltre l'illegittimità dell'art. 9, comma 1, della legge provinciale impugnata, che prevede la possibilità per i Comuni di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa. Ad avviso del Governo, la disposizione in questione esorbiterebbe dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi (art.73, comma 1-bis, Statuto), nonché dai limiti con cui la legge dello Stato prevede la possibilità di modificare aliquote fiscali relative a tributi erariali (art. 53 L. 388/2000 e 151 d.lgs. 267/2000), così violando la competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario di cui all'art. art. 117, comma secondo, lett. e), Cost..

Sono altresì impugnati gli artt. 17, comma 1, e 18, comma 2, della legge in epigrafe, in materia di istruzione.

L'art. 17, comma 1, sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui definisce il calendario scolastico e prevede il potere della Giunta provinciale di emanare direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni, incidendo sul principio generale dell'autonomia scolastica ed esorbitando dalla competenza legislativa concorrente provinciale in materia di istruzione elementare e secondaria, di cui all'art. 9, n. 2 dello Statuto.

Il combinato disposto dell'art. 17, comma 1 e dell'art. 18, comma 2, in materia di autonomia scolastica, sopprime la norma che prevede il rispetto del monte ore annuale per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali (art. 7 L.P. 12/2009). Tale soppressione sarebbe suscettibile di comportare, insieme con il potere di direttiva sull'orario scolastico attribuito alla Giunta Provinciale già censurato, lo svincolo della Provincia Autonoma dal rispetto del monte ore minimo in materia di istruzione definito dallo Stato, nonché dell'articolazione delle lezioni in almeno cinque giorni settimanali. In tal modo, secondo il Governo, sarebbe non solo violato il principio generale dell'autonomia scolastica (tutelata come principio fondamentale del settore ex art. 117, comma terzo, Cost, ed emergente dalla legislazione statale: cfr. d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 17, comma 1; d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, artt. 3 e 10; d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, artt. da 4 a 9), ma la legge provinciale avrebbe anche esorbitato dalla competenza legislativa concorrente provinciale in materia di istruzione elementare e secondaria, con lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e in materia di norme generali di istruzione, di cui all'art. 117, commi secondo, lett. m) e n) Cost..

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E' stato altresì impugnato l'art. 24, comma 1, che, nel modificare la legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici), prevede che non possano avere ulteriore corso le domande di concessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili, contrarie al buon regime delle acque e del suolo. Ad avviso del ricorrente, la formulazione vaga e generica della norma attribuirebbe all'amministrazione concedente un eccessivo margine di discrezionalità ed esorbiterebbe dai limiti statutari in materia (artt. 4 e 5, Statuto), in violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma secondo, lett. l) e s), Cost.). Quanto, in particolare, all'art. 24, comma 2, legge impugnata, osserva il ricorrente che la disposizione sostituisce il comma 1 dell'art. 16 della L.P. n. 7/2005, in termini praticamente identici alla modifica già ivi operata con l'art. 2, comma 10, della L.P. n. 4/2011, già fatta oggetto di apposita impugnativa costituzionale statale (ricorso n. 87/2011, con udienza pubblica di discussione fissata per il 20 marzo 2012). La previsione in parola, dispone ex lege il rinnovo trentennale delle concessioni di derivazione, escludendone l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (c.d. V.I.A.) prescritta dal D.Lgs. n. 152/2006, così ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. e), Cost., ed intervenendo in un ambito, la tutela della concorrenza, di esclusiva competenza legislativa statale. Riportate le censure già formulate nel precedente atto d'impugnazione, ritiene il ricorrente che la modifica apportata con la L.P. n. 15/2011 - riproponendo il rinnovo trentennale delle concessioni di derivazione idrica, ad eccezione di quelle a scopo idroelettrico - si limita ad inserire un inciso [«Nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA (...)»], lasciando dipoi inalterato, rispetto alla disposizione già impugnata, il testo successivo. A fronte dell'automatico rinnovo delle concessioni in scadenza, deduce il ricorrente che il mero richiamo al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica non possa valere a superare le censure già mosse nei riguardi della previgente formulazione della norma, atteso che nel concetto di «rinnovo» risulta implicito il fatto che la concessione permanga in capo al precedente concessionario, con vulnus quindi del necessario espletamento di nuove procedure competitive a tutela della concorrenza nel settore. La rinnovata formulazione della disposizione di legge provinciale non sarebbe dunque idonea a superare le censure già mosse con la precedente impugnativa costituzionale e si esporrebbe ad ulteriore censura per reiterato contrasto con le lett. e) ed s), dell'art. 117, secondo comma, Cost., in materia rispettivamente di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dell'ordinamento comunitario.

In materia di pubblico impiego, è oggetto di censura anche l'art. 32, comma 1 della legge in epigrafe. E' prevista la possibilità di cumulo tra incarichi dirigenziali conferiti dalla Provincia e da enti strumentali della stessa, in contrasto con art. 53, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego), il quale

regolamenta e limita espressamente il cumulo di impieghi e incarichi pubblici. La disposizione sarebbe lesiva della lett. l) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che assegna alla competenza legislativa esclusiva statale - tra le altre - la materia dell'ordinamento civile, ricomprensivo anche quello del pubblico impiego c.d. «privatizzato» (cfr. Corte cost., 22 dicembre 2011, n. 339). La medesima disposizione

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

censurata, consentendo anche il cumulo delle relative retribuzioni, risulta altresì in contrasto con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010 (convertito con legge n. 122/2010), a mente del quale «per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (..) non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (...)». Ciò comporterebbe una ulteriore violazione della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, assegnata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost. in termini di fissazione dei principi fondamentali.

Da ultimo è impugnato l'art. 34 della L.P. n. 15/2011, che inserisce l'art. 22-bis alla L.P. n. 6/1997, e, nel riorganizzare le revisioni tecniche dei veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, prevede che la Provincia possa autorizzare le imprese altamente specializzate a svolgere tale compito. La disposizione provinciale si porrebbe in contrasto con l'art. 80 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), a mente del quale spetta allo Stato (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il compito di stabilire, con appositi decreti ministeriali, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Sebbene lo Statuto (art. 8, comma 1, nn. 17) e 18), D.P.R. n. 670/1972) assegni alla Provincia Autonoma di Bolzano competenza primaria in materia di viabilità e trasporti di competenza provinciale, residuerebbero spazi di permanente ed esclusiva competenza statale nelle anzidette materie. In particolare, la disciplina della circolazione stradale sarebbe intimamente connessa alla sicurezza della incolumità degli utenti della strada, in quanto mirante a prevenire la verificazione di incidenti stradali e la commissione dei reati connessi, risultando pertanto collegata con la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza (lett. h) dell'art. 117, secondo comma, Cost.). Del pari la materia sarebbe inquadrabile nella materia dell'ordinamento civile (lett. l) dell'art. 117, secondo comma, Cost.), afferente la responsabilità civile per circolazione di veicoli a motore (sancita e riconosciuta dall'art. 2054 cod. civ.). La norma provinciale, in definitiva, rimettendo alla Provincia Autonoma di Bolzano la possibilità di autorizzare imprese alla revisione periodica di veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, inciderebbe indebitamente su ambiti assegnati alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h), l) ed s), Cost..

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 38 del 29 febbraio 2012 (G.U. 14/2012)

Materia: bilancio e contabilità pubblica.

Limiti violati: artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis, e 50, dello Statuto valdostano, approvato con l. cost. n. 4/1948; relative norme di attuazione, in particolare quelle di cui alla l. 690/1981; artt. 117, comma 3 e 4, 118, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. 3/2001; principi costituzionali di ragionevolezza e leale collaborazione.

Ricorrente/i: Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: art. 13, commi 11 e 17; art. 14, comma 13-bis; art. 22, comma 3; art. 23, comma 22; art. 28, comma 3; art. 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Annotazioni:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 11, d.l. 201/2011

L'art. 13, comma 11, impugnato riserva allo Stato una quota dell'imposta municipale propria (IMUP) e, precisamente, quella parte di quota che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d. lgs. 23/2011 («Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale»), sostituisce, per la componente immobiliare, l'IRPEF. Il comma 11 prevede, inoltre, che le detrazioni di cui all'art. 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

La ricorrente sostiene che il citato comma 11 dell'art. 13 è illegittimo in quanto viola la propria autonomia finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita.

Inoltre, l'IRPEF, in base all'art. 2 l. 690/1981 («Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta»), è imposta interamente devoluta alla Regione ricorrente.

Nello specifico il comma 11 incide indebitamente sull'ordinamento finanziario della ricorrente attraverso una scelta unilaterale dello Stato, senza osservare il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto, in violazione degli artt. 48-bis e 50, comma 5, dello stesso, delle relative norme di attuazione e dell'art. 8 l. 690/1981, nonché del principio di leale collaborazione.

In particolare, l'art. 48-bis Statuto disciplina il procedimento di approvazione dei decreti legislativi di

attuazione statutaria, prevedendo che gli schemi dei medesimi siano elaborati da una commissione paritetica Governo/Regione su parere del Consiglio regionale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'art. 50, comma 5, Statuto, attribuisce alla legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, il compito di stabilire un ordinamento finanziario della Regione.

L'impossibilità di modificare l'ordinamento finanziario della Regione al di fuori del procedimento previsto dall'art. 48-bis St. è stata anche affermata dalla suprema Corte nella sent. 133/2010.

L'art. 8 l. 690/1981, proprio al fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione, prevede una riserva all'Erario del solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, nel caso in cui tale provento sia destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano apposite modalità di determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo il diretto coinvolgimento della Regione (l'art. 8, comma 2, attribuisce tale determinazione ad un decreto del Ministero dell'Economia d'intesa con il Presidente della Regione).

Anche la Corte cost., pur avendo talvolta autorizzato il legislatore ordinario ad adottare misure restrittive dell'autonomia finanziaria regionale al fine di far fronte ad esigenze straordinarie e urgenti imposte dal riequilibrio della finanza pubblica, ha tuttavia ritenuto, con riferimento alle Autonomie speciali, che lo Statuto e le norme di attuazione sono le uniche fonti competenti a dettare modifiche e integrazioni riguardanti la misura della rispettiva autonomia finanziaria (sent. n. 74/2009).

Infine, per le stesse motivazioni di cui sopra, la disposizione censurata viola il principio di leale collaborazione, che deve sovrintendere i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali, il quale è ormai pacificamente considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli artt. 5 e 120 Cost. (sent. nn. 19 e 242/1997; 503/2000; 282/2002; 303/2003).

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 17 e dell'art. 14, comma 13-bis, d.l. 201/2011

L'art. 13, comma 17, prevede l'accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel territorio valdostano relativamente all'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita da ciascun Comune ai sensi dello stesso art. 13, comma 6.

L'art. 14, comma 13-bis, dispone che le Autonomie speciali, a decorrere dal 2013, assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio dalla maggiorazione standard della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi stabilita da ciascun Comune ai sensi dello stesso art. 14, comma 13.

Entrambe le disposizioni aggiungono, infine, che nelle more dell'emanazione della normativa di attuazione di cui all'art. 27, della l. 42/2009, è accantonato, per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano, un importo pari al maggior gettito derivante dalle imposte di cui sopra, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Per la ricorrente le citate disposizioni sono costituzionalmente illegittime in quanto lesive della propria autonomia finanziaria, in quanto con esse il legislatore statale ha definito unilateralmente e senza previo accordo, una riduzione delle quote di compartecipazione della Regione ai tributi erariali.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le modalità di compartecipazione regionale ai tributi dell'Erario sono disciplinate dalla normativa di attuazione e, segnatamente, dagli artt. da 2 a 7 della l. 690/1981, i quali risultano, pertanto, lesi. La l. 690/1981 rientra nel novero delle norme modificabili con il particolare procedimento previsto dall'art. 48 -bis Statuto, infatti il d.lgs. 320/1994, di attuazione dello Statuto, ha previsto all'art. 1, che *«l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690, possa essere modificato solo con il procedimento di cui all'art. 48- bis del medesimo statuto speciale»*.

La Corte cost. ha affermato in merito che le norme di attuazione, per la loro *«particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilità di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria»* (sent. nn. 191/1991 e 206/1975).

Parimenti lesa risulta, inoltre, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., il cui rispetto si rende tanto più necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 117, comma 3, Cost. e 10, l. cost. 3/2001, e a tutela della particolare autonomia finanziaria attribuita alla Regione ricorrente dagli articoli 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 Statuto, e dalla normativa di attuazione.

Infine, particolarmente lesiva delle sfere di attribuzione garantite alla Regione è la previsione, operata dalle norme censurate, che il predetto accantonamento in favore dello Stato operi in maniera immediata e senza alcun limite temporale.

Infatti, sebbene le norme impugnate prevedano, proprio a garanzia dell'autonomia finanziaria delle autonomie speciali, che l'accantonamento del maggior gettito in favore dello Stato sia limitato nel tempo e operi solo *«fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27»* della legge delega (articolo volto a garantire un coinvolgimento diretto delle autonomie speciali in tutti i processi decisionali sottesi all'attuazione del federalismo fiscale), non può non rilevarsi come la portata garantistica di tali disposizioni sia meramente apparente, sol che si consideri che il successivo art. 28, comma 4, d.l. 201/2011, ha abrogato il termine di legge per l'adozione della suddetta normativa. Con la conseguenza che l'accantonamento previsto dai censurati artt. 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, anziché essere circoscritto nel tempo, finisce per operare immediatamente e illimitatamente nel tempo.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, d.l. 201/2011

L'art. 22, comma 3, impone alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali situati nel loro territorio di adeguare i propri ordinamenti in modo che gli enti pubblici (o comunque gli organismi strumentali) sottoposti alla loro vigilanza abbiano organi di amministrazione e controllo costituiti da un numero fisso e ridotto di componenti (5 o 3 membri), in adeguamento a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, d.l. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

La ricorrente precisa anzitutto di aver già impugnato dinanzi alla Corte cost. l'art. 6, comma 5, d.l. 78/2010.

In secondo luogo, evidenzia che, per effetto del rinvio al citato art. 6, comma 5, la norma censurata finisce per incidere in maniera indebita sulla competenza regionale della Valle in materia di finanza regionale e di ordinamento degli enti dipendenti dalla Regione,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nonché sulla competenza concorrente di cui la medesima gode in materia di coordinamento della finanza pubblica, con evidente violazione degli artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), e 4, Statuto, nonché del combinato disposto degli artt. 117, commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e 10, l. cost. 3/2001.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 22, d.l. 201/2011

L'art. 23 dispone, al comma 22, che: «*La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza [...]».*

La norma è illegittima, perché viola:

- l'art. 3, comma 1, lett. f), Statuto, il quale riserva alla Regione ricorrente la potestà di legiferare,

nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali», in quanto, nel caso di specie, il legislatore ordinario non ha arrestato la propria competenza all'adozione di disposizioni di principio, ma ha imposto alla ricorrente il rispetto di una misura di contenimento della spesa pubblica estremamente dettagliata. Siffatta misura produce, quale effetto diretto, quello di privare la Regione sia del potere di valutare l'*an* e il *quomodo* di una eventuale remunerazione dei titolari delle cariche elettive indicati dalla norma, sia di adattare la previsione statale alle condizioni regionali;

- l'art. 2, comma 1, lett. b), Statuto, per le stesse motivazione, atteso che l'art. 23 è tale da incidere indebitamente sulla competenza legislativa primaria della ricorrente in materia di «ordinamento degli enti locali»;

- l'art. 4, Statuto, che attribuisce alla ricorrente il potere di esercitare, negli ambiti materiali di cui si è appena detto, le corrispondenti funzioni amministrative;

- il combinato disposto degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost., resi applicabili alla Valle in virtù della clausola di cui all'art. 10, l. cost. 3/2001, i quali impongono che la competenza dello Stato si limiti unicamente alla determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, risultando illegittime le norme statali, quali quella oggetto di sindacato, che superano indebitamente tale soglia, fissando vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci regionali e degli enti locali (sent. Corte cost. nn. 417/2005; 36 e 390 del 2004; 376/2003).

5) Illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, d.l. 201/2011

L'art. 28 ha ad oggetto il concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa. In particolare, il comma 3, prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 l. 42/2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui; che con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio; che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.

Si è, dunque, di fronte ad un'ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, la quale si aggiunge a quelle derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in applicazione della l. 183/2011 e del d.l. 78/2010, oltre al fatto che è stato stabilito, senza alcun criterio di proporzionalità, il riparto del concorso alla finanza pubblica gravante sui Comuni ricadenti nei territori delle Regioni a Statuto speciale.

Il citato art. 28, comma 3, è, pertanto, illegittimo per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, tanto più necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 117, comma terzo, Cost. e 10 della l. cost. 3/2001.

Tale violazione si riflette direttamente sulla lesione della particolare autonomia finanziaria, sia regionale che locale, di cui la Regione gode, come in precedenza rilevato, alla luce degli artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 Statuto e della relativa normativa di attuazione (l. 690/1981), in base ai quali occorre privilegiare, nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, il metodo dell'accordo.

Anche la suprema Corte ha dichiarato che «*il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo*» (sent. n. 74/2009), la quale è «espressione» della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (sent. nn. 82/2007 e 353/2004).

L'art. 28, comma 3, si pone in contrasto, peraltro, anche con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., comportando, ancora una volta, una illegittima compressione dell'autonomia finanziaria della

Regione. Il legislatore ordinario, infatti, ha individuato la misura puntuale del contributo dovuto dalla resistente e dai Comuni valdostani nell'ambito del concorso alla manovra pubblica, a prescindere dalla necessaria preventiva enunciazione dei criteri sulla cui base detta individuazione è stata fatta. La suddetta lesione è tanto più evidente se si considera che la misura complessiva dell'entità finanziaria individuata dalla previsione statale, è immediatamente accantonata dallo Stato e senza alcuna limitazione temporale. Sotto questi ultimi profili, la ricorrente richiama le censure mosse nei punti precedenti.

6) Illegittimità costituzionale dell'art. 48 d.l. 201/2011

L'art. 48 prevede una riserva generale all'Erario, per un periodo di cinque anni, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto «Salva Italia», il cui ammontare è unilateralmente definito con decreto ministeriale. Siffatta disciplina, in base a quanto disposto dallo stesso art. 48, comma 1-bis, trova applicazione anche con riferimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome, seppur con alcune limitazioni che sono del tutto inidonee ad escludere la violazione delle attribuzioni regionali.

A sostegno della ricorrente, la suddetta riserva all'Erario non soddisfa affatto le condizioni stabilite dalla normativa di attuazione statutaria della Valle d'Aosta in materia di rapporti finanziari con lo Stato, e altera unilateralmente l'assetto finanziario della Regione, ledendo, in particolare, l'art. 8, l. 690/1981.

Ai sensi di quest'ultima disposizione è stata prevista una riserva all'Erario del solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, nel caso in cui tale provento sia destinato per legge alla copertura

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di nuovi o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano apposite modalità di determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo il diretto coinvolgimento della Regione (decreto del Ministero dell'Economia d'intesa con il Presidente della Regione).

La violazione delle suddette norme di attuazione, determina anche la lesione del principio di leale collaborazione.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 48 non è esclusa neppure in forza di quanto previsto dal comma 1-bis, che esclude dall'ambito di operatività delle procedure di cui all'art. 27, l. 42/2009 (adozione di apposite norme di attuazione), la regolamentazione degli effetti derivanti dall'applicazione degli artt. 13, 14, 28 e 48, comma 1, d.l. 201/2011, infatti esso non fa che confermare l'ampiezza, la genericità e la lesività della riserva all'Erario disposta dallo Stato, nonché la volontà di quest'ultimo di incidere in via unilaterale sui rapporti finanziari con le autonomie speciali. Ciò comporta la lesione dei più volte richiamati artt. 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50, Statuto.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 39 del 1 marzo 2012 (G.U. 14/2012)

Materia: bilancio e contabilità pubblica.

Limiti violati: artt. 14, lett. d), e) ed o), 17, lett.b), 36, 37 e 43 dello Statuto speciale (l. cost. 2/1948); art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. 1074/1965); artt. 81 e 119, comma 4, Cost., anche con riferimento all'art. 10, l. cost. 3/2001; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: artt. 13, 14, 28, 31 e art. 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Annotazioni:

1) Illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 28 e 48 d.l. 201/2011

Gli artt. 13, 14, 28 e 48 d.l. 201/2011 sono immediatamente applicabili alla Regione siciliana senza il previo esperimento delle modalità attuative di cui all' art. 27 della legge delega in materia di federalismo fiscale (l. 42/2009), per espressa previsione dell'art.48, comma 1-bis del d.l. in esame e ciò in palese violazione dell'art. 43 Statuto e del principio di leale collaborazione che dovrebbe informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni.

L'art. 43 Statuto prevede che una Commissione paritetica Stato/Regione «determinerà le norme» relative sia al passaggio alla Regione degli uffici e del personale dello Stato, sia all'attuazione dello Statuto stesso. Essa rappresenta, dunque, un essenziale raccordo tra la Regione e il legislatore statale, funzionale al raggiungimento di tali specifici obiettivi, che sussistono nella fattispecie in esame e che sono stati vulnerati dal Governo con grave pregiudizio delle prerogative statutarie.

Risulta, altresì violato il principio di leale collaborazione, in quanto lo Stato ha adottato i su citati artt. senza il previo esperimento delle procedure previste dall'art. 27 l. 42/2009.

Le procedure di cui all'art. 27 sono finalizzate al raggiungimento di un'intesa e prevedono la costituzione di un tavolo di confronto per il coordinamento della finanza delle autonomie speciali. Il tavolo ha meri compiti e funzioni politico-amministrativi non vincolanti per il legislatore, di carattere esclusivamente informativo, consultivo e di studio, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Esso rappresenta, dunque, il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale ed è, pertanto, esplicitazione del principio della leale collaborazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La ricorrente cita in proposito un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della suprema Corte, in base la quale in tali casi *«l'illegittimità della condotta dello Stato risiede nel mancato tentativo di raggiungere l'intesa, che richiede, in applicazione del principio di leale cooperazione, che le parti abbiano dato luogo ad uno sforzo per dar vita all'intesa stessa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo»* (sent. n. 255/2011).

Ancora la Corte ha costantemente affermato: *«che il principio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni: la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti ..., attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti. [...]Una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione e' attualmente il sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse»* (sent. nn. 31/2006, 116 e 238 del 1994).

Il Governo ha poi l'obbligo, ogniquale volta intenda provvedere, nonostante il mancato raggiungimento dell'intesa con le regioni, di motivare adeguatamente le ragioni di interesse nazionale che lo hanno determinato a decidere unilateralmente (sent. n. 204/1993).

In ossequio alla suddetta previa intesa, applicativa del principio di leale collaborazione, lo Stato avrebbe dovuto concordare, al previsto tavolo di confronto, le modalità applicative degli artt.13, 14, 28 e 48 .

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 13 d.l. 201/2011

L'art. 13 prevede l'attuazione immediata in via sperimentale dell'IMU, che si applicherà a tutte le abitazioni, compresa quella principale. Vengono, inoltre, modificate le aliquote in rapporto ai tipi di abitazione e viene aumentata la quota dell'IMU da destinare allo Stato (**comma 11** dell'art. 13).

Con la legge di conversione del d.l. si è stabilito altresì che la nuova tassa si applicherà anche nelle Regioni Speciali, a differenza di quanto stabiliva il precedente decreto delegato in materia di tassazione municipale (d. lgs. 23/2011).

L'imposta in questione, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'IRPEF, delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell'ICI, è divenuta immediatamente operativa in Sicilia senza che sia stato previsto alcunché in ordine alle modalità applicative della stessa ed in mancanza della definizione delle procedure di cui all'art. 27 l. 42/2009, concernenti l'attuazione del federalismo fiscale, come esplicitato al precedente motivo di illegittimità.

Ora, l'IMU è in parte sostitutiva di tributi di spettanza regionale, ivi compresi sanzioni e interessi, ed il suo gettito, anche per la detta parte, viene attribuito ai comuni dall'art. 13 con conseguente depauperamento delle finanze regionali e provocando un notevole squilibrio *"tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte"* (sent. Corte cost. 94/2004 e 152/2011), senza che sia prevista alcuna clausola di salvaguardia a tutela delle prerogative statutarie e dunque in violazione degli artt. 36 e 37

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statuto, nonché dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. 1074/1965) e del principio di leale collaborazione.

Il comma 11 censurato prevede inoltre che le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applichino alla quota di imposta riservata allo Stato e che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale siano svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attività medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Ciò comporta anche un depauperamento delle casse dei comuni della Regione a favore dell'erario statale con conseguenti oneri per la Regione stessa che deve assumere ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle di cui all'art. 14, lett. o) Statuto, senza il previo esperimento delle procedure di cui all'art. 43 Statuto stesso.

Ne deriva la violazione dei parametri di cui agli art. 14, lett. o) e 43 Statuto, nonché degli artt. 36 e 37 Statuto e dell'art. 2 del d.P.R. 1074/1965 per le ragioni sopra spiegate; risulta violato anche l'art. 119, comma 4, Cost., stante che lo Stato, prima pretende di trasferire ai comuni risorse regionali, ma poi finisce per stornare a proprio favore una rilevantissima parte del gettito IMU, senza che sia previsto il sistema per far fronte agli ammanchi e onerando, pertanto, la Regione di contribuire alle finanze degli enti locali.

Le predette, violate norme statutarie in materia finanziaria individuano la regola generale secondo la quale spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate ad eccezione di quelle riservate allo Stato (entrate sui tabacchi, accise sulla produzione, lotto e lotterie a carattere nazionale). L'imposta in esame, oltre a non presentare gli evocati caratteri di novità, è sostitutiva di una preesistente di pacifica spettanza regionale oltre che dell'ICI di spettanza comunale e, pertanto, sotto tale profilo, l'attribuzione di quote del suo gettito a soggetti diversi dalla Regione viola i parametri su riportati.

L'art. 13, **comma 17**, prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni dell'articolo censurato e che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; che, con le procedure stabilite dall'art. 27 della l. 42/2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della Regione Siciliana.

Il comma 17 sarebbe illegittimo laddove prevede la variazione dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni

siciliani «*in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo*». Tale disposizione infatti completa la sottrazione alla Regione del gettito già previsto dalle disposizioni contenute nel medesimo art. 13 d.l. 201/2011 e spettante alla Sicilia e correla minori trasferimenti erariali nei confronti dei Comuni. Ancora una volta quindi lo Stato pretende di attuare il federalismo fiscale a spese

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

della Regione con conseguente violazione degli artt.36 e 37 dello statuto e art. 2 d.P.R. 1074/1965.

La disposizione viola altresì l'art. 119, comma 4, Cost., anche con riferimento all'art.10 l. cost. 3/2001, e dell'art. 81 Cost., in quanto né la Regione né i Comuni possono esercitare le proprie funzioni per carenza delle risorse finanziarie, che vengono meno per effetto della disposizione medesima.

E' violato anche l'art. 14, lett. o) Statuto laddove il comma 17 attribuisce alla Regione ulteriori competenze (relative al finanziamento degli enti locali) ascrivibili alla citata previsione statutaria, ma non riconducibili alla stessa, senza alcuna determinazione da parte della Commissione Paritetica di cui all'art. 43 Statuto, il quale risulta anch'esso violato.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 13-bis, d.l. 201/2011

Per la ricorrente l'art. 14, comma 13-bis, nella parte in cui dispone che «*a decorrere dall'anno 2013 i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. ...*», risulta lesivo delle prerogative statutarie per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, onerati di fornire un contributo all'erario statale in ogni caso di importo pari a quello derivante dall'applicazione dell'aumento standard della tariffa del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Inoltre, il depauperamento che ne deriva ai comuni riverbera negativamente sulla Regione, che dovrà farsene carico.

I parametri violati risultano quindi gli artt. 119, comma 4, e 81 Cost., anche con riferimento all'art. 10 della l. cost. 3/2001 nonché gli artt. 14, lett. o) e 43 Statuto, in quanto le funzioni attribuite ex novo ai comuni siciliani non sono state sottoposte al vaglio della Commissione Paritetica di cui all'art. 43 cit.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 3, d.l. 201/2011

Il comma 2 dell'art. 28 prevede l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale dell'aumento dell'aliquota

dell'addizionale IRPEF, che le regioni a statuto ordinario possono disporre con propria legge ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.l. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e che, per effetto del comma 1 dello stesso art. 28, viene portata dallo 0,9 all'1,23 per cento retroattivamente dall'anno 2011 per tutte indistintamente le Regioni, con conseguente vulnus per le prerogative statutarie siciliane dal momento che l'aumento del detto gettito non è destinato alla Regione per il soddisfacimento dei suoi bisogni e che, contemporaneamente, la rideterminazione del Fondo sanitario nazionale, come effettuata ai sensi del comma 2, viene destinata all'erario statale per assicurare, da parte della Regione stessa, l'apporto previsto dall'art. 28, comma 3 e ciò con conseguente violazione del principio di leale collaborazione, oltre che degli artt. 36 e 37 Statuto e dell'art. 2 d.P.R. 1074/1965, nonché dell'art. 17, lett. b) Statuto, il quale assegna alla Regione competenza concorrente in materia sanitaria.

Il descritto meccanismo comporta per la ricorrente un'ulteriore riduzione della contribuzione statale alla spesa sanitaria, giungendo sino ad annullarla, considerato che il

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondo sanitario ha già subito un decremento a danno di tutte le Regioni, così come rilevato dalla ricorrente con proprio ricorso costituzionale n. 14/2012.

Tale meccanismo si profila illegittimo anche per il mancato rispetto delle procedure previste dall'art. 27 l. 42/2009, tendenti a garantire modalità applicative dei meccanismi di concorso alla finanza pubblica rispettose delle peculiarità di questa regione a statuto speciale.

La riduzione dello stanziamento finanziario avrebbe dovuto essere quantomeno determinata sentita la ricorrente, e quindi tale omissione configura violazione anche del principio di leale collaborazione.

5) Illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 6, d.l. 201/2011

L'art. 28 comma 6 subordina l'erogazione delle risorse espressamente destinate alla spesa sanitaria alla verifica positiva degli adempimenti regionali, con conseguente dilazione dei tempi di effettiva disponibilità delle stesse e ciò in danno della Regione che si vede sottratta l'immediata disponibilità delle risorse in questione ed in violazione degli artt. 36 e 17, lett. b), Statuto nonché dell'art. 2 d. P.R. 1074/1965.

6) Illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi da 7 a 10, d.l. 201/2011

I commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 28 dispongono la riduzione dei trasferimenti erariali in favore di Comuni e Province della Regione siciliana in misura proporzionale alla distribuzione territoriale dell'IMU di cui all'art. 13 d.l. 201/2011.

Essi, riducendo il finanziamento statale agli enti locali siciliani in misura proporzionale alla distribuzione territoriale dell'IMU, sottraggono fondi agli stessi senza che tali minori importi siano stati previamente quantificati e dunque in violazione del principio di leale collaborazione e senza tenere in alcuna considerazione le peculiari condizioni economiche della Regione e dei suoi enti locali.

7) Illegittimità costituzionale dell'art. 31 d.l. 201/2011

L'art. 31, comma 1, elimina, per tutte le attività commerciali ogni limite agli orari di apertura e di chiusura, abolendo specificamente anche "*l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale*". Il comma 2 prevede poi che costituisca principio generale dell'ordinamento "*la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali*", senza limite o prescrizione di alcun genere, tranne quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali e conclude onerando Regioni ed enti locali di adeguare i propri ordinamenti alle prescrizioni di detto comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L'art. 31 dispone in un ambito rientrante nella competenza esclusiva regionale di cui all'art.14, lett. d) ed e) Statuto e che risulta pertanto palesemente violato. Ed invero, la ricorrente, proprio nell'esercizio della propria potestà esclusiva, disciplina la materia degli orari degli esercizi commerciali e dell'ubicazione degli stessi.

La nuova disciplina inoltre investe una pluralità di piccoli negozi, ambulanti, supermercati e ipermercati con conseguenti, pesanti conseguenze per i piccoli esercizi, che stanno già attraversando un momento di difficoltà, e per i consumatori, portando un indubbio vantaggio agli ipermercati ed alla grande distribuzione commerciale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo Stato invoca la tutela della concorrenza quale titolo di legittimazione del proprio intervento anche nella Regione siciliana. Però, come costantemente ritenuto dalla suprema Corte, è necessaria la verifica che le norme statali «*siano essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato, allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all'obiettivo di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza*» (sentt. nn. 63/2008, 430/2007 e 150/2011) e non vi è dubbio che la norma in concreto non favorisce la libertà di concorrenza, perchè assoggetta alla medesima deregolamentazione soggetti economici che versano in condizioni differenti finendo, in buona sostanza, per favorirne alcuni a scapito di altri.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 40 del 1 marzo 2012 (G.U. 14/2012)

Materia: bilancio e contabilità pubblica.

Limiti violati: artt. 8, nn. 1); 9 e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 670/1972); Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare artt. 75, 79, 80, 81, 82 e 83; artt. 103, 104 e 107 medesimo Statuto; relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19); art. 2, comma 108, legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010); principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: art. 13, commi 11 e 17, terzo e quarto periodo; art. 14, comma 13-bis; art. 22, comma 3; art. 28, comma 3; art. 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Annotazioni:

La ricorrente antepone ai singoli motivi di censura alcune considerazioni di carattere generale e la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Anzitutto precisa che, in occasione dell'emanazione della legge finanziaria 2010, lo Stato aveva richiesto alle Province Autonome di Trento e Bolzano partecipazioni finanziarie per il risanamento del debito pubblico nazionale e per il finanziamento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché dell'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario.

L'iniziativa dello Stato si fondava sull'art. 104 Statuto di autonomia, in base al quale «*le norme del titolo VI (Finanza della Regione e delle Province) e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o della Provincia di Bolzano*».

Infatti, i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono caratterizzati dal principio del consenso in merito ad eventuali modifiche da attuare (sent. Corte cost., nn. 133/2010, 341/2009, 334/2009, 82/2007, 353/2004, 39/1984 e 98/2000).

Al fine suddetto, il 30/11/2009 lo Stato e le Province stipulavano il c.d. Accordo di Milano, in occasione del quale queste ultime si assumevano oneri aggiuntivi per un carico complessivo di circa 500 milioni di euro per ciascun bilancio provinciale.

L'Accordo ha poi trovato ingresso nell'art. 2, commi da 106 a 125, della legge finanziaria 2010 (l. 191/2009) e nello Statuto di autonomia, proprio per il tramite del citato art. 2, che ne ha modificato alcuni articoli (artt. 75, 79, 80, 83...).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'art. 79 Statuto, come modificato, definisce i termini e le modalità del concorso delle Province Autonome al risanamento del debito pubblico nazionale, prevedendo che esse concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, con le misure elencate nel comma 1. Il comma 2 statuisce che le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 Statuto. Il comma 3 prevede che, ai suddetti fini, la Regione e le Province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo e che spetta alle Province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università, alle CCIAA e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria; non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. Il comma 4 stabilisce che le disposizioni statali relative all'attuazione dei suddetti obiettivi e al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla Regione e alle Province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo.

L'art. 75 Statuto definisce le quote di compartecipazione delle Province Autonome alle entrate tributarie dello Stato percepite nei loro territori, e garantisce in ogni caso alle stesse, «*i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate*».

In cambio della loro partecipazione al risanamento del *deficit* nazionale le Province Autonome hanno insistito per un ampliamento delle loro potestà impositive in materia fiscale, richiesta che rappresentava per le Province stesse un *conditio sine qua non* per la sottoscrizione dell'Accordo.

Secondo **l'art. 80** Statuto, le Province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale e, nelle materie di competenza, esse possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle Province.

Secondo **l'art. 81**, comma 2, Statuto allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari (da concordare fra Provincia e comuni).

L'art. 82 Statuto prevede che le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'art. 83, comma 2, Statuto, aggiunto dall'art. 2 l. 191/2009, prevede che: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, la ricorrente premette **l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni censurate** per violazione degli artt. 103, 104 e 107 Statuto, nonché dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Come visto, in base allo Statuto speciale, i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono caratterizzati dal principio del consenso.

Infatti, secondo l'art. 104 Statuto, le norme del titolo VI dello Statuto stesso (Finanza della Regione e

delle Province) possono essere modificate solo con legge ordinaria dello Stato e su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o della Provincia di Bolzano (c.d. legge rinforzata). L'art. 104 introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103 Statuto, il quale impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purché sia rispettato il principio consensuale.

Tale principio ha trovato conferma anche nelle sentenze della Corte Cost. nn. 133/2010, 341/2009, 334/2009, 82/2007, 353/2004, 39/1984 e 98 del 2000.

Nel caso concreto, invece, lo Stato ha provveduto unilateralmente e coattivamente, nelle forme di un decreto-legge, ad incidere sui rapporti finanziari con le Province Autonome.

Infatti, è evidente che le disposizioni impugnate introducono modificazioni nel complesso delle disposizioni concordate nell'Accordo di Milano: esse modificano la misura del concorso della Provincia di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica nazionale, con violazione quindi dell'art. 79 St. e riservano esclusivamente all'Erario le maggiori entrate di natura tributaria percette nel territorio provinciale, con violazione dell'art. 75 St. e degli artt. 9, 10 e 10-bis del d. lgs. 268/1992, che disciplina tassativamente le ipotesi di riserva all'Erario.

Le stesse comportano, quindi, la sostanziale modifica di norme dello Statuto e di attuazione statutaria, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 Statuto stesso, nulla cambiando il rinvio in esse contenute alle disposizioni di cui all'art. 27 della l. 42/2009 (e cioè alla successiva emanazione di apposite norme di attuazione).

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 11 e comma 17, terzo e quarto periodo, d.l. 201/2011

L'art. 13 d.l. 201/2011, anticipa l'istituzione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria (IMUP), istituita con l'art. 8 del d.lgs. 23/2011, in tutti i Comuni del territorio nazionale.

Il comma 11 del citato art. riserva direttamente allo Stato una quota di IMUP e attribuisce agli enti locali funzioni di accertamento e riscossione della stessa, oltre che le maggiori somme derivanti da tali attività di accertamento.

Il comma 17 dell'art. 13 prevede il recupero al bilancio statale del maggior gettito (detratta la quota dell'IMUP già riservata direttamente allo Stato dal comma 11) ed un accantonamento di quote di compartecipazione erariale spettanti alla Provincia in attesa

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

della definizione delle procedure previste dall'art. 27 della l. 42/2009 (cioè in attesa della futura emanazione di norme di attuazione sul punto).

Tali disposizioni sono costituzionalmente illegittime perché violano:

- l'art. 75 St., il quale riconosce alle Province specifiche quote di compartecipazione del gettito delle entrate tributarie dello Stato e percette nei rispettivi territori ed, in ogni caso, *«i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate»*;
- il d. lgs. 268/1992, che disciplina tassativamente le ipotesi di riserva all'Erario (artt. 9, 10 e 10-bis) e contiene specifiche disposizioni per quanto attiene l'attività di accertamento delle imposte erariali (art. 13) e l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte delle Province Autonome (artt. 17, 18 e 19);
- l'art. 79 St., il quale configura un sistema completo di concorso delle Province agli obiettivi di finanza pubblica, non derogabile se non con le modalità previste dallo Statuto stesso (art. 104);
- l'art. 80, comma 1, St., il quale attribuisce alle Province Autonome la competenza legislativa concorrente in materia di finanza locale;
- l'art. 81, comma 2, Statuto ove è previsto che la Provincia corrisponda ai comuni idonei mezzi finanziari, da concordare, per il raggiungimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi;
- l'art. 82 Statuto, il quale prevede che le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle Province Autonome sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti d'intesa tra ciascuna Provincia ed il Ministro dell'economia.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 13-bis, terzo e quarto periodo, d.l. 201/2011

Il comma 13-bis dell'art. 14 prevede che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 stesso articolo. In caso di incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; con le procedure stabilite dall'art. 27 della l. 42/2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo

Nella parte in cui prevede il recupero al bilancio statale del maggior gettito derivante dalla maggiorazione alla tariffa introdotta dal comma 13 dello stesso articolo ed un accantonamento di quote di compartecipazione erariale spettante alla Provincia, il comma 13-bis si pone in contrasto con i medesimi parametri statutari e di attuazione statutaria esposti nel precedente punto.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, d.l. 201/2011

L'art. 22, comma 3, fa obbligo alle Regioni, alle Province Autonome ed agli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, di adeguare entro un anno i propri ordinamenti a

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza.

L'art. 6, comma 5, citato, prevede che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, devono essere costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti e che il mancato adeguamento determina responsabilità erariale e comporta la nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati.

La Provincia ricorrente è però titolare della potestà legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli artt. 8 e 9 Statuto, ed in particolare in quella di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» e della correlativa potestà amministrativa (art. 16 St.).

Pertanto, risulta palese che lo Stato non può imporre alla ricorrente, nell'ambito della suddetta materia, l'adeguamento di cui al censurato art. 22.

Inoltre, l'art. 79 Statuto, come già visto, definisce i termini e le modalità del concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica, non derogabile se non con le modalità previste dallo Statuto stesso, quando invece l'art. 22 si traduce in una specifica misura di contenimento della spesa pubblica, direttamente riferita alle Province Autonome ed agli enti locali del rispettivo territorio, e, pertanto, illegittima, in quanto in netto contrasto con l'art. 79.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, d.l. 201/2011

L'art. 28 ha ad oggetto il concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa. In particolare, il comma 3, prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 l. 42/2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui; che con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio; che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.

Si è, dunque, di fronte ad un'ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali e alle Province autonome, la quale si aggiunge a quelle previste dall'art. 14, d.l. 78/2010, dall'art. 20, comma 5, d.l. 98/2011 e dall'art. 1, comma 8, d.l. 138/2011, come ripartiti dal comma 10 dell'art. 32 l. 183/2011 (già oggetto di impugnazione da parte della Provincia). Tale ulteriore concorso alla riduzione della spesa pubblica si pone in contrasto con l'art. 79 Statuto, che già disciplina in maniera esaustiva e specifica il concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica.

5) Illegittimità costituzionale dell'art. 48, d.l. 201/2011

L'art. 48 prevede che le maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. impugnato siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

europea; che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione; che, ferme restando le disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonché quelle recate dallo stesso art. 48, con le norme statutarie sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del d.l. impugnato per le autonomie speciali.

Ad avviso della ricorrente la riserva di tali maggiori entrate all'erario è illegittima anzitutto per violazione dell'art. 75 Statuto, il quale – come già visto – garantisce alla Provincia ben precise compartecipazioni a tutti i tributi erariali, in ogni caso, «*i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate*». La normativa di attuazione statutaria (d.lgs. 268/1992, artt. 9, 10, 10-bis), poi, disciplina tassativamente le ipotesi di riserva allo Stato.

Ancora, l'art. 48, riservando le maggiori entrate "*alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea*", si pone in contrasto con l'art. 79 Statuto, che - come sopra già visto - configura un sistema completo di concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica, non derogabile se non con le modalità previste dallo Statuto stesso (art. 104 St.).

Infine, il censurato art. 48, è in contrasto anche con l'art. 2, comma 108 della l. 191/2009 (legge finanziaria 2010), che dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province Autonome, ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 Statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riservate dalla struttura di gestione per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione ed alle Province Autonome, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottate previa intesa con la Regione e le Province Autonome.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 47 del 2 marzo 2012 (G.U. 16/2012)

Materia: bilancio e contabilità pubblica.

Limiti violati: artt. 3, 4, 5, 7 e 8 dello Statuto speciale della Sardegna (l. cost. 3/1948); artt. 3, 117 e 119 Cost.; principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Sardegna

Oggetto del ricorso: art. 13; art. 14, comma 13-bis, primo, secondo e terzo periodo; art. 16, commi da 2 a 15-bis; art. 23, commi da 14 a 22; art. 28, commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11-ter; art. 31 e art. 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Annotazioni:

La ricorrente, prima di esporre le singole censure, fa due precisazioni in via preliminare:

1) le disposizioni impugnate irrompono in un contesto normativo nel quale campeggia l'art. 1, comma 834, della l. finanziaria 296/2006, che ha modificato diverse disposizioni del Titolo III dello Statuto di autonomia, recate dall'art. 8, in materia di fonti delle entrate regionali.

La riforma dell'art. 8 St. si è resa necessaria in considerazione dell'insufficienza del quadro finanziario delle entrate regionali e per permettere alla Regione di far fronte all'evoluzione complessiva della realtà economico-finanziaria e di assolvere ai propri compiti istituzionali.

Le misure previste dalle nuove disposizioni, però, non hanno ancora avuto piena e corretta esecuzione per inerzia dello Stato, già censurata dalla Sardegna in opportuni giudizi.

2) La violazione dell'art. 8 St. può e deve essere censurata sebbene esso sia stato modificato con legge ordinaria, ai sensi del successivo art. 54. La qualità di parametri dei giudizi di legittimità costituzionale, infatti, deve essere riconosciuta anche alle disposizioni del Titolo III dello Statuto, che, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del medesimo, possono essere modificate con legge ordinaria, previo parere della Regione.

Tali disposizioni, infatti, costituiscono pur sempre precetti che il legislatore statale deve rispettare, in quanto il procedimento di modifica della norma statutaria è comunque *«assistito da una garanzia del tutto peculiare a favore della Regione sarda»*, sicché la legge statale può solo modificarla con lo speciale procedimento di cui all'art. 54 St. (sent. nn. 70/1987 e 215/1996).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Gli articoli della Cost. che riconoscono attribuzioni costituzionali alle Regioni ordinarie sono richiamati nel ricorso ai sensi dell'art. 10 l. cost. 3/2001 (c.d. clausola di maggior favore).

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. 201/2011

L'art. 13 dispone l'anticipazione sperimentale già per l'anno 2012 dell'imposta municipale propria (IMUP), tributo di nuova istituzione disciplinato dal d.lgs. 23/2011.

L'applicazione di tale tributo nelle Regioni a statuto speciale risultava inizialmente subordinata, in base all'art. 14, comma 3, del cit. d.lgs. 23/2011, all'adozione di specifiche "modalità" da parte delle stesse autonomie speciali *"in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione"* e fatte salve le *"procedure previste dall'articolo 27 della [...] legge n. 42 del 2009"*(comma 2); tanto, al fine di garantire le peculiarità dei sistemi finanziari dei territori ad autonomia differenziata e l'invarianza di gettito delle loro entrate.

Inopinatamente, l'IMUP è stata modificata dall'art. 13 censurato senza più prevedere, in ordine alle modalità applicative nelle Regioni a Statuto speciale, il previo passaggio attraverso la ricordata procedura di attuazione ed esecuzione e anzi stabilendo, al comma 1 del medesimo art. 13, l'applicazione immediata a tutti i comuni su tutto il territorio nazionale.

Risultano così violati gli artt. 7 e 8 Statuto, i quali garantiscono alla Regione un'adeguata autonomia finanziaria, e gli artt. 117 e 119 Cost., che confermano la tutela della particolare autonomia economico-finanziaria della Sardegna e le attribuiscono la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'art. 13 impugnato viola altresì le attribuzioni costituzionali della Sardegna, perché non lascia alla Regione alcun ambito di autonoma regolamentazione di un tipico tributo locale. Infatti la ricorrente ha specifica competenza in materia di finanza locale, in base agli artt. 3, comma 1, lett. b) (*"la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"*) e 7 (*"La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti"*) dello Statuto.

Inoltre, dalle norme di attuazione di cui all'art. 8 d.P.R. 348/1979, ai sensi del quale lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso della regione ed essa determina i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali e degli organismi comprensoriali, emerge che la Sardegna gode di un consistente margine di autonomia in materia di finanza locale, autonomia che pur dovendo coordinarsi con gli indirizzi statali, non può essere certamente annullata, come vorrebbe il legislatore statale con la disposizioni censurate.

Anche la Corte costituzionale ha ribadito che la competenza della Regione Sardegna in materia di finanza locale è esclusiva e come tale deve essere tutelata (sent. n. 275/2007).

L'art. 3, comma 1, lett. b), Statuto risulta violato anche per un altro profilo, atteso che alla lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali corrisponde la lesione della relativa competenza normativa regionale generale. Sono, inoltre, nuovamente violati anche gli artt. 7 e 8 Statuto, in quanto il finanziamento inadeguato delle autonomie locali, che

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

consegue al mancato rispetto della procedura di cui alla l. 42/2009 e al d.lgs. n. 23/2011, comporta notevoli pregiudizi all'autonomia finanziaria regionale, costretta a far fronte al depauperamento delle risorse comunali con uno specifico sostegno finanziario.

La lesione delle attribuzioni della ricorrente è ancor più evidente in riferimento al comma 11 dell'art. 13 d.l. 201/2011, in cui si prevede che *"è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo"*.

In questo modo, infatti, è eluso il regime di compartecipazione previsto dall'art. 8, comma 1, lett. m), Statuto (*"Le entrate della regione sono costituite [...] m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici"*).

Inoltre, l'I.M.U.P., ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 23/2011, sostituisce, per la componente immobiliare, l'IRPEF. Ciò significa che il legislatore statale da una parte ha eliminato una forma di imposizione cui la Regione partecipava ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), Statuto (che prevede una compartecipazione ai sette decimi del gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosse nel territorio della regione), dall'altra ha reso il medesimo indicatore di reddito/presupposto di imposta (la proprietà immobiliare) soggetto ad altra forma di imposizione, dalla quale la Regione è esplicitamente esclusa.

Pertanto l'art. 13 viola anche per questi ulteriori profili gli artt. 7 e 8 Statuto, in quanto la compartecipazione alle entrate è elemento consustanziale e necessario alla garanzia dell'autonomia finanziaria regionale; per il profilo segnalato, sono ulteriormente violati anche gli artt. 117 e 119 Cost..

Il citato comma 11 prevede poi che *"le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"*. In questo modo la Regione è esclusa dalla quota di compartecipazione alle entrate statali che è prevista dall'art. 8 Statuto anche per il semplice fatto che l'attività di riscossione, per elementi di patologia non certo dovuti alla Regione medesima, genera "interessi e sanzioni", al cui gettito la Regione non potrebbe partecipare.

L'anticipazione dell'applicazione dell'IMUP, poi, esclude la previsione delle quote compensative statali

riconosciute ai Comuni per la soppressione dell'ICI sulla prima casa, arrecando in tal modo un grave danno ai bilanci delle autonomie speciali e dei rispettivi Enti locali, in violazione dei parametri già invocati, nonché degli artt. 5 e 117, commi 3 e 4, Cost., nei quali si riconoscono e promuovono le autonomie locali e si attribuisce alle Regioni la competenza legislativa concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica.

Particolarmente lesivo delle attribuzioni della Regione è poi il comma 17 del censurato art. 13, ove si prevede che *"il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna"*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue".

Tale comma viola i parametri già richiamati e l'art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 3, 7 e 8 Statuto, in quanto reca un pregiudizio a valere solamente nei confronti degli enti locali della Regione Sardegna (e Siciliana), senza elementi obiettivi che giustificano la discriminazione ora descritta.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 13-bis del d.l. 201/2011

Il comma 1 dell'art. 14 d.l. 201/2011 istituisce, a decorrere dal 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il comma 13 bis prevede che *"a decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue".*

La disposizione viola anzitutto gli artt. 3, comma 1, lett. b), e 7 Statuto, i quali attribuiscono alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", che ricomprende anche la materia "finanza locale", sia perché lo Stato è intervenuto in una materia che non gli appartiene, sia perché il meccanismo sopra indicato non è attuato attraverso il procedimento collaborativi di cui all'art. 27 l. 42/2009.

L'art. 3, comma 1, lett. b), Statuto è altresì violato in quanto la lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali implica necessariamente la lesione della relativa competenza normativa regionale generale.

Violati sono, inoltre, gli artt. 3, 117 e 119 Cost., in relazione agli artt. 7 e 8 Statuto: il ridotto finanziamento delle autonomie locali disposto dal comma 13-bis, si riverbera sull'autonomia finanziaria regionale, costretta a far fronte al mancato incremento delle risorse comunali con uno specifico sostegno finanziario. Inoltre, l'autonomia finanziaria della Regione è vulnerata nella misura in cui le disposizioni di disfavore per i Comuni sardi si risolvono, quanto alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in una condizione, per la finanza regionale sarda, comunque peggiore rispetto a quella delle altre Regioni.

La disposizione in esame viola l'art. 3 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 3, 7 e 8 Statuto, 117 e 119 Cost., in quanto reca un pregiudizio a valere solamente nei confronti degli enti locali della Regione Sardegna (e della Regione Siciliana), e, di conseguenza, per la Sardegna medesima, senza che sussistano gli elementi obiettivi che giustificano la discriminazione ora descritta.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 201/2011

L'art. 16 istituisce una tassa annuale di stazionamento per auto di lusso, imbarcazioni ed aerei.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La ricorrente sostiene che l'introduzione di tale tributo avrà effetti dannosi per il sistema economico regionale, in quanto spingerà i diportisti ad abbandonare o a ridurre drasticamente il periodo di stazionamento nelle acque italiane, e quindi della Sardegna. A fronte di questo indubbio elemento di danno per l'economia regionale, la norma in esame non prevede misure compensative per la Regione, ledendo la sua autonomia finanziaria e la sua competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e, di conseguenza, violando gli artt. 7 e 8 Statuto e 117 e 119 Cost., da cui tale autonomia è tutelata. Il legislatore statale, infatti, ha introdotto una forma di imposizione tributaria che si sovrappone, violandolo, all'art. 8, comma 1, lett. h), Statuto, in cui si prevede che *"Le entrate della regione sono costituite [...] h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato"*.

Che quella in esame debba essere considerata come una tassa sul turismo si deduce inequivocabilmente dalle modalità con cui essa è prevista e commisurata.

La Corte cost., che si era espressa quando la Regione Sardegna aveva utilizzato lo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto come presupposto d'imposta per la tassa regionale istituita con la l.r. 4/2006, aveva affermato che il tributo così previsto era da considerarsi una imposta sul turismo e che *"anche ove potesse ritenersi (sia pure implausibilmente)" che non vi fossero "elementi sufficienti a caratterizzare come tributo «sul turismo» [...] il tributo sarebbe pur sempre qualificabile come «proprio» della Regione e, quindi, sarebbe da essa legittimamente stabilito in forza della competenza legislativa statutaria, purché, fosse rispettata la condizione - richiesta dal medesimo art. 8, lettera i), dello statuto - dell'«armonia con i principi del sistema tributario dello Stato»"*(sent. 102/2008).

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi da 14 a 22, d.l. 201/2011

L'art. 23 prevede, tra l'altro, misure per la riduzioni dei costi di funzionamento delle Province. In particolare, i commi da 14 a 20 hanno soppresso la Giunta provinciale e ridotto a dieci i componenti del Consiglio provinciale, hanno innovato il sistema di elezione del Presidente e del Consiglio provinciale, hanno imposto alle Regioni di trasferire ai Comuni le funzioni già delegate alle province, e con esse la dotazione organica e materiale e seguenti. I commi 21 e 22 hanno previsto la possibilità per i Comuni di istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative e hanno escluso qualunque forma di remunerazione, indennità o gestione di presenza, per qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Cost..

In questo modo è stata modificata in profondità l'organizzazione politico-amministrativa degli enti locali sub-regionali ed è evidente il contrasto di queste previsioni con le norme che garantiscono alla Regione una sfera di autonomia legislativa esclusiva, quali l'art. 3, comma 1, lett. a) e b), Statuto, il quale attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di *"[...] a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale; b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"*.

Né si può obiettare che la norma impugnata appartenga a quelle fondamentali delle "riforme economico-sociali della Repubblica", poiché essa entra in estremo dettaglio

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nell'ordinamento degli enti locali, senza che ciò risulti necessario per la realizzazione degli obiettivi di maggiore efficienza perseguiti dal legislatore statale.

Sono particolarmente lesivi delle attribuzioni regionali, inoltre, i commi 18 e 19 dell'art. 23, nella parte in cui impongono alle Regioni di provvedere a trasferire ai comuni le funzioni già delegate o attribuite alle province e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali. In questo caso, infatti, lo Stato ha inteso disciplinare addirittura il modo in cui la Regione deve disciplinare lo svolgimento delle proprie funzioni, in totale spregio dell'art. 3 Statuto.

Nè si potrebbe ritenere che il legislatore statale fosse a ciò legittimato in ragione dell'art. 117, comma 2, lett. p), Cost., in quanto in detta disposizione si fa riferimento alle "funzioni fondamentali" degli Enti locali, tra le quali non possono certo annoverarsi quelle che la Regione, nell'esercizio delle sue attribuzioni, ha inteso delegare o attribuire all'uno o all'altro livello di governo.

Infine, non esclude l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in esame la previsione (comma 21), per le Regioni a statuto speciale, di un termine di sei mesi per adeguare i propri ordinamenti alla nuova disciplina prevista dall'art. 23, in quanto il mero differimento non cancella l'invasione, da parte dello Stato, in una materia statutariamente riservata alla Regione.

5) Illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11-ter d.l. 201/2011

L'art. 28 ha ad oggetto il concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa. In particolare, il comma 3, prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 l. 42/2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui; che con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio; che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.

I commi 7, 8, 9, 10 e 11-ter prevedono rispettivamente che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 23/2011 e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 13 stesso d. lgs., ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi (comma 7); che il fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'art. 21 d.lgs. 68/2011, e il fondo perequativo, di cui all'art. 23 medesimo d.lgs., ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi (comma 8); che la riduzione di cui al comma 7 è ripartita in proporzione alla distribuzione dell'IMUP sperimentale di cui all'art. 13 del decreto impugnato; che la riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente; infine è previsto l'avvio della ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno, al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I commi censurati ledono in primo luogo l'art. 8 Statuto, in quanto l'apporto della Regione è equiparato a quello delle altre autonomie speciali, sebbene la riforma dello Statuto del 2006 abbia previsto un nuovo regime finanziario delle entrate regionali, ben più favorevole di quello precedente.

L'art. 8 è violato anche perchè il livello delle economie regionali definito in ragione dell'articolo in esame risulta incoerente con la novella statutaria, con la conseguenza che la disposizione impugnata è censurabile anche in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., per l'intima contraddittorietà che l'affligge, a causa del pregiudizio che la Regione subisce a fronte della mancata considerazione delle novellate previsioni statutarie nella fissazione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle Regioni a statuto speciale.

La manovra imposta alle autonomie speciali impedisce che la Regione stessa abbia a disposizione le risorse idonee a finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite dallo Statuto. Tanto, con violazione degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 Statuto stesso e 3, 117 e 119 Cost., nella parte in cui tutelano l'autonomia finanziaria della Sardegna, nella parte in cui attribuiscono alla stessa la competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, nella parte in cui prevedono che le risorse proprie degli Enti territoriali devono poter finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

L'aggravio degli oneri a carico della Regione e dei comuni che ne fanno parte, senza che sia stata data completa attuazione al nuovo regime delle entrate, produce l'effetto di impedire che la Regione possa adempiere alle proprie funzioni senza essere condizionata da vincoli eterodeterminati alla capacità di spesa privi di qualunque ragionevolezza (in senso conforme sent. Corte Cost. n. 245/1984 relativa all'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge finanziaria per il 1984, le quali imponevano alle Regioni oneri di vario genere senza corrispondente attribuzione di risorse).

Sono ancora violati gli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 Statuto e gli artt. 116, 117 e 119 Cost., anche in relazione al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto, prevedendo nuovi oneri per le Regioni ad autonomia speciale, l'art. 28 censurato ha creato uno "pseudo-comparto" composto da tutte le autonomie regionali, accomunando in un'unica voce realtà diversissime in punto di fatto e di diritto.

In particolare, poi, l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 28 introduce un ulteriore criterio di riparto degli oneri per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle autonomie speciali, in considerazione della "rideterminazione del fondo sanitario nazionale" per la sola Regione Sicilia. In questo modo, però, la disposizione viola l'art. 3 Cost., sia per il profilo del principio d'eguaglianza che per quello di ragionevolezza, entrambi in relazione all'art. 7 Statuto, che tutela l'autonomia finanziaria della Regione, in quanto essa, quale componente del "comparto" delle autonomie speciali, in definitiva, dovrebbe farsi pro parte carico della spesa sanitaria della Regione Sicilia.

Risultano, poi, particolarmente lesivi delle attribuzioni regionali anche i commi 7 e 8 del medesimo art. 28, poiché introducono una misura che grava solamente sugli enti locali della Regione, senza che tale limitazione sia legata a specifici elementi o parametri obiettivi e dunque essi violano l'art. 3 Cost. per i profili sopra visti.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particolarmente lesivo è anche il comma 11-ter dell'art. 28, in quanto, nel prevedere la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno, non tiene in alcun modo conto del principio dell'accordo con le Regioni ed in particolare con quelle a statuto speciale, atteso che il procedimento di ridefinizione del patto di stabilità non risulta minimamente definito in contraddittorio con le Regioni, in violazione quindi del principio di ragionevolezza, di leale collaborazione di cui all'art. 5 Cost. e all'intero Titolo V della Parte II Cost., ed in particolare gli artt. 117 e 119 Cost. e 7 Statuto.

La Corte cost. ha affermato che il metodo dell'accordo Tra lo Stato e le Autonomie speciali deve essere preferito ad altri, dato che nasce dall'esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria di queste ultime (sent. 82/2007).

6) Illegittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. 201/2011

L'art. 31, comma 1, elimina, per tutte le attività commerciali ogni limite agli orari di apertura e di chiusura, abolendo specificamente anche "*l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale*". Il comma 2 prevede poi che costituisca principio generale dell'ordinamento "*la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali*", senza limite o prescrizione di alcun genere, tranne quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali e conclude onerando Regioni ed enti locali di adeguare i propri ordinamenti alle prescrizioni di detto comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L'art. 31 è lesivo della competenza normativa residuale della Regione in materia di commercio (ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4, Cost.), nel cui ambito la medesima Regione ha peraltro già legiferato (l.r. 5/2006).

A questo proposito, la Corte costituzionale ha affermato che *«il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), [...], si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia»* (sent. nn. 288 e 247 del 2010, ordin. n. 199 del 2006) e che *«l'ascrivibilità della disciplina degli orari degli esercizi commerciali alla materia «commercio» trova ulteriore conferma, a contrario, nell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006. Tale ultima norma, infatti, «nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale - al fine di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale - non ricomprende la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva nell'elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni»* (sent. cit. 288/2010).

Nè il legislatore statale potrebbe invocare l'attribuzione della competenza legislativa esclusiva nella materia "tutela della concorrenza", di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. Questo perchè la disciplina in esame non regola l'accesso al commercio, non ha

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eliminato barriere all'ingresso nel mercato, ne ha eliminato alcun onere relativo allo svolgimento dell'attività commerciale.

Il comma 2 dell'art. 31, nel limitare i motivi che giustificano la possibilità di introdurre vincoli all'esercizio dell'attività commerciale solamente alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, e dei beni culturali, viola gli artt. 3 e 117 Cost., nonché gli artt. 3, 4 e 5 Statuto.

Infatti la Regione, in assenza del vincolo posto dal comma 2 dell'art. 31 in esame, potrebbe individuare, pur nel rispetto della disciplina comunitaria, altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario cui subordinare l'apertura degli esercizi commerciali, anche nell'esercizio delle competenze legislative attribuite dagli artt. 3, 4 e 5 Statuto. E' quindi irragionevole (e violativo dell'art. 3 Cost.) precludere alla Regione di far valere quei motivi.

7) Illegittimità costituzionale dell'art. 48 d.l. 201/2011

L'art. 48 prevede che le maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. impugnato siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea; che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione; che, ferme restando le disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonché quelle recate dallo stesso art. 48, con le norme statutarie sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del d.l. impugnato per le autonomie speciali.

L'art. 48 acquisisce alla disponibilità dello Stato maggiori entrate che dovrebbero essere di sicura spettanza regionale, quanto meno in notevole misura.

La ricorrente richiama i principi stabiliti dalla sent. Corte cost. n. 198/1999. In quel caso la Regione censurava gli artt. 1, comma 3, e 7, del d.l. 669/1996 che, rispettivamente, prevedevano l'obbligo di un versamento del 20% a titolo di acconto per i "redditi sottoposti a tassazione separata non soggetti a ritenuta alla fonte" e la riserva all'erario delle entrate derivanti dall'applicazione dell'intero cit. d.l. n. 669 del 1996.

L'illegittimità delle menzionate disposizioni fu esclusa solo perché - si disse - *"l'art. 1, comma 3, del decreto-legge impugnato non dà luogo ad entrate aggiuntive per il fisco: esso si limita a imporre una diversa modalità di riscossione per una quota dell'imposta dovuta [...] Non si avranno comunque entrate «nuove», diverse e aggiuntive rispetto a quelle derivanti dall'applicazione della legislazione tributaria previgente, e alle quali lo statuto prevede la compartecipazione della Regione in quote prefissate.*

La Corte costituzionale affermò in maniera cristallina che *"una diversa interpretazione porterebbe, del resto, ad una palese elusione delle previsioni degli statuti speciali, che prevedono, come nel caso della Regione Sardegna, la partecipazione delle Regioni al gettito di determinate imposte. Se bastasse, infatti, la modifica delle modalità e quindi del tempo della riscossione, senza alcun aumento del gettito complessivo, per consentire l'avocazione allo Stato di quote del gettito medesimo, si verificherebbe [l'effetto] di avocare allo Stato l'intero importo di un gettito tributario (corrispondente agli acconti versati) in precedenza ripartito fra lo Stato stesso e la Regione. All'aumento delle entrate a favore dello Stato, derivante da tale avocazione, farebbe riscontro una diminuzione del gettito a favore della Regione, la quale verrebbe a partecipare al gettito della sola quota*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di imposte riscossa, a conguaglio, sulla base della liquidazione effettuata dagli uffici, e non piu', come per il passato, dell'intero importo di esse. Cio' [...] si tradurrebbe in una modifica surrettizia dell'ordinamento finanziario della Regione, garantito sul piano costituzionale dalle disposizioni dello statuto, e modificabile, bensì, con legge ordinaria, ma solo previa consultazione della Regione stessa (art. 54 stat. spec. per la Regione Sardegna)".

Ora, è indubbio che almeno le entrate derivanti dal contrasto all'evasione non possano essere acquisite al patrimonio dello Stato, se non si vogliono violare i principi stabiliti dalla pronuncia ora riportata. Esse, infatti, non derivano da alcuna modificazione normativa della disciplina dei singoli tributi, ma semplicemente dalla messa in opera dei meccanismi di lotta alla sottrazione al dovere di solidarietà fiscale.

L'art. 48 impugnato, pertanto, viola l'art. 8 Statuto, che, come indicato, attribuisce alla Regione una partecipazione maggioritaria o addirittura totalitaria alle entrate che lo Stato, ora, vorrebbe riservarsi; viola l'art. 7 Statuto, che garantisce alla Regione un'adeguata autonomia finanziaria, e viola gli artt. 117 e 119 Cost., che confermano la tutela della particolare autonomia economico-finanziaria della Regione e attribuiscono alla Sardegna la competenza concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica. E' altresì violato, in combinato disposto con i parametri ora invocati, l'art. 3 Cost., per l'evidente irragionevolezza della scelta di acquisire allo Stato risorse che per definizione sono funzionali al soddisfacimento di esigenze che statali non sono, e di perseguire l'intento di raggiungere obiettivi di finanza pubblica dello Stato sacrificando quelli delle Regioni, quasi che l'equilibrio finanziario non fosse affare dell'intera Repubblica, ai sensi dell'art. 114 Cost.

Ulteriore motivo di illegittimità, per violazione degli invocati parametri, sta nel fatto che la norma impugnata stabilisce un lungo periodo di tempo (cinque anni) e non prevede uno scopo specifico al quale destinare il sacrificio imposto alla Regione, ma si limita ad invocare generiche esigenze di finanza pubblica.

Da ultimo, si deve rilevare che i vizi di legittimità costituzionale contestati all'art. 48 d.l. 201/2011 non sono esclusi dalla previsione di cui al suo comma 1-bis, in quanto esso rinvia a future determinazioni solo "*le modalità di applicazione e gli effetti finanziari*" del d.l. censurato, senza prevedere che la Regione possa fruire della quota di compartecipazione che le spetta in ragione delle norme statutarie.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 50 del 5 marzo 2012 (G.U. 16/2012)

Materia: finanza regionale, enti locali, commercio

Limiti violati: artt. 3, 53, 97, 117, co. 3, e 119 della Costituzione; artt. 4, 5, 8, 48, 49, 51, 54, 63 e 65 dello Statuto speciale adottato con l. cost. n. 1 del 1963; artt. 2, 9, 14 e 18 del decreto legislativo 9/1997; art. 4 del decreto legislativo 114/1965 e art. 1 del decreto legislativo 265/2011; principio di leale collaborazione.

Ricorrente: Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: art. 1, commi da 1 a 8; 2, commi 1 e 2; art. 13, commi 11, 14, lett. a), e 17, terzo, quarto e quinto periodo; art. 14, comma 13-bis, terzo e quarto periodo; art. 16, commi da 2 a 10; art. 23, commi 4, da 14 a 20-bis e 22; art. 28, comma 3; 31, comma 1; 48 del decreto-legge 201/2011, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)

Annotazioni:

La ricorrente ritiene le disposizioni di cui all'oggetto lesive delle proprie prerogative costituzionali e statutarie per le seguenti ragioni:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, e dell'art. 2, commi 1 e 2.

L'art. 1, al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale di rischio, introduce un Aiuto alla crescita economica – ACE, consentendo di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio.

L'art. 2 rende integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef), a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di Irap dovuta relativa al costo del lavoro; introduce altresì agevolazioni Irap per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni.

Le norme succitate producono l'effetto di diminuire il gettito dell'Ires, dell'Irpef e dell'Irap, cioè di imposte che spettano o pro quota o interamente alla Regione.

La Regione non contesta la previsione di deduzioni in sé, ma tale previsione in quanto non accompagnata da una compensazione a favore delle Regioni speciali, in quanto il d.l. 201/2011 non provvede a riequilibrare le entrate regionali.

La ricorrente inoltre rileva che, ai sensi dell'art. 48 del decreto, le maggiori entrate erariali derivanti dal decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne consegue che, mentre l'effetto di riduzione del gettito fiscale determinato dagli artt. 1 e 2 va anche a detrimento della Regione Friuli Venezia Giulia, le maggiori entrate risultanti dalle altre norme vanno a esclusivo beneficio statale, con neutralizzazione dell'art. 49 dello Statuto, che prevede che spettano alla regione quote fisse di entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione, quali Irpef, Irpeg, ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 600/1973.

La ricorrente ritiene violato, in primo luogo, il principio di uguaglianza (e di ragionevolezza) di cui all'art. 3, comma primo, Cost., perché si tratta della parità di trattamento fra Regioni. La ricorrente rileva, infatti, che le Regioni ordinarie non godono della compartecipazione all'Irpef e all'Ires e la finanza delle Regioni ordinarie non è neppure pregiudicata dalla deduzione Irap per la diversiva modalità di finanziamento della spesa sanitaria in tali Regioni, in quanto la diminuzione del gettito Irap viene compensata da un corrispondente aumento della compartecipazione Iva.

La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 63 dello Statuto e dell'insieme delle disposizioni del titolo IV. L'art. 63 prevede il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche dello Statuto e la possibilità di modificare le disposizioni finanziarie di cui al Titolo IV con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, sentita la Regione. La mancata attivazione di una procedura di consultazione comporta, ad avviso della ricorrente, la violazione dell'art. 63 dello Statuto e del principio di leale collaborazione.

Secondo la ricorrente le norme in questione violano anche il principio di corrispondenza tra entrate e funzioni, desumibile dall'art. 50 dello Statuto, ed espresso nell'art. 119, comma quarto, della Costituzione. E' evidente infatti che la dimensione quantitativa delle entrate regionali era stata predisposta in correlazione con l'ampiezza delle funzioni proprie della stessa Regione, e che un taglio delle risorse a sua disposizione comporta lo squilibrio tra queste e le funzioni.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 11, 14, lett. a), e 17, terzo, quarto e quinto periodo

L'articolo 13 anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dal decreto sul federalismo municipale (decreto legislativo 23/2011).

Il comma 1 prevede un periodo di applicazione sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

In particolare, l'Imup sostituisce - oltre all'ICI, già destinata ai Comuni - imposte destinate alla Regione: o per seicdecimi, come l'Irpef relativa ai redditi fondiari degli immobili non locati (art. 49 Statuto) o interamente, come le addizionali regionale e comunale relative ai redditi fondiari degli immobili non locati e l'Ici.

Il comma 11 prevede una riserva allo Stato di una quota dell'Imup da versare contestualmente all'imposta municipale propria.

Dal comma 17 dell'art. 13 risulta che lo Stato si trattiene la metà riservata dell'importo e anche tutto il maggior gettito, cioè ogni importo eccedente le entrate che affluivano ai comuni della Regione Friuli Venezia Giulia in base alle norme previgenti: e intende farlo acquisendo tali fondi dalla Regione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infatti, il comma 17, terzo periodo, dispone che con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 42/2009 sul federalismo fiscale, le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Ed il quarto periodo precisa che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome, viene accantonato un importo pari al maggior gettito stimato. Il quinto periodo, infine, prevede che l'ammontare del recupero è stato quantificato, rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e 2014, in circa 1.627, 1.762 e 2.162 milioni di euro.

In sintesi, nel periodo 2012-2014 i maggiori incassi derivanti sono interamente destinati allo Stato, il quale in parte li riceve direttamente dai contribuenti in base alla riserva di cui al comma 11, in parte li riceve dalla Regione con i meccanismi di recupero o accantonamento di cui al comma 17.

Per la ricorrente viene in considerazione in primo luogo l'illegittimità costituzionale del comma 11, nella parte in cui considera tributo erariale la quota del 50% dell'Imup e la riserva allo Stato.

Ai sensi degli artt. 49, n. 1, e 51, co. 2, alla Regione spettano i 6/10 dell'Irpef e le addizionali Irpef (regionale e comunali). Il comma 11 viola gli artt. 49, n. 1, e 51, co. 2, perché avoca allo Stato risorse rimosse a titolo di tributo erariale e che sostanzialmente corrispondono a tributi spettanti alla Regione (pro quota o interamente).

Ad avviso della ricorrente non può essere fatta valere la clausola di possibile riserva all'erario statale prevista dalle norme di attuazione dello Statuto (art. 4 d.P.R. 114/1965 e art. 6, co. 2, d. lgs. 8/1997): si rinvia alla censura relativa alla norma generale di cui all'art. 48 che pare applicabile anche alle risorse attribuite allo Stato dall'art. 13, co. 11.

La ricorrente rileva anche l'illegittimità costituzionale del comma 11, nella parte in cui riserva ai Comuni le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale e assegna ai Comuni le maggiori entrate connesse a tali attività.

L'art. 53 St. stabilisce che la Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

Dunque, l'ultimo periodo del comma 11 viola l'art. 53, co. 4, St., regolando direttamente un'attività di accertamento di tributi (la quota di IMUP avente natura erariale) nel territorio regionale.

Inoltre, ad avviso della ricorrente, la norma in questione viola gli artt. 49 e 51, co. 2, St. là dove attribuisce ai comuni le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, in quanto non si tratta di maggiori entrate che derivano dall'aumento delle aliquote o dall'introduzione di nuovi tributi, ma semplicemente di entrate che derivano da un più rigoroso accertamento degli obblighi tributari preesistenti, il cui gettito deve seguire la destinazione impressa dallo Statuto e non può essere discrezionalmente attribuito dallo Stato (sentenza Corte costituzionale 152/2011).

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 13-bis, terzo e quarto periodo

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'articolo 14 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il comma 8 dispone che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare ed i commi successivi regolano la determinazione della tariffa (il comma 12 rinvia, a tal fine, ad un regolamento).

Il comma 13 statuisce che alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Tali commi riguardano il regime generale del tributo, e non sono oggetto di impugnazione.

Oggetto di impugnazione è invece il comma 13-bis, il quale dispone che la maggiorazione di cui al comma 13 determina un incremento delle entrate per i comuni (stimato in 1.000 milioni di euro annui) al quale corrisponde una riduzione di pari importo delle somme assegnate ai comuni a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo – di cui, rispettivamente agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo 23/2011- nonché sui trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, a decorrere dal 2013.

In caso di in capienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Per quanto riguarda le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, si applicheranno le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito dei comuni ricadenti nel territorio delle stesse e, fino alla conclusione di tali procedure, a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome, viene accantonato un importo corrispondente al maggior gettito di cui sopra.

Dunque, in base al terzo e quarto periodo dell'art. 13-bis la Regione Friuli Venezia Giulia dovrebbe versare al bilancio dello Stato - a compenso di maggiori entrate dei Comuni - risorse dal proprio bilancio.

Si tratta di disposizioni simili a quelle di cui all'art. 13, co. 17, terzo e quarto periodo, sopra censurate, con la differenza che, nel caso del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il recupero al bilancio statale della maggiorazione è previsto in modo stabile.

La ricorrente richiama pertanto i motivi già svolti con riferimento all'art. 13, co. 17, terzo e quarto periodo.

Per il concorso ai bisogni della finanza pubblica sono stati previsti appositi meccanismi (concordati con l'Accordo di Roma del 2010) dall'art. 1, commi 152 ss., l. 220/2010 (legge di stabilità 2011), mentre l'art. 14, co. 13-bis, terzo e quarto periodo, stravolge unilateralmente l'assetto dei rapporti tra Stato e Regione in materia finanziaria disegnato dallo Statuto.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il terzo e quarto periodo del comma 13-bis, dunque, violano gli artt. 48 e 49 St. e l'art. 4 dPR 114/1965 perché pretendono di avocare allo Stato risorse di spettanza regionale, al di fuori dei casi previsti.

Ancora, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 63 e 65 St., proprio perché pretendono di derogare agli artt. 49 e al dPR 114/1965 con una fonte primaria ordinaria.

L'art. 65 St. è violato anche perché il comma 13-bis, terzo periodo, pretende di vincolare unilateralmente il contenuto delle norme di attuazione.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi da 2 a 10

L'art. 16, co. 2 prevede, a decorrere dal 1° maggio 2012, il pagamento della tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.

Il comma 3 prevede una riduzione della tassa per le imbarcazioni utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia.

In base al comma 4, la tassa non si applica alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

Il comma 7 individua i soggetti tenuti al pagamento della tassa e precisa che il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

La ricorrente in primo luogo si sofferma sulla qualificazione giuridica del tributo e ritiene di riconoscere ad esso la natura di tassa a fronte dell'utilizzazione di un bene pubblico.

Premesso ciò, è necessario ricordare le prerogative regionali in relazione alle acque pubbliche.

Ai sensi dell'art. 1 d. lgs. 265/2001 e dell'art. 9 del d. lgs. 111/2004, la Regione è titolare dei beni del demanio idrico e di quelli relativi alla laguna di Marano-Grado ed è titolare in sostanza di tutte le funzioni amministrative relative ai porti e agli altri beni del demanio marittimo.

Secondo la ricorrente, l'art. 16 appare illegittimo – in primo luogo - nella parte in cui non esclude tutti i beni del demanio idrico e la laguna di Marano-Grado dall'applicazione della tassa di stazionamento, per violazione degli artt. 48 e 51, co. 1 St. (che garantiscono l'autonomia finanziaria e patrimoniale della Regione) e dell'art. 1 d. lgs. 265/2001 perché l'istituzione, da parte dello Stato, di una tassa statale per la fruizione di un bene del demanio regionale viola l'autonomia finanziaria e patrimoniale della Regione.

Ove l'istituzione della tassa apparisse legittima, ad avviso della ricorrente, non potrebbe non apparire illegittima la destinazione al bilancio dello Stato. In effetti, l'art. 5, comma 5, del d. lgs. 265/2001 riserva alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione e tra essi non possono non includersi quelli derivanti dalle imposizioni relative specificamente alla fruizione di essi.

Inoltre, l'art. 16 è illegittimo perché prevede una tassa che colpisce la fruizione di beni del demanio marittimo (cioè di beni la cui gestione amministrativa spetta alla Regione, con i relativi proventi: art. 9, co. 5, d. lgs. 111/2004) senza prevedere un ruolo della Regione nella regolamentazione della tassa.

Infine, l'art. 16, co. 3, appare illegittimo perché prevede una riduzione della tassa nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, senza estendere eguale

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

regime ai comuni ubicati nella laguna di Marano-Grado. La norma distingue irragionevolmente fra situazioni del tutto assimilabili, e la violazione dell'art. 3 si riflette in lesione dell'autonomia finanziaria regionale, trattandosi di beni del demanio regionale. Inoltre, la Regione è anche legittimata a far valere la violazione del principio di eguaglianza quale ente esponenziale (art. 5 Cost.) della comunità stanziata sul proprio territorio (sent. 276/1991).

5) Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4.

L'art. 23, co. 4, aggiunge il comma 3-bis all'art. 33 d. lgs. 163/2006, stabilendo che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

La norma rientra prevalentemente nella materia "organizzazione amministrativa degli enti locali" e, poi, incide anche sulla materia "finanza locale", avendo come scopo la razionalizzazione della spesa degli enti locali. Nella prima materia la Regione Friuli Venezia Giulia è dotata di potestà legislativa primaria ai sensi dell'art. 4, n. 1-bis, dello Statuto. Con la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, sono stati dettati i "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali" e, tra l'altro, sono stati disciplinati l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali, individuando le forme collaborative tra gli enti locali della regione.

Anche nella seconda materia la Regione è titolare di ampia competenza statutaria in base agli artt. 51 e 54 dello Statuto e all'art. 9 d. lgs. 9/1997. In particolare, il comma 1 di questa disposizione statuisce che spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.

Inoltre, la ricorrente osserva che, in base all'art. 9, co. 2, d. lgs. 9/1997 (attuativo dell'art. 54 St), la regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio. Dai commi 154 e 155 della legge. 220/2010 risulta che lo Stato deve limitarsi a concordare con la Regione i vincoli finanziari, lasciando alla Regione il compito di regolare i rispettivi obblighi finanziari propri e degli enti locali del proprio territorio.

Secondo la ricorrente, è illegittimo, in sintesi, che lo Stato vada direttamente a limitare una voce di spesa degli enti locali, laddove il finanziamento di questi è a carico del bilancio regionale.

6) Illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi da 14 a 20-bis.

L'art. 23, nei commi da 14 a 20, contiene una serie di disposizioni che alterano radicalmente l'organizzazione e le funzioni delle Province.

In particolare i commi da 14 a 20 dispongono in tema di funzioni, organi di governo e legislazione elettorale delle province.

Il comma 14 prevede che spettano alla provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I commi 15, 16 e 17 ridisegnano gli organi della provincia e le relative modalità di elezione, riducendone il novero al consiglio provinciale e al presidente della provincia, con eliminazione delle giunte. Tali organi durano in carica cinque anni e le modalità di elezione del consiglio provinciale, composto da non più di dieci membri e del presidente della provincia sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

Ai sensi del comma 18, fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 14, le funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente vengono trasferite ai comuni dallo Stato e dalle Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, entro il 31 dicembre 2012. L'obbligo di trasferimento trova un solo limite costituito dall'esigenza di assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, a garanzia del quale possono essere acquisite dalle regioni. Il decorso del termine del 31 dicembre 2012, in mancanza di trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni, comporta un intervento statale di sostituzione normativa, con legge dello stato, con il procedimento previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il comma 19 stabilisce che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.

Il comma 20 prevede una disciplina transitoria, diversificata per gli organi provinciali che vanno in scadenza prima del 31 dicembre 2012 e per quelli che devono essere rinnovati successivamente. Per i primi si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del decreto legislativo 267/2000, che prevede lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario fino al 31 dicembre 2012, dopodiché si procede alle elezioni con le nuove disposizioni.

Gli organi provinciali che vanno in scadenza dopo il 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale e vengono rinnovati secondo le nuove regole

Il comma 20 bis dell'art. 23 prevede che le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Vengono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni le province autonome di Trento e di Bolzano.

La ricorrente ritiene che le disposizioni dettate dai commi da 14 a 20 siano sotto molti profili costituzionalmente illegittime, sia per il fatto di essere contenute in un decreto-legge sia nei loro specifici contenuti, per violazione delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 5, 114, 117 e 118 Cost., e che la disposizione di cui al comma 20 bis sia costituzionalmente illegittima, sia in quanto impone alla Regione un dovere di adeguamento a tali contenuti illegittimi, sia - se pure tali contenuti fossero in sé legittimi - in quanto impone un dovere di adeguamento al di là di quanto doveroso ai sensi dell'art. 4, n. 1 bis, dello Statuto.

La ricorrente rileva:

a. In via preliminare: illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate per violazione dell'art. 77 Cost.

I commi da 14 a 20 sono inseriti in un decreto-legge ma non sono affatto sorretti dai presupposti costituzionali di cui all'art. 77 Cost. ("casi straordinari di necessità e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

urgenza"). Lo Stato, dunque, avrebbe potuto e dovuto adottare tali norme con l'ordinario procedimento legislativo.

b. Illegittimità costituzionale dei commi 14, 18 e 19.

Ad avviso della ricorrente, il comma 14, nella parte in cui limita le funzioni della Provincia a quelle di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni, viola la disciplina costituzionale in materia di funzioni degli enti locali, in quanto enti costitutivi della Repubblica, e non mere strutture di coordinamento di funzioni altrui.

Ciò risulta in particolare dall'articolo 114, comma secondo; dall'art. 117, comma secondo, lett. *p*; dall'art. 117, comma sesto; dall'art. 118, comma 1; dall'art. 118, comma secondo; dall'art. 119 Cost..

L'illegittimità del comma 14 si riverbera sulla corrispondente illegittimità dei commi 18 e 19, che contengono in definitiva disposizioni attuative del comma 14.

c. Illegittimità costituzionale dei commi 15, 16 e 17.

I commi 15, 16 e 17 modificano gli organi delle Province, per renderli coerenti con le funzioni attribuite dal comma 14.

Secondo la ricorrente, illegittima appare la soppressione, ai sensi del comma 15, della elezione popolare del Presidente e del Consiglio provinciale, in quanto nel disegno costituzionale non sembra dubbio che la Provincia debba essere direttamente rappresentativa della propria comunità popolare di riferimento, e non solo delle istituzioni comunali del suo territorio..

Ai sensi dell'art. 114 Cost., le province sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi costituzionali e rappresentano il popolo, per la relativa porzione di territorio.

Una volta ritenuta l'illegittimità della derivazione indiretta del Consiglio provinciale, risulta illegittima sia l'individuazione in dieci del numero massimo dei consiglieri - numero che rende impossibile una adeguata rappresentanza del territorio provinciale - sia la mancata individuazione, tra gli organi della Provincia, della Giunta provinciale, dato che la soppressione può avere senso solo nel quadro di un ente privo di funzioni.

d. Illegittimità dei commi 14, 16 e 17 per violazione della Carta europea delle autonomie locali.

L'art. 117, primo comma, della Costituzione sancisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Tra gli atti che determinano obblighi internazionali vi è la Carta europea delle autonomie locali, resa esecutiva con l. 439 del 1989.

L'art. 3 di essa assegna alle Province funzioni autonome di amministrazione, in contrasto con il comma 14 del decreto che assegna alle Provincia solo funzioni di coordinamento dei Comuni.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 3 della carta europea stabilisce che il diritto di amministrare delle autonomie locali è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Ne risulta che il comma 16, che stabilisce che i

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

componenti del Consiglio provinciale sono eletti dai Comuni, anziché a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, viola l'art. 3, comma 2, della Carta.

e. Violazione dell'art. 4, dell'art. 11, dell'art. 54 e dell'art. 59 dello Statuto regionale; violazione dell'art. 2 d. lgs. 9/1997.

Ai sensi del comma 20-bis dell'art. 23, le Regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

La ricorrente ritiene che se, come sopra argomentato, tali disposizioni sono costituzionalmente illegittime, è ovviamente illegittimo anche il dovere di adeguamento così posto.

Ma il comma 20-bis appare illegittimo in quanto la Regione Friuli Venezia Giulia ha potestà legislativa primaria, la sua legislazione è soggetta soltanto ai limiti fissati dall'art. 4 dello Statuto, escluso ogni dovere di generico adeguamento a specifiche disposizioni di legge ordinaria.

Risulta poi specificamente violato l'art. 11 dello stesso Statuto, secondo il quale la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici. E' evidente che tale facoltà di delega non può in alcun modo essere riferita alla sola funzione di indirizzo e coordinamento dei comuni.

Ugualmente risulta violato l'art. 59 dello Statuto, ai sensi del quale le Province sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione. Tali disposizioni comportano il potere della Regione di definire le funzioni delle Province, al di fuori di ogni possibile limitazione al solo ruolo di indirizzo e coordinamento dei Comuni.

E' violato poi anche l'art. 54 St. dal quale risulta che alle Province devono spettare anche funzioni gestionali e non solo di coordinamento.

f. Violazione dell'art. 54 St. e dell'art. 9 d. lgs. 9/1997

I commi 14, 15 e 16 sono, infine, illegittimi per violazione delle norme statutarie e di attuazione che attribuiscono alla Regione il compito di finanziare gli enti locali, così come integrate dall'art. 1, co. 154 e 155, l. 220/2010. In sintesi è illegittimo che lo Stato vada direttamente a limitare la spesa degli enti locali, laddove il finanziamento di questi è a carico del bilancio regionale.

7) Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 22

L'art. 23, co. 22, dispone che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

E' prevista una deroga per le circoscrizioni di decentramento comunale dei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti (art. 2, comma 186, lettera b), legge 191/2009).

La norma rientra prevalentemente nella materia "ordinamento degli enti locali" e, poi, incide anche sulla materia "finanza locale", Nella prima materia la Regione Friuli Venezia Giulia è dotata di potestà legislativa primaria ai sensi dell'art. 4, n. 1-bis, dello Statuto. Le

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

norme di attuazione adottate nella stessa materia hanno poi precisato che spetta alla regione disciplinare lo status degli amministratori locali (art. 14 d. lgs. 9/1997).

Anche nella materia della finanza locale la Regione è titolare di ampia competenza statutaria in base agli artt. 51 e 54 dello Statuto e all'art. 9 d. lgs. 9/1997.

Secondo la ricorrente, la norma censurata non solo non è idonea a concretare uno dei limiti alla potestà legislativa primaria ma pone un limite puntuale, autoapplicativo e stabile ad una voce minuta di spesa e, perciò, non possiede nessuno dei caratteri che, in base alla giurisprudenza costituzionale, sono requisiti necessari dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Inoltre, la ricorrente osserva, in base all'art. 9, co. 2, d. lgs. 9/1997 e ai sensi dei commi 154 e 155 della legge 220/2010, è illegittimo che lo Stato vada direttamente a limitare una voce di spesa degli enti locali, laddove il finanziamento di questi è a carico del bilancio regionale.

8) Illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3

L'articolo 28 dispone l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF dallo 0,9 all'1,23 per cento.

A decorrere dall'anno 2012 regioni e province autonome devono versare all'erario 860 milioni di euro annui e le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano anche 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio.

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome – nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione che dovranno determinare la quota di competenza di ciascuna autonomia – la norma dispone l'accantonamento di una quota di compartecipazioni ai tributi erariali ad esse spettanti, dell'importo corrispondente all'aumento dell'addizionale.

La ricorrente evidenzia come si sia di fronte ad una ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, che si aggiunge a quelle previste dall'art. 14 d.l. 78/2010, dall'art. 20, co. 5, d.l. 98/2011, dall'art. 1, co. 8, d.l. 138/2011 e dalla l. 220/2010.

La sottrazione di risorse qui contestata si pone in insanabile conflitto con le disposizioni statutarie (v. sentt. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010).

L'art. 28, co. 3, viola l'art. 49 St., perché diminuisce l'importo spettante alla Regione a titolo di compartecipazioni, in base alla suddetta norma statutaria.

Corrispondentemente, è violato l'art. 63, quinto comma, St., che richiede il consenso della Regione per la modifica delle norme del Titolo VI dello Statuto (il regime dei rapporti finanziari è dominato dal principio dell'accordo riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale: v. le sentt. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010).

Infine, è violato l'art. 65 St., perché una fonte primaria pretende di vincolare il contenuto delle norme di attuazione.

Le censure sopra svolte valgono ugualmente per la quota di 60 milioni di euro che lo Stato esige dalla Regione quale quota da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio.

La ricorrente ritiene che, se la Regione ha il dovere di contribuire con le proprie risorse alla finanza dei propri comuni, non fa certo invece parte dei suoi compiti di fungere in relazione ad essi da esattore per conto dello Stato. Né lo Stato ha alcun titolo per esigere

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dalla Regione Friuli Venezia Giulia somme che esso ritenga a qualunque titolo dovute dai comuni. Si tratta di risorse che spettano alla Regione per Statuto, e che non possono essere destinate se non secondo le previsioni statutarie, che non sono suscettibili di essere alterate dalla legge ordinaria dello Stato.

Ulteriormente e specificamente illegittimo e lesivo, secondo la ricorrente, è il terzo periodo dell'art. 28, co. 3, che prevede il criterio del riparto dell'accantonamento ("proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009"). Infatti, tale criterio non risulta in alcun modo pariteticamente concordato tra Stato e Regioni speciali, in contrasto con il principio consensuale che regola le relazioni finanziarie tra lo Stato e la Regione.

Infine, ad avviso della ricorrente, è illegittimo il quarto periodo dell'art. 28, co. 3, secondo il quale, in relazione al riparto della sottrazione complessiva di risorse tra le diverse autonomie speciali, per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.

La disposizione sembra interpretabile nel senso che la quota del taglio previsto nell'art. 28, co. 3 (€ 860 milioni), che dovrebbe essere addossata alla Regione Siciliana, deve essere ridotta in corrispondenza alle minori risorse del Fondo sanitario destinate alla Regione stessa.

In questo modo si addosserebbe irragionevolmente alle altre autonomie speciali una quota parte del finanziamento della spesa sanitaria della Regione Siciliana.

Ne risulterebbe la violazione dell'art. 3 Cost. e la lesione dell'autonomia finanziaria e amministrativa della Regione, perché essa - oltre a finanziare la propria sanità con il proprio bilancio - verrebbe chiamata a contribuire al finanziamento parziale di quella siciliana.

La mancanza di base statutaria del contributo richiesto alla Regione è base sufficiente per la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

In subordine la ricorrente fa valere il principio di corrispondenza tra autonomia finanziaria ed esercizio delle funzioni.

L'articolo 28, comma 3, in quanto impone riduzioni consistenti alla spesa, pregiudica l'assolvimento delle funzioni pubbliche attribuite alla Regione, in violazione dell'articolo 119 Cost. e dell'articolo 48 dello Statuto.

9) Illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1. Violazione degli articoli 3 (principio di ragionevolezza), 117, secondo, terzo e quarto comma, nonché 118, primo comma, Cost.

L'art. 31, comma 1, fa venir meno entrambe le condizioni poste dal decreto legge 98/2011 alla liberalizzazione dei giorni/orari di apertura degli esercizi commerciali. La liberalizzazione diviene infatti permanente e non più solo sperimentale e vale in tutto il territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d'arte.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha dettato una disciplina completa della materia del commercio con la legge regionale 29/2005 (Disciplina organica del turismo)

La disciplina regionale ha sempre mantenuto un quadro normativo di favore per la libera determinazione dell'esercente, bilanciato però degli altri valori che godono di tutela costituzionale, quali la tutela dei lavoratori (artt. 4, 35 e 117, comma terzo), la tutela della salute (artt. 32 e 117, co. 3), la tutela di una ordinata convivenza (art. 2).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Regione Friuli Venezia Giulia è dotata di competenza regionale piena in materia di commercio, ai sensi dell'art. 4, n. 6, dello Statuto speciale o, qualora ritenuto più favorevole, dell'art. 117, co. 4, Cost. (sent. 165/2007, punto 4.3).

La Corte ha più volte confermato che la materia degli orari dei negozi rientri nella potestà legislativa delle Regioni (sentenza 150/2011).

Occorre dimostrare che lo Stato non possiede, in relazione alla normativa impugnata, un legittimo titolo costituzionale di intervento.

La ricorrente ritiene che la totale liberalizzazione degli orari, senza alcuna considerazione dei valori costituzionali concorrenti, ecceda i limiti della potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza.

Ad avviso della ricorrente risultano violati i principi di autonomia delle Regioni e delle comunità, come espressi dall'art. 117, co. 3 e 4, e dal principio di sussidiarietà (dato che si impedisce al livello istituzionale più adeguato, che è senz'altro quello locale, di valutare caso per caso e periodo per periodo quale sia la migliore regolazione degli orari), e la competenza legislativa delle Regioni nella disciplina del commercio.

La norma in questione viola persino la competenza finalistica statale in materia di tutela della concorrenza, se è vero che compito di tale tutela è di produrre una regolazione che consenta una competizione corretta tra le diverse imprese, e di impedire che la mancanza di qualunque regola produca la sopravvivenza dei soli operatori maggiori, a prescindere dalla qualità della loro offerta commerciale.

Sono dunque violati il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., gli articoli 117, secondo, terzo e quarto comma, nonché l'art. 118, primo comma, Cost.

La ricorrente evidenzia come la normativa qui contestata non potrebbe essere giustificata neppure ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. m), cioè come presunto livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Non si tratta infatti di alcuna prestazione, più di quanto non lo sia qualunque altra regolazione; ed è inoltre evidente che i diritti civili e sociali dei cittadini e degli interessati non subiscono alcuna lesione da una ragionevole disciplina dell'orario dei negozi, mentre al contrario li può ledere una situazione di totale deregolamentazione, che semmai preclude una razionale organizzazione dei tempi dei propri acquisti.

10) Illegittimità costituzionale dell'art. 48

L'art. 48 contiene una generale clausola di finalizzazione.

Il comma 1 prevede che le maggiori entrate erariali derivanti del decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale.

Ad avviso della ricorrente la riserva di tali maggiori entrate all'erario è illegittima.

L'art. 49 dello Statuto attribuisce alla Regione precise compartecipazioni a diversi tributi erariali (ad es. Irpef, Iva, accisa sulla benzina).

L'art. 48, co. 1, dunque, riservando all'Erario le maggiori entrate erariali derivanti dal decreto, risulta contrastante con l'art. 49 dello Statuto.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Né varrebbe a replicare, secondo la ricorrente, che a certe condizioni è ammessa la riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione, ai sensi dell'art. 4, co. 1, d.P.R. 114/1965 in quanto tali condizioni (quali la copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo) non ricorrono nella clausola di finalizzazione prevista dall'art. 48.

E' anche da escludere che l'articolo 48 esso possa ricondursi alle norme di attuazione dello statuto (art. 6, co. 2, d. lgs. 8/1997), che prevedono, alle condizioni ivi previste in relazione all'esercizio delle funzioni statali delegate alla Regione, la riserva all'Erario della quota del previsto incremento del gettito tributario spettante alla Regione.

Ad avviso della ricorrente questa norma non è applicabile alla disciplina qui contestata, in quanto essa non ha portata generale ma opera in relazione allo specifico accordo annuale, tra Governo e Regione.

In ogni modo, anche qualora la disposizione di cui all'art. 6, co. 2, d. lgs. 8/1997 fosse ritenuta applicabile, l'art. 48 non vi corrisponderebbe sia per l'unilateralità della riserva sia perché riserva all'Erario tutte le maggiori entrate e non solo una quota.

L'art. 48 violerebbe il principio di leale collaborazione e, in particolare, il principio consensuale che domina le relazioni finanziarie fra lo Stato e le Regioni speciali (v. le sentt. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 74/2009 e 133/2010).

Infine, proprio perché agli artt. 48 e 49 St. si è derogato con una fonte primaria, l'art. 48 viola anche gli artt. 63, commi 1 e 5 (che prevedono il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche dello Statuto e la possibilità di modificare le disposizioni contenute nel titolo IV con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione) e l'art. 65 (che disciplina la speciale procedura per l'adozione delle norme di attuazione dello Statuto) dello Statuto speciale.

L'art. 48 altera gravemente e unilateralmente la relazione strutturale che intercorre tra il tributo erariale e la compartecipazione statutaria regionale. Il legislatore costituzionale ha posto a presidio dell'autonomia finanziaria della Regione il meccanismo della compartecipazione ai tributi erariali che garantisce l'approvvigionamento finanziario dell'ente in via del tutto automatica.

Secondo la ricorrente, l'art. 48 viola la struttura automatica della compartecipazione escludendo che talune innovazioni fiscali possano tradursi in beneficio per l'entrata della Regione, con ciò incidendo sull'autonomia che di tale automatismo costituisce il portato.

Il secondo periodo dell'art. 48, co. 1, dispone che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. Si tratta dunque di una norma volta a regolare l'attuazione del primo periodo: la quale, pertanto, è affetta dai medesimi vizi sopra illustrati.

In subordine, la ricorrente sostiene che essa è censurabile specificamente ed autonomamente per la mancata previsione dell'intesa con la Regione in relazione al decreto che stabilisce le modalità di individuazione del maggior gettito.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 1 del 27 febbraio 2012 (G.U. 12/2012)

Materia: coordinamento della finanza pubblica; controlli.

Limiti violati: Titolo VI e, in particolare, art. 79, comma 3, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norma di attuazione: d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, in particolare, art. 6, comma 3-bis; d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare, art. 4, comma 1; principio di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino - Alto Adige - Sede di Bolzano, n. 4/2011/INPR, assunta in data 19 dicembre 2011, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della Sezione di controllo di Bolzano.

Annotazioni:

Con l'impugnata deliberazione della Corte dei conti è stato approvato il programma dei controlli e delle analisi della Sezione di Bolzano per l'anno 2012.

Il programma prevede che la Sezione di controllo accerti la sana gestione finanziaria dell'Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano e dei Comuni di Appiano sulla strada del vino, Bolzano, Bressanone, Bormio, Caldaro sulla strada del vino, Laives, Lana, Merano e Renon, sulla base dei criteri e delle linee guida approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Per la ricorrente la deliberazione impugnata opera un'illegittima invasione delle proprie competenze sancite dal Titolo VI dello Statuto di autonomia, nonché dalle norme di attuazione statutaria, in punto di poteri di controllo funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione degli enti locali e degli altri enti ed organismi di cui all'art. 79, comma 3, Statuto.

Con la modificazione del Titolo VI dello Statuto – avvenuta a seguito del c.d. Accordo di Milano, nel 2009, tra il Governo e la Provincia - si è venuto a delineare un nuovo assetto dei rapporti finanziari Stato/Provincia, con il riconoscimento a quest'ultima di una particolare autonomia.

Il quadro statutario vigente in materia finanziaria è caratterizzato dal concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi a contenuto finanziario discendenti dall'Ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale (art. 79, comma 1, Statuto).

Le misure attuative del suddetto concorso possono essere modificate esclusivamente con la speciale procedura prevista dall'articolo 104 Statuto (art. 79, comma 2, Statuto).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spetta poi alla Provincia stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali, alle CCIAA e agli altri enti od organismi dalla stessa finanziati; vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei suddetti enti; esercitare sugli stessi il controllo successivo sulla gestione, dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti (art. 79, comma 3, Statuto).

Le norme di attuazione sono state modificate in coerenza con tali previsioni statutarie.

Più precisamente, all'art. 6, d.P.R. n. 305/1988, il quale disciplina il controllo sulla gestione di bilancio e del patrimonio, è stato aggiunto il comma 3-bis, il quale dispone che «*in attuazione e per le finalità di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'art. 79, comma 3, del DPR 670/ 1972; degli esiti dei controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti*».

In base poi all'art. 4, comma 1, d.lgs. 266/1992, nelle materie di competenza provinciale la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme attuative.

Quindi, il quadro statutario e normativo di riferimento è univoco nel riconoscere la competenza della Provincia a esercitare funzioni di controllo e vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sulla sana gestione da parte degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali e delle aziende sanitarie.

E' evidente allora che con la deliberazione oggetto di ricorso, attraverso la previsione, in particolare, di «*accertamenti interni sulla sana gestione finanziaria della Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano*» e dei «*comuni con popolazione superiore ai 7 mila abitanti*» presenti sul territorio provinciale, è stata violata la suddetta competenza provinciale in materia di vigilanza e controllo e la Corte dei conti ha invaso l'ambito di competenza provinciale, travalicando il limite della propria potestà di controllo, circoscritta alla sola rendicontazione complessiva effettuata dalla Provincia (sent. Corte cost., n. 228/1993), in violazione del riparto sancito in modo chiaro ed inderogabile dalle disposizioni sopra citate.

Quale unica deroga all'esclusiva competenza provinciale nella materia *de qua* sono ammesse forme di controllo «di natura collaborativa» (art. 6, comma 3-bis, d.P.R. n. 305/1988). La deliberazione della Corte dei conti ha violando, quindi, anche il principio di leale collaborazione, che informa l'intero sistema dei rapporti finanziari Stato/Provincia dopo la riforma del Titolo VI dello Statuto.

E' evidente anche l'irragionevolezza di siffatta determinazione, ponendosi essa in conflitto con i principi di autonomia e leale collaborazione, che regolano i predetti rapporti a contenuto finanziario, e, in specie, il riparto di competenza in punto di vigilanza e controllo, ispirati al criterio del decentramento su cui si regge il processo di riforma in

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

senso federalista recato dalla l. 42/2009, e di cui il nuovo testo del Titolo VI dello Statuto costituisce attuazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 2 del 9 marzo 2012 (G.U. 12/2012)

Materia: coordinamento della finanza pubblica.

Limiti violati: artt. 1, comma 2, 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42 del 2009 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» (in riferimento all'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011); artt. 3, 4, 5, 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948); artt. 116, 117 (anche in riferimento alla direttiva 2003/96/CE) e 119 Cost.; principi di ragionevolezza e leale collaborazione.

Ricorrente/i: Sardegna

Oggetto del ricorso: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, recante «Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario. (11A16869)», pubblicato in G.U. n. 304/2011.

Annotazioni:

Il d.m. 30 dicembre 2011 è stato adottato in attuazione della clausola contenuta nell'art. 2, comma 6, del d.lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale). Nel citato comma 6, infatti, si dispone che, a decorrere dal 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui d.l. 511/1988, cesserà di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario e corrispondentemente sarà aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del d.lgs. 23/2011 ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica; le modalità attuative del comma 6 saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il d. lgs. 23/2011 è stato emanato in attuazione della legge delega 42/2009, in materia di federalismo fiscale, ed in particolare degli artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26.

La delega legislativa, però, concerne principalmente il regime tributario e di finanza pubblica delle sole Regioni a Statuto ordinario, come si desume dall'art. 1, comma 2, della stessa, ove è disposto che alle autonomie speciali si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente gli articoli 15, 22 e 27, che non hanno ad oggetto il regime fiscale dei prodotti energetici.

L'atto censurato attiene, dunque, all'attuazione del federalismo fiscale per i comuni facenti parte delle (sole) Regioni a Statuto ordinario.

Il descritto sconfinamento del d.m. impugnato dall'ambito definito dalla l. 42/2009 e dal d.lgs. 23/2011 è stato paradossalmente appurato dalla stessa Amministrazione statale, che - per il tramite del Ministero dell'economia - ha diramato la Circolare n. 1/DF, prot. n. 112/2012, avente ad oggetto la modifica nell'applicazione delle addizionali comunale e

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dal d.lgs. 23/2011 e dal d. lgs. 68/2011. Il Ministero, nel rispondere ad alcune richieste di chiarimento sull'applicazione delle citate addizionali, precisava infatti che *«le disposizioni concernenti il federalismo municipale e provinciale relative all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica trovano applicazione unicamente nei comuni e nelle province delle regioni a Statuto ordinario»* e che per i comuni delle restanti regioni occorre, invece, avere riguardo al disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 14 del d.lgs. 23/2011, ove è previsto che nei confronti delle regioni a Statuto speciale il citato decreto *"si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42/2009..."*.

Quindi, mentre l'eliminazione dell'accisa comunale è stata correttamente limitata alle sole Regioni a Statuto ordinario, l'aumento dell'accisa erariale non è stato analogamente limitato, ma – anzi – è stato espressamente esteso alle Regioni a Statuto speciale, nonostante detto aumento avesse il proprio fondamento nelle stesse disposizioni di legge e avesse come finalità il mantenimento di un livello di gettito fiscale identico al passato, senza aggravio per i contribuenti.

Sempre a detta del Ministero, ciò sarebbe avvenuto stante l'impossibilità di esimersi dall'applicare uniformemente la maggiorazione dell'accisa erariale, senza diversificare la tassazione dell'energia elettrica in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo, in ragione della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003.

In particolare, ad avviso dell'Amministrazione statale, *«non risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di un'aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata, per il predetto uso, nelle Regioni a statuto ordinario differente dall'aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata nelle Regioni a statuto speciale»*.

Per la ricorrente tale assunto è errato ed illegittimo.

E' evidente che, per il diritto comunitario, è del tutto irrilevante l'identità del soggetto pubblico percettore dell'imposta. Cio' che la direttiva 2003/96/CE vuole, infatti, è semplicemente che i livelli di imposizione siano uniformi su tutto il territorio della UE, ma nulla dice (ne' lo potrebbe) sul modo in cui, entro i singoli Stati membri, le corrispondenti entrate debbono essere ripartite.

La direttiva citata non prescrive alcunché sulla distribuzione interna delle entrate derivanti dall'imposizione disciplinata in sede comunitaria. Al contrario, è proprio il legislatore comunitario che richiede (art. 4 direttiva cit.), al fine della determinazione del «livello di tassazione», la sommatoria di tutte le imposte indirette (con l'eccezione esplicita dell'IVA). Tanto indica inequivocabilmente che al raggiungimento di quel livello possono ben contribuire differenti soggetti pubblici titolari di concorrente potestà impositiva (come nel caso di specie, in cui all'accisa erariale si somma l'addizionale comunale).

Ciò precisato, per la ricorrente:

1 - il d.m. impugnato viola gli artt. 3, 7 e 8 del proprio Statuto e gli artt. 117 e 119 Cost., in quanto detta disposizioni sulle accise applicabili nelle Regioni a Statuto Speciale (e in particolare sulla finanza dei comuni, percettori dell'addizionale sull'accisa), nonostante la clausola di salvaguardia recata dalla l. 42/2009 e, pertanto, comprime senza un valido fondamento normativo la competenza legislativa esclusiva della ricorrente nella materia «ordinamento degli enti locali» e «finanza locale» di cui all'art. 3, comma 1, lett. b),

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statuto, e la sua competenza legislativa concorrente nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di cui all'art. 117, comma 3, Cost..

Inoltre il d.m. è viziato per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere per sviamento e falsa applicazione della Direttiva 2003/96/CE, e, di conseguenza, nella parte in cui assume a ragione giustificatrice dell'intervento statale l'assunto che non risulta possibile, in base alla predetta direttiva, applicare aliquote di accisa sull'energia elettrica diversificate in relazione al luogo in cui ne avviene il consumo, il d.m. è violativo degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 Statuto e 117 e 119 Cost., posti a tutela dell'autonomia finanziaria della Regione, e alla base della sua competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale e di quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

E' altresì violata la competenza della Regione a partecipare all'attuazione, nelle materie di sua competenza, delle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, attribuita dall'art. 117, comma 5, Cost.

2 - Nella misura in cui il d.m. impugnato attua da subito un regime meno favorevole per i cittadini delle Regioni a Statuto speciale, producendo effetti notevoli sulla finanza pubblica regionale e locale, rinviando l'attuazione di misure compensative a futuri adempimenti, che risultano incerti nell'*an*, nel *quantum* e nel *quomodo*, esso viola altresì il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e, per l'effetto, anche gli artt. 3, 7 e 8 Statuto e 117 e 119 Cost., nonché il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 117 Cost., nella misura in cui risulta applicato da subito un regime sfavorevole per la Sardegna e per i suoi cittadini, mentre è rinviata ad un momento futuro e indeterminato l'adozione di misure compensative.

I principi e le norme suddette sono violate anche sotto un ulteriore profilo: nonostante infatti l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 23/2011 abbia autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze a stabilire le modalità attuative della revisione dell'accisa dell'energia elettrica, l'atto impugnato si limita ad indicare la nuova aliquota per l'accisa erariale, tacendo in punto modalità, nonostante vi fossero indubitabili e oggettive esigenze di coordinamento con la disciplina fiscale vigente nelle Regioni a Statuto speciale.

3 - L'atto impugnato viola l'art. 117, comma 6, Cost., in quanto lo Stato ha adottato un atto di natura regolamentare in una materia di competenza legislativa concorrente, qual è quella del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, così usurpando la potestà regolamentare regionale: lo Stato infatti ha potestà regolamentare solo nelle materie di sua competenza esclusiva (sent. Corte cost. n. 325/2010).

4 - In ogni caso, quand'anche si ritenessero sussistenti le ragioni giustificatrici dell'attrazione in sussidiarietà della competenza ad adottare una normativa di rango regolamentare, il d.m. impugnato violerebbe il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 117 Cost. e lederebbe la competenza legislativa esclusiva della Regione nelle materie «ordinamento degli enti locali» e «finanza locale» (art. 3, comma 1, lett. b), Statuto) e quella concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, comma 3, Cost.), poiché con esso lo Stato ha regolato nel dettaglio le fonti di entrata dei Comuni delle Regioni a Statuto speciale senza aver raggiunto ne' promosso l'intesa con tali Regioni.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E' principio consolidato che *«nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale, [...] quest'ultima possa venire spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un'adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere»* (sent. Corte cost. n. 79/2011, nn. 383 e 62 del 2005, nn. 6/2004 e 303/2003).

5 – Infine, poiché da una parte, l'art. 2, comma 6, d.lgs. 23/2011 ha eliminato l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica per i soli comuni delle Regioni a Statuto ordinario, mentre, dall'altra, il d.m. censurato ha esteso a tutto il territorio nazionale l'aumento dell'accisa erariale, esso determina l'effetto di una doppia imposizione fiscale: i contribuenti residenti nelle Regioni a Statuto speciale sono infatti sottoposti sia all'aumento dell'accisa erariale che all'addizionale comunale già vigente.

Sotto questo ulteriore profilo il d.m. impugnato viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e nuovamente gli artt. 3, 7 e 8 Statuto e 116, 117 (anche in riferimento alla direttiva 2003/96/CE) Cost., nella misura in cui la doppia imposizione, a fronte del medesimo presupposto d'imposta, erode la capacità fiscale dei cittadini della Regione, e di conseguenza l'autonomia finanziaria della Regione stessa; viola l'art. 116 Cost. per il mancato riconoscimento della maggiore autonomia delle Regioni a Statuto speciale; viola l'art. 119 Cost. per l'introduzione di un meccanismo di prelievo contrario al principio di perequazione.

Per i motivi esposti, la ricorrente fa istanza di sospensione cautelare del d.m. impugnato ai sensi dell'art. 40 della l. 87/1953 e dell'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte cost. e chiede che la Corte cost. dichiari che non spettava allo Stato emanare il d.m. impugnato e, conseguentemente, lo annulli.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 3 del 9 marzo 2012 (G.U. 12/2012)

Materia: coordinamento della finanza pubblica.

Limiti violati: legge n. 42 del 2009 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» (in riferimento all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011); artt. 3, 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948); artt. 117 (anche in riferimento alla direttiva 2003/96/CE) e 119 Cost.; principi di ragionevolezza e leale collaborazione.

Ricorrente/i: Sardegna

Oggetto del ricorso: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, recante «Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. (11A16870)», pubblicato in G.U. n. 304/2011.

Annotazioni:

si veda la scheda relativa al ricorso per conflitto di attribuzione n. 2 del 9 marzo 2012 (le censure di conflitto sono analoghe nei due ricorsi, sebbene in questo caso la normativa di riferimento è il d. lgs. 68/2011 in luogo del d. lgs. 23/2011, entrambi attuativi della legge delega 42/2009).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

ORDINANZA (atto di promovimento) n. 31 e 32 del 15 novembre 2011 (GU 11/2012)

Materia: pubblico impiego

Limiti violati: artt. 11 e 117, primo comma Cost., in relazione alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Ricorrente/i: Tribunale di Trento

Oggetto del ricorso: art. 93, commi 1 e 2 della legge della provincia di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

Annotazioni:

Il Tribunale di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale con due ordinanze analoghe dell'art. 93, commi 1 e 2 della legge della Provincia di Trento 5/2006 per aver tali disposizioni (che riproducono sostanzialmente l'art. 4, comma 1 della legge 124/1999 anch'esso contestualmente impugnato) consentito la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti al 31 dicembre e prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così determinandone l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell'Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una «finalità di politica sociale di uno Stato membro» secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Così facendo le disposizioni impugnite violerebbero la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione.

La questione è ritenuta rilevante in quanto i rapporti a tempo determinato degli insegnanti parte attiva del giudizio a quo sono stati instaurati in applicazione delle citate disposizioni.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo analizza l'impatto sul diritto interno della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, richiamata dai ricorrenti, diretta ad attuare l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (CES, CEEP e UNICE) ed il cui obiettivo è, tra l'altro, quello di «creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato» (clausola 1), come meglio specificato nella clausola 5, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo da tener conto delle esigenze di settori o categorie

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

specifici di lavoratori, una o più delle seguenti misure: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro b) misure volte a stabilire le ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei contratti o rapporti; c) durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi ed il numero dei rinnovi possibili. La disciplina comunitaria prevede altresì che gli Stati membri debbano, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato devono essere considerati «successivi» e devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.

Ricordando che laddove la fonte comunitaria sia di diretta applicazione la disciplina interna con essa in contrasto deve essere disapplicata, il ricorrente richiama numerose sentenze della Corte di Giustizia secondo cui la citata disciplina comunitaria è applicabile anche ai contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni, ma non sarebbe di diretta applicazione, in quanto la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro del 1999 non appare incondizionata né sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo davanti ad un giudice nazionale, in quanto impone agli Stati membri un fare, consentendo loro ampia scelta in ordine alle tre misure sopra citate: posto che le misure di cui alle lettere b) e c) non sono state soddisfatte dall'Italia, il ricorrente ricorda che la misura di cui alla lettera a) relativa all'individuazione delle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo, è da intendersi - secondo la giurisprudenza comunitaria - riferita a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione.

Il ricorrente ricorda che solo una parte minoritaria della giurisprudenza di merito non ravvisa alcun contrasto tra la disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato e la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro, in considerazione delle esigenze peculiari che, nel settore dell'amministrazione scolastica, le assunzioni a tempo determinato sono destinate a soddisfare, laddove l'organico si presenta necessariamente variabile in dipendenza del variare, di anno in anno, del numero degli utenti del servizio scolastico. Sarebbero, quindi, addirittura ragioni di contenimento della spesa pubblica a suggerire di evitare il sovradimensionamento degli organici. Anche l'analisi della normativa di riferimento avvalorerebbe l'esclusione di un abuso nel ricorso da parte dell'amministrazione scolastica allo strumento del contratto a tempo determinato: la fattispecie più problematica, relativa alle supplenze su organico di diritto (ossia riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza termine dell'anno scolastico), sebbene comporti l'assegnazione ripetuta di un incarico annuale ad un medesimo soggetto, oltre a costituire atto obbligato da parte dell'amministrazione scolastica che attinge alla graduatoria senza possibilità di scelta del soggetto cui affidare l'incarico, costituirebbe nel contempo per il soggetto incaricato l'opportunità di migliorare il proprio punteggio ed avanzare nella graduatoria cui si attingerà anche l'anno successivo ed un ampliamento delle chances di assunzione a tempo indeterminato, posto che tale tipo di assunzione avviene, oltre che con l'espletamento di concorsi per esami e titoli, peraltro sempre più sporadico, anche e soprattutto con il sistema delle immissioni in ruolo, nel quale la selezione dei lavoratori da assumere in pianta stabile avviene attingendo alle graduatorie permanenti (art. 399 del d.lgs. 297/94; art. 1, comma 605 della legge 296/2006), tanto che, ad avviso di questa giurisprudenza minoritaria, sul piano

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ontologico, può senza dubbio essere affermato che le assunzioni nella scuola pubblica in regime di precariato (o di pre-ruolo) non sono assunzioni a termine in senso tecnico, ma si configurano come speciale e progressivo sistema di reclutamento, destinato a concludersi fisiologicamente con l'assunzione in ruolo e la ricostruzione della carriera (Corte di appello di Perugia, 524/2010 e 341/2011).

Al contrario, il ricorrente aderisce alle considerazioni svolte dalla giurisprudenza maggioritaria (ex multis, Trib. Siena, 27.9.2010, Trib. Livorno, 26.11.2010, X/MIUR; Trib. Torino, 11.1.2011, Lo Faro/MIUR; Trib. Genova, 25.3.2011 Billeci e a./MIUR; Trib. Trieste, 29.3.2011 Matiassi e a./MIUR; Trib. Napoli, 16.6.2011, Serse/MIUR; Trib. Trani, 18.6.2011, Modugno/MIUR;), secondo la quale le supplenze disposte in esecuzione dell'art. 4, comma 1, legge 124/1999 e, per quanto concerne la controversia all'esame del giudizio a quo, dell'art. 93, comma 1, della legge provinciale 5/2006, in relazione all'ipotesi di «copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili» vengono conferite per far fronte a stabili vacanze nell'organico determinate dal fatto che il numero delle unità del personale in ruolo è inferiore a quello dei posti in organico; pertanto i posti potrebbero ed anzi dovrebbero essere coperti con personale da assumersi a tempo indeterminato, cosicché, una volta apprestata una dotazione di personale equivalente alle posizioni prestabilite nell'organico, le variazioni della domanda di prestazioni sul territorio, che risultassero imprevedute rispetto ai dati conosciuti sulla popolazione scolastica, si potrebbero fronteggiare in linea di massima con la mobilità dei dipendenti e solo in via sussidiaria con forme contrattuali flessibili. Questa stessa giurisprudenza maggioritaria è ben conscia d'altronde che tale soluzione comporterebbe un notevole aggravio della spesa pubblica quando il calo demografico o comunque la diminuzione per qualsiasi altro motivo del numero delle iscrizioni o, più in generale, dell'offerta formativa determinasse un sovradimensionamento dell'organico; e che alla scelta del legislatore di consentire il ricorso a forme di lavoro flessibile è sottesa la necessità di contenimento della spesa pubblica, evitando che si verifichi il fenomeno dei cd. docenti di ruolo «sopranumerari», ossia in esubero rispetto alle effettive esigenze del servizio scolastico.

Posto che alla luce dell'orientamento espresso dalle giurisdizioni superiori (per tutte Corte cost. 289/2010; Corte cost. 89/2003; Cass. 7.5.2008, n. 11161; Cass. 3.6.2004, n. 10605; Cass. 2.5.2003, n. 6699; Cass. 16.9.2002, n. 13528; CdS. V, 1.4.2011, n. 2022; CdS. VI, 24.1.2011, n. 467;) la razionalizzazione, il controllo ed il contenimento della spesa pubblica costituiscono interessi generali collegati al principio costituzionale ex art. 97 del buon andamento dell'azione amministrativa, ad avviso del giudice remittente nella controversia al suo esame occorre stabilire, alla luce della giurisprudenza comunitaria, se tali interessi generali:

a) possano essere ricondotti alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni del servizio scolastico per lo svolgimento delle quali la pubblica amministrazione procede alla copertura dei posti vacanti e disponibili mediante supplenze annuali, oppure;

b) attengano al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale dello Stato membro.

In ordine al primo profilo, il giudice remittente ritiene che le esigenze di ordine economico che assillano il datore di lavoro pubblico non costituiscono un elemento necessariamente caratterizzante le funzioni svolte dal servizio scolastico, dato che la

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

copertura dei posti vacanti e disponibili potrebbe essere attuata, sebbene con maggiori costi per l'amministrazione pubblica, anche attraverso l'assunzione di personale di ruolo in misura corrispondente all'organico di diritto; quindi sotto questo profilo il rinnovo reiterato dei contratti a tempo determinato risulta, a suo avviso, difforme al diritto europeo e la prevalenza di quest'ultimo può essere affermata già in via interpretativa dal giudice nazionale.

In ordine alla seconda questione, la precisazione della Corte di giustizia, secondo la quale le finalità il cui perseguimento consente l'utilizzo di una successione di contratto a tempo determinato debbano essere «di politica sociale», fa ritenere non manifestamente infondato l'assunto che tra quelle finalità non sia annoverabile l'interesse, pur di carattere generale, al controllo e contenimento della spesa pubblica: atteso però che secondo il già menzionato orientamento della Corte di giustizia, la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro non appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, il contrasto della disciplina interna con quella comunitaria determina non già la disapplicazione di quella interna ma il rinvio alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost.

Infatti, la necessità di adire la Corte costituzionale nasce dal fatto che le sentenze della Corte di giustizia, pronunciate a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, valgono sì a precisare autoritariamente il significato del diritto dell'Unione, ma presentano la stessa efficacia delle disposizioni interpretate e quindi non attribuiscono efficacia diretta a disposizioni che ne sono prive ab origine; inoltre, pur dovendo il giudice nazionale, nell'applicare il diritto interno, interpretare tale diritto per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva (cd. Interpretazione conforme) tuttavia «l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale». Al fine di affermare, come non sembra manifestamente infondato al giudice a quo, che gli interessi generali al controllo ed al contenimento della spesa pubblica - che il legislatore italiano ha, in tutta evidenza, posto a fondamento della scelta di consentire all'Amministrazione scolastica di procedere alla copertura di una quota delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili mediante il conferimento di supplenze annuali, anziché attraverso assunzioni in ruolo a tempo indeterminato - non attengono al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale, non è possibile, in quanto *contra legem*, un'interpretazione del diritto interno in conformità al diritto dell'Unione, ma è necessaria la prospettazione - nell'impossibilità, stante l'inefficacia diretta della norma europea, della disapplicazione del diritto interno - di una questione di costituzionalità per violazione dei precetti ex artt. 11 e 117, comma 1. Infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio a quo, i ricorrenti invocavano la pronuncia di nullità dei contratti di assunzione a tempo determinato per violazione di norme imperative: al contrario, rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'Amministrazione convenuta scaturiscono da contratti stipulati nella piena osservanza della disciplina in tema di reclutamento del personale scolastico per cui non trova applicazione il disposto ex art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, che concerne l'ipotesi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dell'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni in «violazione di disposizioni imperative»; ne' appare possibile attualmente annoverare tra le disposizioni imperative violate la più volte menzionata clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro, dato che cio' significherebbe attribuire efficacia diretta ad una direttiva non incondizionata né non sufficientemente precisa. Pertanto, la nullità dei contratti dedotta nel giudizio a quo potrebbe essere dichiarata solo qualora venisse accolta la questione, sollevata d'ufficio, di illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lettera a) dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione - della disciplina relativa al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato in applicazione della quale tali contratti sono stati stipulati, in particolare dell'art. 4, comma 1, legge 124/1999 e dell'art. 93, commi I e 2 della legge della Provincia di Trento 5/2006 nella parte in cui consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo così da determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell'Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una «finalità di politica sociale di uno Stato membro» secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

ORDINANZA (atto di promovimento) n. 37 del 17 giugno 2011 (G.U. 12/2012)

Materia: elezioni

Limiti violati: articoli 3 e 51 Cost.

Ricorrente/i: Tribunale di Palermo

Oggetto del ricorso: Art. 9, comma 8 della legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione Siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere).

Annotazioni:

Il Tribunale di Palermo ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 8, della l.r. 31/1986 per violazione degli artt. 3, 51 Cost., nella parte in cui esclude il diritto di aspettativa non retribuita ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, nell'ipotesi di carica elettiva. Tale questione è sollevata in via subordinata dalla sig. D'Alessandro Tiziana, nel procedimento da lei promosso per l'accertamento della mancanza di sussistenza della causa di ineleggibilità di cui agli artt. 9, comma 1, n. 7) e 10, comma 1 n. 8) della l.r. 31/1986 e di cui agli artt. 60, comma 1, n. 7) e 63 comma 1 n. 7) del TUEL, e quindi per l'annullamento degli effetti della delibera n. 24 del 2011 del 2° consiglio circoscrizionale del comune di Palermo, con la quale è stata dichiarata decaduta dalla carica di consigliere, in quanto era al contempo anche dipendente comunale con contratto a tempo parziale e determinato.

La ricorrente deduceva in primo luogo l'inapplicabilità dell'art. 60 comma 1 n. 7 del TUEL e dell'art. 9 comma 1 n. 7 della l.r. 31/1986, atteso che le disposizioni non sono suscettibili di interpretazione analogica e che le cause di ineleggibilità per i dipendenti comunali sono relative al consiglio comunale e non a quello circoscrizionale. Evidenziava inoltre che il comma 3 dell'art. 60 TUEL prevede che la causa di ineleggibilità venga meno per collocamento in aspettativa non retribuita del lavoratore e che qualora tale articolo fosse stato ritenuto applicabile al suo caso, la relativa disciplina sarebbe da considerarsi incostituzionale nella misura in cui non è dato di eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta, optando per il collocamento in aspettativa non retribuita, atteso che, ai sensi dell'art. 60 comma 8 del medesimo TUEL, i dipendenti a tempo determinato non possono essere collocati in aspettativa.

Infatti l'art. 9 comma 2 della l.r. 31/1986 prevede che le cause di ineleggibilità, tra cui quella di cui al punto 7, non hanno effetto se l'interessato viene collocato in aspettativa.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pertanto in relazione alle cause di ineleggibilità, a fronte dell'opzione tra la carica elettiva e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, vi è la possibilità per il lavoratore di essere posto in aspettativa non retribuita, non operando quindi la causa di ineleggibilità.

Sul punto il Tribunale rimettente evidenzia inoltre che, nell'ipotesi in cui nel corso del mandato si presenti una causa di ineleggibilità sopravvenuta, si viene a sostanziare una causa di incompatibilità, e anche in questo caso si deve ritenere operante il disposto dell'art. 9 comma 2 della l.r. 31/1986, potendo il dipendente essere posto in aspettativa.

Posto pertanto che, a fronte di un contratto a tempo indeterminato, il dipendente può godere dell'aspettativa non retribuita, non operando la causa di ineleggibilità/incompatibilità, il Tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 8, della l.r. 31/1986, in relazione agli artt. 3 e 51 Cost., che prevede l'impossibilità di collocare in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

In relazione all'art. 3 Cost., il rimettente osserva che, dal punto di vista strutturale, il contratto a tempo determinato non si differenzia da quello a tempo indeterminato e dubita che l'apposizione di un termine finale possa costituire un elemento di differenziazione tale da giustificare una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento dell'aspettativa non retribuita nel caso di esercizio di carica elettiva. Il Tribunale ritiene infatti che, allo stato dell'attuale legislazione, il contratto a tempo determinato non risponde ad esigenze particolari valutate ex ante che, (a differenza del contratto a tempo indeterminato), verrebbero frustrate nell'ipotesi di riconoscimento dell'aspettativa non retribuita. Ciò soprattutto se si considera che attualmente vi è la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con un termine di durata così lungo da far venir meno qualsiasi differenziazione tra i due tipi di contratti sotto il profilo finalistico dell'apporto dato dal lavoro del singolo all'organizzazione in cui viene inserito. (Nel caso in esame il contratto ha durata quinquennale).

In relazione all'art 51 Cost. il Tribunale rimettente richiama la consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il terzo comma dell'art. 51 Cost. va interpretato nel senso che in esso è prevista una garanzia strumentale all'attuazione del precetto contenuto nel primo comma, consistente nell'affermazione del diritto, di chi è chiamato ad esercitare funzioni pubbliche elettive, di disporre del tempo necessario per l'adempimento dei compiti inerenti al mandato e del diritto di mantenere il posto di lavoro. L'art 51 assicura quindi un complesso minimo di garanzie di eguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dell'elettorato passivo, riconoscendo peraltro al legislatore ordinario la facoltà di disciplinare in concreto l'esercizio dei diritti garantiti;

Alla luce di questa lettura dell'art. 51 Cost. non appare manifestamente infondato al Tribunale ritenere che la disposizione che esclude l'aspettativa non retribuita per i contratti a tempo determinato, nell'ipotesi di cariche elettive, violi il precetto costituzionale in quanto lede il diritto alla conservazione del posto di lavoro, come diritto che esclude che il lavoratore - senza alcuna distinzione tra lavoratore a tempo determinato o indeterminato - debba perdere il posto di lavoro come alternativa all'esercizio della pubblica funzione, con conseguente limitazione al diritto all'elettorato passivo.